



N° 6/97 Reg.Gen.Ass.App.
N° 29/93 N.R.
Scheda il _____
Esecutiva il _____

Sent. N°8/98
Sentenza in data **28 APR. 1998**
Depositata in Cancelleria
il 21 luglio 1998

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(*Gerardo Picone*)

REPUBBLICA ITALIANA

Uscioy

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

composta dai signori :

- | | | |
|---------------------------|-------------|--------------------|
| 1) dott. Armando Calogero | Lanza Volpe | - Presidente |
| 2) dott.ssa Mariagrazia | Arena | - Consigliere |
| 3) Sig. NICOLA | CRISTOFARO | - Giudice Popolare |
| 4) Sig. LEONARDO | RIBUFFO | - Giudice Popolare |
| 5) Sig. ra ROSA | CREA | - Giudice Popolare |
| 6) Sig. SANTO | RULLO | - Giudice Popolare |
| 7) Sig.ra ORSOLA | CREAZZO | - Giudice Popolare |
| 8) Sig.ra SANTINA | LO FARO | - Giudice Popolare |

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dalla Dott.ssa
Mariagrazia Arena

Sentito il Pubblico Ministero nella persona del S. Procuratore Generale Dott.
Fulvio Rizzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

1) *RIINA Salvatore* nato a Corleone (PA) il 16.11.1930 -*DETENUTO* Assente per espressa rinuncia
difeso da: Avv. Scalfari Alessandro del foro di Reggio Cal. e Avv. Fileccia Cristofaro del foro di
Palermo -

2) **BRUSCA Bernardo** nato a S.Giuseppe Jato (PA) il 9.9.1929, *DETENUTO Assente per espressa rinuncia* difeso da: Avv. Carmelo Scalfari del foro di Reggio Cal. e Avv. Ganci Vito del foro di Palermo -

3) **GAMBINO Giacomo G.** nato a Palermo il 21.05.1941, *DECEDUTO* Avv. Marasà Francesco del foro di Palermo -

4) **CALO' Giuseppe** nato a Palermo il 30.09.1931, *DETENUTO Assente per espressa rinuncia* difeso da Avv. A. Scalfari del Foro di RC (Ufficio), Avv. Ivo Reina del Foro di Roma -

5) **LUCCHESI Giuseppe** nato a Palermo il 02.09.1958, *DETENUTO Assente per espressa rinuncia* difeso da: Avv. S. Traini del foro di Palermo e Avv. Mormino Antonio del foro di Palermo -

6) **MONTALTO Salvatore** nato a Villabate (PA) il 3.4.1936, *DETENUTO - Presente in v.c.* difeso da Avv. Reina Antonio del foro di Palermo e Avv. Scozzola Giuseppe del foro di Palermo

7) **BUSCEMI Salvatore** nato a Palermo il 28.05.1938, *DETENUTO Assente per espressa rinuncia* difeso da: Avv. Polizzi Alberto del foro di Palermo e Avv. Staiano Francesco del foro di Catanzaro

8) **GERACI Antonino** nato a Partinico (PA) il 2.1.1917, *DETENUTO Assente per espressa rinuncia* difeso da: Avv. Alessandro Scalfari del foro di Reggio Calabria e Avv. Fileccia Cristofaro del foro di Palermo

9) **AGLIERI Pietro** nato a Palermo il 9.6.1959, *LATITANTE-CONTUMACE* difeso da: Avv. Domenico Putrino, del foro di Palmi e Avv. Di Gregorio Rosalba, del foro di Palermo

10) **MADONIA FRANCESCO** nato a Palermo il 31.03.1924 (NON APPELLANTE)

I M P U T A T I

Tutti:

A) del reato p.p. dagli artt. 110, 112, 575, 577 n.3 C.P. per avere, agendo in concorso fra loro con premeditazione, quali componenti della "Commissione" della mafia palermitana, organismo verticistico con competenza estesa a tutti gli aspetti decisionali più significativi afferenti agli

interessi di quell'organizzazione criminale, cagionato la morte del Dr. Antonio Scopelliti, Sostituto Procuratore Generale presso la S.C. di Cassazione, affidando il mandato per l'esecuzione del delitto ad esponenti delle famiglie della 'ndrangheta' reggina, che organizzavano ed eseguivano l'omicidio a mezzo di sicari che esplodevano all'indirizzo del Magistrato n.2 colpi di fucile da caccia caricato a pallettoni. Con le aggravanti, per tutti, di avere commesso il fatto con premeditazione e per motivi di mafia.

In località Campo Piale, agro di Villa San Giovanni e Campo Calabro il 9.8.1991.

B) del reato p.p. dagli artt. 110, 112, 81 C.P., 10-14 Legge 497/74 e 697 C.P. per avere, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità evidenziate al capo precedente, affidando il mandato per l'esecuzione dell'omicidio di cui al capo A), illegalmente detenuto un fucile da caccia e relative munizioni utilizzate nell'occasione del delitto.

C) del reato p. P. dagli artt. 110, 112, 81, 61 n.2 C.P., 12-14 Legge 497/74, per avere in concorso fra loro e nelle rispettive qualità evidenziate al capo A), al fine di consumare il delitto di cui al medesimo capo A), illegalmente portato l'arma e le munizioni di cui al capo B).

Fatti accertati in località Campo Piale, agro del comune di Villa San Giovanni il 9.8.1991.

La Corte di Assise di primo grado di Reggio Calabria, in data 16.7.1996 - visti gli articoli 533 e 535 C.P.P. - dichiara Salvatore RIINA, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Bernardo BRUSCA, Giacomo Giuseppe GAMBINO, Giuseppe LUCCHESI, Pietro AGLIERI, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI e Antonino GERACI colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (ad esclusione della fattispecie di detenzione e porto illegali di munizioni) e, riuniti i reati medesimi sotto il vincolo della continuazione, condanna ciascuno di loro alla pena dell'ergastolo oltre che al pagamento in solido delle spese processuali e, individualmente, al pagamento delle spese per il proprio mantenimento durante la custodia cautelare;

visto l'art. 530 C.P.P. : assolve Antonino ROTOLO, Procopio DI MAGGIO e Giuseppe BONO dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 531 C.P.P. : dichiara non doversi procedere nei confronti di Francesco INTILE in ordine ai reati a lui ascritti perchè estinti per morte del reo;

dichiara altresì non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati di detenzione e porto illegali di munizioni perchè estinti per prescrizione;

visto l'art. 72, comma 2°, C.P. applica nei confronti degli imputati condannati l'isolamento diurno per un periodo di un anno;

visti gli artt. 28 e 29 C.P. dichiara gli imputati condannati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici;

visto l'art. 32 C.P. dichiara gli imputati condannati in stato di interdizione legale;

visto l'art. 36 C.P. dispone che la presente sentenza venga pubblicata mediante affissione negli albi del Comune di Reggio Calabria, del Comune di Campo Calabro e del Comune di ultima residenza di ciascuno degli imputati condannati;

visto il citato art. 36 dispone altresì la pubblicazione della presente sentenza, per una sola volta e per estratto, sui quotidiani " La Gazzetta del Sud " e " Il Corriere della Sera " ;

visti gli artt. 538 e ss. C.P.P. condanna tutti gli imputati di cui è stata affermata la responsabilità penale al risarcimento in solido tra loro dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede nonchè alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano nei seguenti termini :

per il Ministero di Grazia e Giustizia in persona del Ministro pro-tempore complessive LIT. 13.000.000 (di cui LIT. 10.000.000 per onorario e LIT. 3.000.000 per spese);

per Annamaria SGRO' nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore Rosanna SCOPELLITI complessive LIT. 13.000.000 (di cui LIT. 10.000.000 per onorario e LIT. 3.000.000 per spese);

per Francesco SCOPELLITI complessive LIT. 16.940.000 (di cui LIT. 10.000.000 per onorario e LIT. 6.940.000 per spese);

per Annamaria GRECO complessive LIT. 16.940.000 (di cui LIT. 10.000.000 per onorario e LIT. 6.940.000 per spese);

Condanna altresì, in solido tra loro, tutti gli imputati di cui è stata affermata la responsabilità penale al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili richiedenti, liquidata nei termini che seguono :

per Rosa SCOPELLITI e Francesco SCOPELLITI LIT. 50.000.000 ciascuno; per Annamaria SGRO nella qualità di cui sopra LIT. 200.000.000; per Annamaria GRECO LIT. 100.000.000;

Rigetta le richieste di sequestro conservativo proposte nell'interesse di Rosa SCOPELLITI, Francesco SCOPELLITI ed Annamaria GRECO;

visto l'art. 532 C.P.P. dispone la revoca delle ordinanze cautelari emesse nell'ambito del presente procedimento nei confronti degli imputati Antonino ROTOLO, Procopio DI MAGGIO e Giuseppe BONO e ne ordina l'immediata liberazione se non detenuti per altra causa.



—◆—

FATTO

Il pomeriggio del 9 Agosto 1991, alle ore 17,20 circa, il dott. Antonino Scopelliti, sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, veniva ucciso mentre, alla guida della sua autovettura BMW, targata Roma OD 3100, percorreva la strada che, partendo da Ferrito di Villa S. Giovanni, conduce a Piale di Campo Calabro.

Del delitto si apprese a seguito della segnalazione di tale Romeo Vincenzo, che, mentre stava lavorando nella stazione di rifornimento carburanti posta nella corsia sud dell'autostrada Salerno-RC, all'altezza di Villa S. Giovanni, sentì un improvviso rumore, simile a quello provocato dalla frenata di un'autovettura, e si avvide di una macchina che stava uscendo di strada per finire, poi, in una scarpata sottostante.

Pensando ad un incidente stradale, il Romeo avisò telefonicamente il 113. Personale di PS intervenne, quindi, sul luogo, ove fu rinvenuta l'auto suindicata (notevolmente danneggiata sulla parte anteriore e con i vetri dei finestrini frantumati in conseguenza dell'impatto di un pallettone) e si rilevò la presenza di una serie di frammenti appartenenti, oltre che alla BMW, ad altri tipi di vetture, e più precisamente, il coperchio di una freccia direzionale laterale (del tipo generalmente montato su modelli Fiat Tipo), un pezzo di plastica appartenente ad un paraurti anteriore sinistro (solitamente montato su modelli Fiat Panda) e dei fili elettrici montati anch'essi generalmente su modelli Fiat.



Nel corso del sopralluogo vennero, altresì, trovati una porzione di borra per cartuccia calibro 12, nonché quattro frammenti di piombo, successivamente identificati per pallettoni del tipo 11/0 del diametro di 8,6 millimetri.

Dalle operazioni autoptiche (espletate dal dott. Barbaro) risultava che lo Scopelliti era stato raggiunto da due colpi esplosi con fucile cal. 12 caricato con cartucce a pallettoni; che gli stessi erano stati sparati rispettivamente uno da una distanza non superiore a cinque-sei metri e l'altro da una distanza non superiore ad un metro. Era, ancora, posto in rilievo che la posizione delle ferite (padiglione auricolare di sinistra e regione sottomandibolare sinistra) induceva a ritenere che la vittima, verosimilmente, si fosse accorta dell'agguato ed avesse istintivamente girato il capo con le stesse movenze di chi voglia fare una manovra di retromarcia.

La consulenza balistica effettuata, su incarico del PM, dall'ing. Vincenzo Mancino e dal dott. Sandro Lopez, accertò, invece, che un colpo era stato esploso da una distanza compresa tra 1,5 e 2,5 metri (da avanti verso dietro e da sinistra verso destra) e che l'altro era stato esploso da una distanza compresa tra 0,5 ed 1 metro (da avanti verso dietro e perpendicolarmente alla vettura), desumendo da ciò che l'attentatore si fosse trovato, al momento degli spari, sulla sinistra della BMW in senso di marcia.

Nessun esito positivo sortirono le indagini svolte nell'immediatezza del fatto dirette alla ricerca di possibili testi oculari, né ebbero sorte diversa le molteplici perquisizioni eseguite o la verifica dei flussi di telefonia



cellulare nel periodo immediatamente precedente e successivo la morte del magistrato o le intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze di soggetti ritenuti di interesse investigativo.

Si ricostruì il modo in cui lo Scopelliti aveva trascorso le ultime ore della sua vita e, più in generale, il periodo a partire dal quale era tornato da Roma a Campo Calabro per trascorrervi le ferie, estendendo le indagini alla sfera professionale e privata del magistrato.

Si accertò, così, che il magistrato era rimasto in servizio a Roma fino alle ore 13 del 25 Luglio 1991. A quell'ora si era, infatti, congedato dalla sua assistente, tale Chiara Licia Spoletini e si era fatto accompagnare dal suo autista, Gino Cirulli, al garage vicino via della Scrofa ove era custodita la sua BMW. Era, quindi, partito alla volta della Calabria giungendo a Campo Calabro alle ore 22,30 dello stesso giorno.

Si apprendeva, inoltre, che, prima della partenza, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Vittorio Sgroi e l'Avvocato Generale, dott. Bartolomeo Lombardi, avevano designato, sebbene ancora non formalmente, lo Scopelliti a rappresentare la Procura generale nel giudizio avente ad oggetto la trattazione dei ricorsi presentati avverso la sentenza emessa in data 10-12-1990 dalla Corte di Assise di Palermo nell'ambito del procedimento a carico di Abbate Giovanni più 459, meglio noto come Maxiprocesso.

Proprio a cagione di tale designazione il dott. Scopelliti aveva chiesto alla signora Spoletini di adoperarsi per fargli avere a Campo Calabro, tramite la Polizia Ferroviaria, gli atti relativi, o, almeno una parte di essi, così da poter iniziare il loro studio già durante le ferie.

3 



Effettivamente, gli stessi furono inviati e pervennero nella residenza del magistrato attorno ai primi giorni di agosto.

Si accertò, ancora, che lo Scopelliti, durante la permanenza a Campo Calabro, aveva mantenuto costanti abitudini di vita, recandosi ogni giorno, alle ore 11 circa, al lido "Il Gabbiano"- in località S. Gregorio di Scilla- ove si tratteneva fino alle ore 17, per fare rientro, quindi, alla casa paterna e che neppure il giorno della morte tali abitudini avevano subito variazione alcuna.

Il lavoro investigativo svolto consentiva, poi, di focalizzare diverse piste alternative al fine di individuare la possibile causale del delitto.

Una prima ipotesi, nascente dal dato relativo all'avvenuta ufficiosa designazione della vittima a rappresentare nel maxiprocesso la pubblica accusa, era costituita, come si è visto, *dalla c. d. "pista palermitana"*.

Una seconda linea di indagine (la c.d. *"pista locale"*) nacque dalla considerazione relativa al fatto che l'uccisione dello Scopelliti era avvenuta in una zona caratterizzata dalla presenza di un intenso fenomeno di criminalità organizzata e che il delitto si era verificato al culmine di un periodo durato lunghi anni nel corso dei quali era infuriato un sanguinoso scontro tra opposti schieramenti mafiosi da cui era scaturito un impressionante numero di fatti di sangue.

Sempre con riferimento all'attività professionale della vittima, si indagò per verificare l'esistenza di possibili moventi non dipendenti da fenomeni di criminalità organizzata.



Si accertò, così, per averlo appreso dall'assistente del magistrato, *Chiara Spoletini*, che in un'occasione, conversando con lei, lo Scopelliti le aveva confidato di essere stato raggiunto da minacce legate al processo intentato nei confronti dell'ex finanziere Giorgio MENDELLA.

Un altro elemento che attirò l'attenzione degli inquirenti fu quello legato al ritrovamento, nello studio romano del magistrato, di copia degli atti relativi ad una controversia civile intercorsa tra il Ministero dei Lavori Pubblici e tale Giulio Medici (il quale aveva in corso un pluriennale contenzioso con certo Stefano VERSACE) .

Nel corso delle indagini il delitto fu, inoltre, rivendicato da un'entità che si autodefiniva "FALANGE ARMATA".

L'inchiesta sulla morte dello Scopelliti fu, infine, estesa anche alla SFERA PRIVATA del magistrato, attraverso tutta una serie di intercettazioni telefoniche, dalle quali si era venuti a conoscenza della possibile esistenza di relazioni affettive dello stesso con donne coniugate.

A distanza di circa un anno dall'uccisione del magistrato, il centro operativo Dia di RC, appena costituito -che, per via delle sue competenze istituzionali, aveva rilevato la delega alle investigazioni sul delitto, precedentemente svolte dalla squadra mobile della Questura di RC e dal Reparto Operativo dei CC- concentrava, essenzialmente, la propria attività sulla c. d. *pista palermitana* e, cioè, su quella ipotesi di lavoro che presupponeva un legame tra l'uccisione del magistrato ed il rilevante interesse mafioso all'andamento del maxiprocesso.



Dopo pochi mesi dall'avvio di questa nuova fase, gli investigatori poterono contare su nuove fonti conoscitive, costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori **Giacomo Ubaldo Lauro**, già esponente di spicco della cosca capeggiata da Antonino Saraceno, e **Filippo Barreca**, capo del clan Mafioso di Bocale.

Il *Lauro*, precisando che la fonte delle sue conoscenze si identificava in tale Giovanni Ranieri, aveva dichiarato (al PM di RC il 18-2-1993) di sapere che *Cosa Nostra siciliana* si era adoperata per favorire il raggiungimento di un accordo tra i due schieramenti mafiosi che da anni si contendevano il predominio a RC e provincia e **di ritenere possibile** che l'omicidio fosse in qualche modo collegato a tale accordo, pur non essendo in grado di precisare se esso fosse stato il prezzo da pagare per l'opera dei pacificatori o fosse stato, invece, l'evento che, per la sua portata dirompente, aveva, in un certo senso, costretto i due fronti a cercare un equilibrio tra loro.

Il *Barreca*, a propria volta, nelle dichiarazioni rese al PM di RC il 20 ed il 29 Gennaio 1993, premesso di aver appreso le notizie in suo possesso da tale *Alfonso Molinetti*, unitamente al quale era stato detenuto nel carcere di Palmi negli ultimi mesi del 1991, aveva affermato che il delitto era stato commissionato dalla mafia siciliana, la quale mal tollerava che fosse proprio quel magistrato a rappresentare la pubblica accusa nel maxiprocesso (e questo tanto più da quando si era appreso che il dott. Carnevale non avrebbe presieduto il collegio giudicante) ed era stato la contropartita che si era dovuto pagare per

6



ottenere, attraverso Cosa Nostra, la definitiva cessazione della guerra di mafia in corso a RC.

Sulla scorta di tale impulso investigativo furono acquisite le dichiarazioni di molti collaboratori di giustizia (*Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, Vincenzo Marsala, Francesco Marino Mannoia, Leonardo Messina, Gaspare Mutolo, Gaetano Costa, Cesare Polifroni, Giuseppe Marchese, Salvatore Cangemi, Giovanni Drago, Baldassare Di Maggio, Gioacchino La Barbera, Marino Pulito, Bruno Carbonaro, Pasquale Nucera, Giovanni Riggio, Giuseppe Scopelliti Vittorio Ierinò, Domenico Farina e Rocco Nasone*) .

Sulla base dei risultati così acquisiti il GIP presso il Tribunale di RC emise, nell'Aprile 1993, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli odierni imputati, di cui dispose, a distanza di poco meno di un anno dall'emissione dei titoli custodiali, il rinvio a giudizio revocando, però, i provvedimenti coercitivi già applicati nei confronti di *Giuseppe Bono e Francesco Intile*.

Era, quindi, celebrato, innanzi alla Corte di Assise di RC, il giudizio di primo grado, nel corso del quale si costituivano parti civili *il Ministero di Grazia e Giustizia, Anna Maria Sgrò, quale esercente la potestà su Rosanna Scopelliti (figlia della vittima), nonché Domenico Scopelliti, Anna Maria Greco Scopelliti, Francesco e Rosa Scopelliti (rispettivamente padre, madre, fratello e sorella del magistrato)*

Il dibattimento si articolava in una laboriosissima istruttoria attraverso l'escussione dei soggetti che avevano partecipato alle indagini, di



numerosissimi testi, dei collaboratori di giustizia e l'acquisizione di molteplici documenti.

Si verificava, quindi, la sussistenza di un impedimento del magistrato originariamente incaricato della presidenza.

Con decreto emesso il 17-7-1995 dal Presidente della Corte di Appello era designato, in supplenza, al suo posto altro magistrato e la Corte, invariata nel resto della sua composizione, con sentenza dell'11-5-1996, dichiarava tutti gli imputati, ad eccezione di Rotolo Antonino, Procopio Di Maggio e Giuseppe Bono (i quali erano assolti per non aver commesso il fatto) e di Intile Francesco (nei cui confronti veniva emessa declaratoria di improcedibilità per morte del reo), responsabili del delitto di omicidio e di quelli relativi alle armi allo stesso connessi, loro in concorso ascritti (ad esclusione della fattispecie di detenzione e porto illegale di munizioni, dichiarata estinta per intervenuta prescrizione) e li condannava alla pena dell'ergastolo, oltre che al pagamento in solido delle spese processuali ed individualmente a quelle della propria custodia cautelare, con comminazione delle pene accessorie come per legge.

Gli imputati dichiarati colpevoli erano condannati, anche, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili ed alla refusione delle spese sostenute da queste ultime in cui favore era, anche, liquidata provvisoriale.

La sentenza era appellata da tutti gli imputati condannati, ad eccezione del solo Madonia Francesco.



Nelle more del giudizio, in data 30-11-1996, decedeva l'appellante Gambino Giacomo Giuseppe.

Nel corso del giudizio di appello, in accoglimento delle istanze formulate dalle parti, veniva disposta la riapertura del dibattimento al fine di acquisire al fascicolo la documentazione prodotta e di procedere all'audizione -ex art.210 CPP- di **Brusca Giovanni** e di **Lombardo Giuseppe**, nonché dei testi di risulta **Capua Giovanni**, **Bueti Antonino**, **Stilo Giovanni**, **Lupis Giuseppe** e **Fontana Giovanni**.

Si procedeva, quindi, alla discussione nel cui corso P.G, patroni di parte civile e difensori formulavano le conclusioni trascritte in verbale ed all'udienza del 28-4-1998 questa Corte decideva, infine, come da dispositivo.

—◆—



DIRITTO

ECCEZIONI DI RITO

- ◆ LEGITTIMITA' DELLA DESIGNAZIONE, IN SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE INIZIALMENTE DESIGNATO, DI ALTRO MAGISTRATO IN SUPPLENZA
- ◆ LEGITTIMITA' DELLE ATTIVITA' COMPIUTE DALLA CORTE NELLA SUA COMPOSIZIONE INIZIALE
- ◆ LEGITTIMITA' DELLA COMPOSIZIONE DELLA CORTE

L'iter logico seguito dai primi giudici e posto a motivazione dell'impugnata sentenza ha preso innanzitutto le mosse dall'affermazione (cfr. ordinanze del 23-9-1995 e 8-11-1995) della piena legittimità delle attività compiute dalla Corte nella sua composizione originaria e della loro pacifica *utilizzabilità* (per via del loro inserimento nel fascicolo dibattimentale) ai fini della decisione finale riconoscendo subito dopo la *ritualità della costituzione del collegio nella sua nuova composizione* (sia con riguardo alla procedura di designazione del nuovo Presidente, sia in riferimento alla permanenza in carica dei giudici popolari inizialmente nominati) e prendendo atto, sul presupposto della concorde richiesta delle parti, *della necessità di dar luogo al riesame della quasi totalità dei*



collaboratori di giustizia e di alcuni dei responsabili della fase investigativa.

Più specificamente, a fondamento del rigetto dell'eccezione relativa alla ritualità della costituzione del collegio, la Corte di prima istanza ha posto un duplice ordine di rilievi, osservando che la stessa doveva ritenersi destituita di fondamento, sotto lo specifico riflesso della legittimità della destinazione in supplenza di cui al decreto del Presidente della Corte di Appello, giacché si erano verificati nel caso di specie tutte le condizioni ed i presupposti di applicazione della norma di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 10-4-1951 n° 287, come modificato dall'art.3 della legge 25-11-1987, essendo stato adottato il provvedimento presidenziale nella logica delle eccezionali previsioni normative ivi previste (*mancaza o impedimento dei magistrati supplenti delle Corti di Assise e ricorrenza di motivi di particolare urgenza*).

Affermava, inoltre, che doveva essere ritenuto immeritevole di accoglimento anche il rilievo sollevato dal rappresentante dell'Avvocatura dello Stato con riferimento *all'asserita abrogazione dell'art. 8 succitato per effetto dell'art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario introdotto dall'art. 3 DPR 22-9-1988 n° 449*, sostenendo che la dedotta abrogazione non poteva ritenersi conseguire ad alcuna previsione normativa, essendo affidata, per implicito, a mera interpretazione giurisprudenziale, *peraltro non univoca e costante*, e che, comunque, *il potere sovraordinato del Presidente della Corte di Appello di provvedere, in casi di particolare urgenza, alla nomina di magistrati in*



sostituzione di altri impediti o mancanti non avrebbe potuto ritenersi caducato neppure dalla ritenuta abrogazione della norma anzidetta, rientrando lo stesso nelle normali sfere di attribuzione del Presidente medesimo, sul quale fa carico la responsabilità dell'organizzazione dell'esercizio della giurisdizione nel distretto.

A confutazione della tesi sostenuta dall' Avvocatura dello Stato, l'impugnata sentenza sosteneva, aggiuntivamente, che la norma di cui all'art.7 bis si riferiva all'ordinario assetto tabellare degli uffici giudicanti, rispetto al quale i rispettivi dirigenti, in caso di urgenza, possono apportare le necessarie variazioni destinate a restare in vigore per tutta la durata dell'ordinario biennio, con provvedimenti di assegnazione, che, in attesa della pertinente deliberazione del CSM, possono essere dotati di immediata esecutività e che *profondamente diversa dall'ipotesi ivi prevista era stata, invece, la situazione regolata dal capo della Corte, che aveva dovuto fronteggiare non un caso tale da comportare variazione tabellare (che come tale sarebbe rientrato nella competenza del capo dell'ufficio interessato) ma una contingenza assolutamente anomala per via dell'assenza sia del magistrato titolare che di quelli ordinariamente destinati a supplirlo.*

Poneva in evidenza, infine, che *eventuali violazioni dei criteri di destinazione del giudice agli uffici giudiziari non avrebbero, in ogni caso, integrato ragioni di nullità insanabile, ai sensi degli artt.33 e 178 lettera A) codice di rito, in quanto non incidenti sulla capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale.*



Quanto, poi, alla *reclamata sostituzione dei giudici popolari richiesta dalle difese in considerazione della scadenza ordinaria della sessione di cui all'art.7 della legge 285/51*, sosteneva la Corte di primo grado che l'ipotesi ricorrente non era quella indicata ma piuttosto quella della continuazione del processo, che, ai sensi della stessa disposizione di legge, consentiva la sua conclusione anche dopo la scadenza del periodo trimestrale nel corso del quale era stato iniziato.

Rilevava, cioè, che *il mutamento della composizione del collegio costituiva circostanza non infirmante il principio della continuità del procedimento, salva, ovviamente, la necessità della rinnovazione dell'attività dibattimentale imposta dall'altro fondamentale principio dell'immutabilità del giudice di cui all'art. 525 II comma CPP, evidenziando che quest'ultimo, pur postulando l'integrale rinnovazione del dibattimento, non precludeva, però, in sintonia, da un lato, con i canoni dell'oralità e della concentrazione, e, dall'altro con quelli della non dispersione e della conservazione dei mezzi di prova, l'utilizzabilità dell'attività probatoria svolta nella pregressa fase dibattimentale, la quale, anche se soggetta a rinnovazione, conservava sempre il carattere di attività legittimamente compiuta.*

Relativamente a tale adottata decisione è stata, con i motivi di appello, nuovamente dedotta *la nullità -ex art. 185- dell'intero giudizio, derivante dal difetto di capacità generica all'esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei componenti non togati della Corte di Assise di primo grado*, ribadendosi che costoro avevano esaurito il loro



servizio dopo la scadenza della sessione nel corso della quale erano stati chiamati a costituire il collegio giudicante.

Si è al proposito lamentato che la Corte di primo grado aveva *“arbitrariamente snaturato il senso della nozione di dibattimento”*, precisandosi che il tenore della disposizione ex art. 7 secondo cui *“i dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale i dibattimenti sono iniziati”* delimita con precisione la portata della regola, che vuole espressamente connesso alla durata della sessione l'ambito temporale dei poteri esercitati dai giudici popolari, deducendosi, pertanto, che per dibattimento deve evidentemente intendersi la fase del procedimento deputata alla formazione degli elementi di conoscenza circa la regiudicanda da valutare- poi- da parte dello stesso giudice che ha atteso il loro inverarsi processuale- in sede di deliberazione della sentenza, e, che, pertanto, *avendo nel caso di specie i giudici popolari ormai perso ogni legittimazione, la decisione di procedere al giudizio con una giuria popolare “scaduta” costituiva violazione del principio costituzionale di precostituzione del giudice.*

In conseguenza alla decisione adottata sul punto i giudici di primo grado (dopo aver premesso che l'attività istruttoria posta in essere dalla Corte nella sua nuova composizione era stata di ampiezza tale da consentire alla stessa di contare su un materiale probatorio comprendente in sé, autonomamente, tutti i temi processuali rilevanti ai fini della decisione) hanno, poi, risolto la problematica relativa alle



attività dibattimentali svolte dalla Corte nella sua composizione iniziale nel senso di riconoscerne la piena legittimità ed efficacia.

Ciò in considerazione dell'avvenuto compimento delle attività in questione nella pienezza del contraddittorio delle parti ed avuto riguardo alla rituale trasfusione delle stesse nei verbali di udienza (con annesse trascrizioni) facenti parte integrante del fascicolo per il dibattimento e dell'utilizzabilità delle anzidette emergenze probatorie attraverso lo strumento processuale della lettura ai sensi dell'art. 511 CPP, subordinando il diritto delle parti di ottenere il nuovo esame delle persone già ascoltate ai criteri della non superfluità e della rilevanza.

A conforto di tale decisione i giudici di prime cure hanno richiamato per analogia le disposizioni del decreto legge 10-5-1996 n° 250, contenente disposizioni in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati e di incompatibilità, il quale, come è noto, prevede che *"gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione conservano efficacia, fermo restando quanto previsto dall'art. 511 CPP e dalle altre disposizioni del medesimo codice in materia di utilizzabilità degli atti"*.

Opinavano, ancora, che la formulazione letterale dell'art. 511 CPP conduceva a ritenere che *il legislatore non avesse inteso sancire il principio della necessità del consenso delle parti allorché si tratti di disporre la lettura dei verbali di dichiarazioni senza che abbia luogo l'esame delle persone che quelle dichiarazioni avevano rese*, affermando l'esistenza del potere discrezionale del giudice di decidere



di utilizzare i verbali di dichiarazioni non solo nel caso in cui fosse impossibile far luogo all'esame ma anche quando lo stesso si appalesasse contrario ai criteri di ragionevolezza ed utilità processuale (richiamati evidentemente dagli artt. 190 bis, 238 e 495 CPP), pur rilevando che, ad ogni modo, nel caso di specie, le parti, anche se soltanto a posteriori, avevano, comunque, manifestato il loro consenso, atteso che non avevano chiesto la lettura effettiva di un qualsivoglia atto processuale né avevano rifiutato esplicitamente di avvalersi dei risultati probatori acquisiti nella fase precedente il mutamento di composizione della Corte.



- ◆ **Ulteriore eccezione di rito sollevata già in primo grado dalla difesa di Aglieri Pietro e riproposta nei motivi di appello è stata quella relativa alla dedotta nullità del giudizio- ex art. 178 lettera C) CPP- per mancato inserimento nel fascicolo del PM del verbale di un colloquio investigativo del collaboratore di giustizia ANNACONDIA.**

Si tratta di un verbale contenente alcune dichiarazioni inerenti la vicenda Scopelliti rese dal collaboratore anzidetto nell'ambito di un procedimento penale intentato nei confronti di Benedetto Santapaola e Bernardo Provenzano.

L'eccezione relativa è stata disattesa dalla Corte di primo grado che ha ritenuto non essere derivata dall'omissione anzidetta (comunque non imputabile al PM precedente, essendo il verbale in questione contenuto



nell'incarto di un diverso procedimento penale) alcuna lesione dei diritti della difesa in considerazione dell'assoluta impossibilità di utilizzazione dell'atto scaturente dalla sua natura di colloquio investigativo, svolto ai sensi dell'art.18 bis legge 26-7-1975 n°354 e come tale finalizzato esclusivamente all'acquisizione di informazioni utili per la prevenzione e repressione di delitti contro la criminalità organizzata e quindi privo di qualsiasi valore processuale.

Con l'impugnazione proposta si sostiene, invece, che se il colloquio investigativo fosse stato reso noto la difesa avrebbe potuto indicare temi nuovi ritenuti rilevanti circa la reale possibilità della "Commissione" di poter effettuare condizionamenti sulla Suprema Corte e non essere rispondente al vero che lo stesso facesse parte di un procedimento penale differente da quello in esame giacché l'ufficio di Procura lo aveva inserito nel procedimento n° 29/93 r.g.n.r. DDA con la dizione "sottofascicolo da non depositare".



- ◆ **Altra ECCEZIONE DI NULLITA' del giudizio di primo grado proposta con i motivi di appello è stata quella RELATIVA ALLA DEDOTTA INCOMPLETEZZA DEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO conseguente alla omessa trascrizione delle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini preliminari.**



Sono state, cioè, impugnate tutte le ordinanze dibattimentali (8-11-1995 / 26-4-1995/ 1-3-1996/ 26-4-1996/ 27-4-1996) reiettive delle istanze di trascrizione e/o acquisizione delle bobine magnetiche riproducenti le intercettazioni telefoniche disposte nella fase delle indagini preliminari ed il cui deposito era stato ritardato con provvedimento del GIP del 30-8-1991, deducendosi che la richiesta relativa era stata tempestivamente avanzata già in sede di udienza preliminare e, successivamente, alla prima udienza dibattimentale e chiedendo, pertanto, la riapertura del dibattimento medesimo, al fine di acquisire le stesse al fascicolo processuale ed assicurare alla cognizione di questa Corte il suindicato elemento di prova.



Così riassunte le eccezioni procedurali proposte dalle parti, osserva la Corte che le soluzioni adottate dai primi Giudici in relazione alle medesime non possono che essere pienamente condivise, pur apparendo opportuno a motivazione delle stesse introdurre le specificazioni che seguono.

Quanto alla eccezione irritualità della costituzione del Collegio, va, invero, posto in rilievo che *l'art. 8 della legge 10 Aprile 1951 n°287*, nel testo introdotto dall'art. 3 D.L. 25-9-1987 n° 394, prevede che *la nomina del Presidente e degli altri magistrati che compongono le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello è effettuata con decreto del*



Presidente della Repubblica in conformità alla deliberazione del C.S.M (comma primo) .

Allo stesso modo sono nominati un Presidente ed un magistrato supplente per ogni Corte di Assise o di Assise di Appello (comma secondo) .

La medesima norma prevede che, nel caso di impedimento anche dei magistrati supplenti “la sostituzione può essere disposta con decreto motivato del Presidente della Corte di Appello, sentito il Procuratore Generale presso la Corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza” (comma terzo) .

Il quadro normativo sopra delineato è stato modificato dal D.P.R. 22 settembre 1988 n°488, che ha introdotto nell’ordinamento giudiziario (R.D. 30-1-1941 n°12) gli artt. 7 bis e 7 ter.

In particolare, per quel che qui interessa, la destinazione dei singoli magistrati alle Corti di Assise è stabilita ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del C.S.M. assunte sulle proposte dei Presidenti delle Corti di Appello, sentiti i Consigli Giudiziari.

I componenti, effettivi e supplenti, possono essere sostituiti, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari (in particolare, in caso di mancanza o di impedimento), con provvedimenti in via d’urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici, immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del C.S.M. per la relativa variazione tabellare.



L'art. 8 della legge n°287/51 va, quindi, letto alla luce dei principi introdotti dalla richiamata normativa, apparendo corretto al riguardo ritenere che questa abbia importato l'abrogazione implicita dei commi 1 e 3 dell'art. 8 succitato.

Ne consegue che, attualmente, tanto la nomina che la sostituzione dei magistrati addetti alle Corti di Assise devono seguire il nuovo e diverso procedimento di cui agli artt. 7 bis e 7 ter ordinamento giudiziario.

Il meccanismo introdotto dall'art. 7 bis, nel comma secondo, regola anche l'**ipotesi di urgenza**, prevedendo l'immediata esecutività della modificazione tabellare, salvo il controllo successivo ad opera del C.S.M e la competenza ad adottare le sostituzioni "*urgenti*" è attribuita, per le Corti di Assise, al Presidente del Tribunale e, per le Corti di Assise d'Appello, al Presidente della Corte di Appello, i quali, dopo la sostituzione, devono subito avviare la procedura di variazione tabellare.

Il D.P.R. n° 449/88, contestualmente all'introduzione degli artt. 7 bis e 7 ter ord. giud., ha, poi, però, modificato l'art. 97 ord. giud. che disciplina le supplenze dei magistrati negli organi giudiziari collegiali, sostituendo il comma terzo e prevedendo che "*il Presidente della Corte di Appello provvede (alla supplenza) per i magistrati che compongono le Corti di Assise, le Corti di Assise di Appello ed i Tribunali Regionali delle acque pubbliche*".

Trattasi, in sostanza, della previsione di un **potere di supplenza sussidiario**, destinato ad operare nel caso di impedimento del magistrato supplente già indicato nelle tabelle.



Va, inoltre, segnalata un'altra disposizione concernente la supplenza dei magistrati che, per il suo carattere generale, può trovare sicura applicazione anche con riferimento alla Corte di Assise.

Trattasi dell'art. 2 d.lgs. lgt. 3 Maggio 1945 n° 232 per il quale *“qualora sorga l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle Corti possono, anche in deroga alle vigenti norme in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto”*.

Tale norma, a carattere eccezionale, destinata a far fronte a situazioni di *“improvvisa necessità”* risulta, invero, tuttora vigente in quanto prorogata *“fino a nuova disposizione”* dall'art. 1 legge 5 marzo 1951 n°190.

Alle considerazioni che precedono, integrative di quelle già svolte nell'impugnata sentenza, deve, inoltre, aggiungersi che, comunque, *l'inosservanza delle norme in tema di destinazione dei magistrati alle Corti di Assise non integra una nullità di ordine generale, costituendo mera irregolarità, priva di conseguenze sul piano processuale, la circostanza che il Presidente di una sezione di Corte di assise sia stato nominato, in via d'urgenza, dal Presidente della Corte di Appello e non, invece, dal presidente del Tribunale, anche perché trattasi di organo sovraordinato ed inoltre, quel che più conta, munito di competenza specifica in tema di proposta di formazione delle tabelle e di variazioni*



tabellari (cfr. in tal senso Cass. sezione II n° 10469 6-12-1996- Cass. Sez. I -15-3-1992) .

Deve, poi, parimenti aderirsi alle conclusioni cui sono giunti i primi giudici in ordine alla reclamata sostituzione dei giudici popolari, evidenziandosi ulteriormente che *l'art. 7 della legge 10 Aprile 1951 n° 287 sul riordinamento dei giudizi di Assise, come sostituito dall'art. 33 del D.P.R. 22 settembre 1988 n° 449, nel prevedere che i dibattimenti vengano conclusi dallo stesso collegio, anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati, non presuppone neppure che il dibattimento sia stato dichiarato aperto prima di tale scadenza, ma soltanto che il processo sia stato "incardinato" prima di quella data.* (cfr. in tal senso Cass. sezione I n° 05036 del 29-5-1997 e Cass. sezione I n°04824 del 22-5-1997)

Relativamente alle residue eccezioni di rito, fatte proprie le argomentazioni svolte dai giudici di prima istanza quanto al lamentato mancato inserimento nel fascicolo del Pm del verbale concernente il colloquio investigativo del collaboratore ANNACONDIA, questa Corte ha ritenuto, infine, di accogliere la richiesta di riapertura del dibattimento, formulata in riferimento alla dedotta incompletezza del fascicolo del dibattimento per omessa completa trascrizione delle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini preliminari ed in tal senso ha provveduto con ordinanza appositamente emessa.





MERITO

Nella trattazione del merito, per ragioni di organicità espositiva, saranno inizialmente poste in rilievo soltanto le conclusioni cui è giunta l'impugnata sentenza in ordine alle problematiche di tal tipo poste in evidenza dal processo ed i motivi di impugnazione relativi, riservando al proseguimento le valutazioni espresse al riguardo da questa Corte.

◆ CAUSALI ALTERNATIVE

Quanto alle *causali alternative* la decisione appellata ha escluso la sussistenza di percorsi interpretativi delle risultanze probatorie suscettibili di produrre un risultato valutativo diverso rispetto a quello sostenuto dall'Accusa, al quale ha prestato adesione.

⇒ Controversia Medici-Versace

Così ha ritenuto insuscettibile di essere configurata quale possibile causa giustificativa dell'omicidio del dott. Scopelliti per difetto di adeguatezza e di proporzionalità la controversia MEDICI-VERSACE; controversia in relazione alla quale il Versace aveva, in data 27-11-1992, presentato un esposto al Procuratore Nazionale Antimafia, in cui, - partendo dal presupposto dell'avvenuto rinvenimento, in locali di pertinenza dello Scopelliti, di copia degli atti giudiziari della causa civile Fratelli Medici- Sice, società di cui esso Versace era il legale rappresentante- adombrava pesanti sospetti sulla moralità del



magistrato in ordine ad un preteso interessamento dello stesso per la risoluzione favorevole al Medici della controversia in questione.

Hanno rilevato, al proposito, inoltre, i giudici di prime cure la mancanza di prova alcuna in ordine alla circostanza relativa ad un *qualsivoglia comportamento della vittima diretto a favorire illecitamente la controparte di costui* (essendo state le decisioni favorevoli al Medici emesse dopo la morte del giudice ed essendo, altresì, deceduto il soggetto- tale Migliorisi- cui il Versace si era riferito per legittimare le sue conoscenze) *nonché sulla mancanza di una qualunque propensione al crimine del Versace medesimo.*

Con l'impugnazione si è lamentata l'apoditticità di tale affermazione ed il mancato esperimento di indagini più approfondite.

⇒ RIVENDICAZIONE DELL'OMICIDIO PROVENIENTE DALLA FALANGE ARMATA

Del pari priva assolutamente di credibilità era considerata l'ipotesi investigativa nata da quattro telefonate, effettuate l'11, il 13 ed il 18-8-1991 ed il 28 Ottobre successivo, da un uomo che, parlando, con inflessione tedesca, a nome della **Falange Armata**, aveva rivendicato la paternità dell'uccisione del dott. Scopelliti, affermando che l'omicidio era stato eseguito nei confronti di costui perché ritenuto *"simbolo ed espressione del sistema penale, processuale, giudiziario e penitenziario di tipo iniquo"*



I primi giudici hanno motivato il convincimento espresso evidenziando che l'indagine in tal senso espletata (da parte del prefetto Parisi) era risultata priva di alcun riscontro significativo, essendo emerso che la *Falange* anzidetta (ad opera della quale erano state, nello stesso periodo di tempo, compiute altre rivendicazioni- quali quella attinente una aggressione in danno di alcuni cittadini senegalesi verificatasi a Bellaria (Forlì) il 18-8-1991, l'incendio del teatro Petruzzelli di Bari, e, successivamente anche l'omicidio del sovrintendente di PS Aversa, la strage di Capaci e quella di via Amelio) *era risultata radicalmente priva di strutture operative sul territorio in cui era stato consumato il delitto e non aveva, neppure, legami con soggetti o gruppi che tale radicamento avessero avuto.*

Si è ritenuto, cioè, verosimile che unico esponente della Falange fosse stato l'ignoto telefonista, identificato in un operatore penitenziario, tale Carmelo Scalone, in grado di parlare utilizzando diverse inflessioni -tra le quali anche quella tedesca- e da inscenare, così, un'inesistente pluralità di soggetti agenti, evidenziandosi, altresì, che *unica attività sicuramente attribuibile a tale entità era stata quella della mera rivendicazione di fatti che avevano suscitato clamore nazionale, ponendosi in rilievo, infine, l'estrema confusione e contraddittorietà, quale emergente dalla diversa tipologia delle azioni rivendicate, difficilmente conciliabili in un unico programma di natura politico-criminale.*

Tale operata ricostruzione nei motivi di appello è stata definita del tutto semplicistica, evidenziandosi che contro la Falange Armata era



pendente procedimento penale (instaurato nei confronti del solo Scalone) innanzi alla settima sezione del Tribunale di Roma.

↔

⇒ **VICENDA GIUDIZIARIA RIGUARDANTE GIORGIO MENDELLA**

All'individuazione di tale filone di indagini si era pervenuti attraverso le dichiarazioni di *Chiara Licia Spoletini*, assistente dello Scopelliti, la quale aveva riferito che il magistrato, conversando con lei, le aveva confidato di essere stato raggiunto da minacce legate ad un processo intentato nei confronti dell'ex finanziere **Giorgio Mendella**, precisando, però, che il dott. Scopelliti aveva mostrato chiaramente di *non aver dato peso a quanto era successo, parlandone come di un fatto privo di importanza, tanto che il colloquio si era addirittura concluso in tono scherzoso.*

Anche tale suindicata ipotesi investigativa è stata nella pronuncia oggetto di gravame ritenuta radicalmente inidonea a costituire una plausibile ragione del delitto per cui è processo.

Dopo aver analizzato la vicenda processuale che aveva riguardato il Mendella (il quale aveva proposto, con esito parzialmente favorevole, ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Lucca che aveva confermato un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal Gip di quella città) ed aver ritenuto che la decisione emessa, su parere contrario del dottor Scopelliti, in data 8-7-1991 (e, quindi, un mese prima del delitto) - dalla prima sezione penale della Suprema Corte- sul ricorso in questione



aveva influito in modo assai limitato sulla complessiva situazione processuale di costui (essendo state parzialmente accolte le ragioni del ricorrente in tema di congruità delle imputazioni contestategli dall' A.G. precedente ed annullata, pertanto, senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ad alcuni punti decisivi), la Corte di primo grado ha posto un triplice ordine di considerazioni a fondamento dell'adottata decisione.

Ha sostenuto, cioè, *l'inconfigurabilità logica di una qualunque utilità per il Mendella di eliminare il magistrato*, anche avuto riguardo all'esaurimento della fase processuale in cui lo stesso aveva voce in capitolo.

Ha rilevato, poi, che *da nessun elemento processuale era emerso che il Mendella o chi per lui potesse contare in Calabria su appoggi logistici o operativi*, tali da consentirgli di realizzare un eventuale proposito criminoso contro lo Scopelliti, evidenziando, infine, *quanto alla personalità del Mendella stesso*, che, al di là delle pur gravi vicende giudiziarie che lo avevano riguardato, *non vi era in atti prova di una sua presunta adesione a consorterie criminali nel senso classico del termine né di legami da lui intrattenuti con le stesse*.

Con l'impugnazione proposta le valutazioni espresse dai primi giudici sono state criticate, sostenendosi che con la decisione adottata dalla Suprema Corte nei confronti del Mendella fu *mantenuta a carico di costui la misura cautelare della custodia in carcere*; che delle *minacce* ricevute dalla vittima aveva avuto nozione anche la sorella (la quale in una conversazione telefonica del 15-12-1991 ne aveva parlato con tale



Caterina) ; che del processo Mendella lo Scopelliti aveva parlato anche con il Procuratore Generale; che superficiale doveva ritenersi la conclusione cui era pervenuta la Corte di primo grado in ordine alla mancata notizia di adesione del Mendella a consorterie criminali, essendo la stessa una *mera supposizione*, giacché nessuna indagine era stata in tal senso esperita. Era, inoltre, specificamente, richiesta la riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di escutere il *col. Santarelli* e di acquisire l'informativa a sua firma.



⇒ VITA PRIVATA DEL DOTTORE SCOPELLITI

Del tutto insignificante e priva di spessore alcuno è stata, anche, ritenuta l'ipotesi relativa alla scaturigine "privata" dell'omicidio. La stessa era nata da un'indagine svolta dal *dott. Patanè*, all'epoca dei fatti responsabile della sezione di PG presso la Procura della Repubblica di RC, consistente principalmente nella raccolta di opinioni informali provenienti da soggetti che, a vario titolo, avevano avuto modo di conoscere lo Scopelliti o di interessarsi a qualche episodio che lo riguardasse. In tale contesto il Patanè aveva, infatti, ricevuto le confidenze della signora *Maria Laura Grillo*, a cui dire l'omicidio del dott. Scopelliti era dipeso dalla relazione sentimentale che costui aveva intrattenuto con la moglie di un noto professionista villese. La Grillo aveva, però, precisato in dibattimento (udienza del 10-1-1995) che quanto da lei dichiarato era il frutto di mere congetture, prive di



qualsiasi aggancio a dati concreti e reali, e quindi, *un semplice pettegolezzo.*

Anche la sorella del magistrato, in una conversazione telefonica del 27-9-1991 (brogliaccio n°17) - intercorsa tra il n° 757041- intestato a Scopelliti Domenico ed il n° 912161- parlando con tale Giulia- si era riferita all'ipotesi suindicata quale motivo dell'omicidio, precisando, però, a sua volta, al dibattito di non essere in possesso di alcunché di significativo e concreto sulla vicenda.

Sulla scorta di tali dati è stata affermata *l'inesistenza di alcun elemento probatorio in ordine alla sussistenza della pretesa relazione, alla sua notorietà ed alla eventualità che la stessa potesse aver provocato nei soggetti interessati, anche avuto riguardo alla loro personalità, passioni distruttive tali da giustificare l'esecuzione di un delitto della portata di quello oggetto del processo.*

Tale motivazione è stata censurata dalle difese, che hanno lamentato l'incompletezza dell'analisi effettuata per omissione di valutazione di ulteriori dati probatori pur emergenti dagli atti processuali, quali la circostanza relativa al fatto che il dott. Patanè era stato sollevato dall'incarico proprio in quel lasso di tempo e quella concernente la prima domanda rivolta al collaboratore Lauro (nelle carceri dell'Aia) dal dott. De Gennaro che era stata diretta proprio ad acquisire notizie circa una causale privata dell'omicidio.

Veniva lamentata, inoltre, l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese da S.E. Sgroi il 30-3-1994 (in Palermo nel procedimento n° 3538/94 pendente nei confronti del senatore Andreotti) laddove costui aveva



reso manifeste le proprie riflessioni sulla causale dell'omicidio, chiedendosi la riapertura del dibattimento al fine di ricitare il teste o di acquisire il verbale relativo.

↔

⇒ PISTA LOCALE (INTERESSI RICONDUCIBILI
ESCLUSIVAMENTE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
REGGINA)

La Corte di primo grado, attesa la verifica della tipologia degli impegni professionali del dott. Scopelliti nel periodo che precedette la sua morte, ha ritenuto di escludere un qualsivoglia suo legame con *interessi giudiziari riconducibili in via autonoma ed esclusiva a clan o singoli esponenti della criminalità organizzata reggina*, affermando che le risultanze processuali non consentivano di sostenere che l'omicidio fosse risultato rispondente ad un interesse diretto della "ndrangheta" (*a cui appariva lecito e verosimile attribuire, invece, un ruolo nell'esecuzione concreta del delitto e nell'aver posto in essere le condizioni che consentirono il successo del programma criminoso*).

Ha rilevato, invero, al proposito l'impugnata sentenza che da parecchio tempo il dott. Scopelliti non si era occupato di vicende in cui fossero coinvolti esponenti delle cosche anzidette e che, in particolare, non aveva preso parte alla trattazione, risalente alla primavera del 1991, dei ricorsi presentati da numerosi imputati del processo noto come "Santabarbara" (*che in quel periodo rappresentava una delle più importanti vicende processuali che riguardassero il crimine reggino e*



che aveva destato l'interesse degli inquirenti in considerazione della diversa sorte che avevano avuto i ricorsi in questione, essendo stati accolti, quasi interamente, quelli proposti dagli imputati considerati legati al clan mafioso De Stefano e rigettati massicciamente, al contrario, quelli presentati dagli imputati considerati sostenitori dell'opposto schieramento facente capo al clan Imerti) .

In tale contesto sono state valutate come *completamente inattendibili* le dichiarazioni rese al PM di RC in data 13-1-1993 del collaboratore di giustizia **ROCCO NASONE** (acquisite al fascicolo del dibattimento essendosi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere all'udienza del 5-12-1994 in cui era stato citato come imputato di reato connesso), *tendenti ad accreditare la tesi per cui lo Scopelliti sarebbe morto per non aver ottemperato alla promessa di aiutare un tale **Corsaro Vincenzo**, appartenente al clan Imerti, a sfuggire all'ergastolo cui era stato condannato, promessa per la quale era stato inizialmente ricompensato con la somma di lire centomilioni.*

Più specificamente il Nasone aveva, riferito di aver ricevuto in carcere, tre o quattro mesi prima dell'omicidio, delle confidenze dal Corsaro, il quale gli aveva detto di *sperare nella Cassazione, avendo l'appoggio del dott. Carnevale e del dott. Scopelliti che avevano ricevuto ciascuno 100.000.000 di lire (ritirati dal dott. Scopelliti anche per conto del dott. Carnevale) e di aver appreso successivamente, quando avvenne il delitto, da un proprio cugino a nome **Bueti Antonio**, che mandante del delitto era stato **Imerti Antonino**.*



Precisava, ancora, il Nasone che il Bueti, il quale era custode di una villa di proprietà di tale *Capua*, sita in contrada Paci di Scilla, gli aveva riferito di aver ivi notato una sera un certo *Barresi Francesco* (di Campo Calabro) e tale *Francesco Ranieri* che ricevevano i soldi dal Capua. Aggiungeva il Nasone di aver capito che quello era stato il pagamento degli esecutori perché il Corsaro, qualche giorno prima di essere trasferito dalle carceri di Reggio, gli aveva detto, riferendosi all'omicidio Scopelliti" *avete visto che fine fanno quelli che sgarrano. Prima si prendono i soldi e poi si tirano indietro*".

Le dichiarazioni anzidette, oltre che assolutamente confliggenti con le risultanze processuali, sono state ritenute dai primi giudici oggettivamente caluniose, rilevandosi che tutti gli elementi conoscitivi acquisiti attraverso l'istruttoria dibattimentale conducevano e deponevano contro la veridicità del collaboratore.

A sostegno di tale conclusione era posta la *contraddittorietà emergente tra quanto riferito dal Nasone ed i dati probatori che dal processo erano emersi*. Così, si evidenziava che *a fronte dell'affermazione secondo cui il magistrato avrebbe accettato di agire in combutta con il presidente Carnevale non vi era in atti alcuna prova che fra costoro vi fosse stato un rapporto più intenso della semplice colleganza, e che, invece, vi era prova delle profondamente diverse posizioni tecniche sulle quali i due erano schierati*.

Veniva, infine, posto in rilievo come l'affermazione relativa alla *illecita remunerazione dello Scopelliti* era stata smentita dall'esito degli espletati accertamenti patrimoniali, che avevano dimostrato la *perfetta*



congruità del patrimonio e delle possidenze del magistrato alle sue possibilità di reddito

Anche relativamente alla operata esclusione della causale riconducibile alla c.d. pista locale con i motivi di appello si è lamentata la genericità della motivazione adottata ed il mancato approfondimento delle indagini in tal senso, rilevandosi, peraltro, (dalla difesa di Calò Giuseppe) che *le dichiarazioni del Nasone, pur dovendosi qualificare come accuse ignobili, avrebbero dovuto far riflettere, nell'ottica generale del processo, sulla circostanza relativa all'avvenuta percezione, da parte del collaboratore, di una campagna di delegittimazione del dott. Carnevale e della conseguente personale utilità per il dichiarante di coinvolgere nella stessa anche il dottore Scopelliti.*

↔

⇒ PISTA PALERMITANA

- A. CONFIGURAZIONE DEL DELITTO SCOPELLITI COME DELITTO STRATEGICO DI COSA NOSTRA
- B. VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

L'impugnata sentenza ha ritenuto che *dati essenziali desumibili complessivamente dalle dichiarazioni rese, direttamente o indirettamente, dai vari collaboratori in ordine all'omicidio in contestazione siano stati quelli relativi all'interesse che Cosa Nostra nutriva nei confronti del maxiprocesso e secondo cui la*



morte del dott. Scopelliti fu dalla stessa commissionata e voluta a cagione della circostanza che costui era stato designato, in quel procedimento, alla rappresentanza della Pubblica Accusa e si era rifiutato di prestare la benché minima collaborazione all'aggiustamento del maxi medesimo.

Ha, cioè, ritenuto la Corte di prima istanza che Cosa Nostra considerava il maxiprocesso come un problema strutturale la cui mancata soluzione avrebbe potuto comportare danni irreversibili per l'intera organizzazione;

Ardomentava che, in questa logica, era stato valutato come assolutamente necessario raccogliere la sfida lanciata dallo Stato ed attivare tutti i mezzi a disposizione per vincerla, facendo ricorso, anzitutto, a già consolidati canali d'intervento, al fine di porre in essere tutte le attività che potessero rivelarsi utili per l'aggiustamento del processo medesimo, e provvedendo, contemporaneamente, ad allargare la schiera di coloro che, per via delle specifiche funzioni rivestite, avrebbero potuto offrire un contributo apprezzabile in vista dell'obiettivo perseguito.

Si opinava, quindi, che, ritenendo Cosa Nostra di poter contare sulla favorevole giurisprudenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione, l'unico vero problema da risolvere consisteva per la stessa nel rendere possibile che quella giurisprudenza potesse essere applicata senza ostacoli da parte di chicchessia, e, dunque, in particolare, dal rappresentante della Pubblica Accusa, che, ancorché



non essenziale ai fini della decisione, avrebbe, comunque, potuto agevolare o, a seconda dei casi, turbare la serenità dei giudicanti.

Approssimandosi, dunque, il periodo in cui la Corte di Assise d'Appello di Palermo avrebbe esaurito la fase di sua competenza con il deposito della motivazione della sentenza emessa il 10-12-1990 ed essendo trapelata la notizia che il dott. Carnevale, contrariamente alle aspettative, non avrebbe presieduto il collegio e che il dott. Scopelliti ne avrebbe preso parte come Sostituto Procuratore Generale, era stata verificata la possibilità di un approccio con quest'ultimo e giacché lo stesso non aveva avuto successo si era deciso di assassinarlo.

La pronuncia impugnata ha indicato quali *criteri ermeneutici* seguiti per la valutazione dell'apporto dei collaboratori- innanzitutto- i principi enucleati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 1653 del 22-2-1993 (Marino) relativi all'ordine logico da seguire ai fini della valutazione unitaria della chiamata in correità da operarsi, come è noto, *dapprima*, attraverso la *verifica dell'attendibilità intrinseca* del collaboratore stesso, *e, solo successivamente*, mediante la *valutazione dell'attendibilità estrinseca*, e, cioè, dell'esistenza di elementi obiettivi di riscontro.

Si è richiamata, poi, all'indirizzo interpretativo (Cass, Sez. I 12-5-1992 n°1429 Genovese) secondo cui *"l'attendibilità di un chiamante in reità, anche se denegata per una parte delle sue dichiarazioni, non coinvolge necessariamente le altre parti, essendo compito del giudice verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese da uno stesso soggetto"*.



Quanto, poi, alla questione inerente i **riscontri esterni** la Corte di primo grado ha affermato che gli stessi, non predeterminati nella specie e nella quantità, *possono essere di qualsiasi tipo e natura e tratti sia da dati obiettivi (quali fatti e documenti), sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché idonei a convalidare aliunde l'attendibilità dell'accusa.*

Attese queste premesse di carattere generale, **la causale del delitto è stata, pertanto, individuata nel senso suindicato, previa valutazione delle dichiarazioni dei singoli collaboratori e della loro c.d. attendibilità intrinseca.**

ATTENDIBILITA' INTRINSECA

A proposito di quest'ultima, i primi giudici hanno richiamato la biografia giudiziaria di ognuno dei c.d. pentiti, le varie vicende processuali in cui ne era stata riconosciuta l'affidabilità ed i risultati ottenuti grazie alla loro collaborazione, facendo ricorso, in particolare, per i dichiaranti siciliani, alla sentenza n° 593/94, depositata in data 8-6-1994, con cui il Gip di Palermo, in esito a rito abbreviato, aveva riconosciuto **Salvatore Cangemi** responsabile in concorso dell'**omicidio** dell'onorevole **Salvatore Lima** (avvenuto in Palermo il 12-3-1992) .

Hanno, infine, affermato che alla luce dei suindicati elementi di valutazione *non a tutti i collaboratori potesse essere riconosciuta la medesima credibilità.*

Così **inaffidabili** sono stati ritenuti **Domenico Farina** (il quale era già stato sanzionato penalmente per comportamenti calunniosi ai danni di



un magistrato) e **Pasquale Nucera** (essendo stato quest'ultimo radicalmente smentito dai testi di risulta) .

Quanto ai collaboratori **Marino Pulito, Cesare Polifroni e Bruno Carbonaro** la Corte di primo grado, attesa l'indisponibilità di dettagliati elementi di valutazione in ordine alla loro storia personale e criminale e l'assenza, d'altro canto, di elementi precludenti il riconoscimento della loro attendibilità, ha adottato *un criterio di valutazione essenzialmente incentrato sulla congruità del contributo dagli stessi reso, sia considerato autonomamente sia rispetto alle acquisizioni probatorie aliunde raggiunte.*

Per tutti gli altri collaboratori (ad eccezione di **Cangemi Salvatore**, il quale è stato *considerato attendibile solo parzialmente*) è stato formulato, infine, un giudizio di *intrinseca attendibilità generale*, affermandosi la loro riconosciuta capacità di contribuire efficacemente alla ricostruzione della verità e definendosi gli stessi come soggetti ormai propensi alla legalità ed in possesso, per via del loro passato, di conoscenze sicuramente attinenti le vicende di criminalità organizzata.

ATTENDIBILITA' ESTRINSECA

Per quello che concerne, invece, la **VERIFICA DEI RISCONTRI ESTERNI**, l'impugnata sentenza ha affermato che le dichiarazioni dei collaboratori dovevano ritenersi aver trovato conferma nelle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e ciò, principalmente, in considerazione della *convergenza* del loro contenuto.



Si è sostenuto, infatti, che tale *convergenza* doveva essere qualificata come *prova dell'attendibilità complessiva* dell'assunto dei dichiaranti e che la medesima costituiva **riscontro idoneo** ad indirizzare nel senso della credibilità le affermazioni in questione, non sussistendo, d'altra parte, elemento alcuno *conducente a far ipotizzare che essa fosse stato il frutto di una comune macchinazione, né apparendo pensabile che ciascuno dei collaboratori (agendo in autonomia rispetto agli altri) avesse avuto la possibilità di imbastire una versione di comodo per dimostrare tesi pregiudiziali, e facendo ritenere, invece, al contrario, proprio l'esistenza di alcune divergenze ed incongruenze emergenti dal raffronto tra le varie dichiarazioni, sincero il contributo offerto da costoro.*

Proseguendo nella verifica dei c.d. **riscontri esterni** alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, si è, ancora, osservato che tali dovevano essere ritenute **le considerazioni logiche** relative:

- 1) **all'interesse generale di Cosa Nostra verso il maxiprocesso** derivante, oltre che dall'interesse personale dei soggetti ivi imputati e dalla ridotta capacità operativa dell'organizzazione conseguente alla carcerazione di numerosi affiliati, dalle conseguenze negative che il maxiprocesso sarebbe stato in grado di produrre in tema di valutazione probatoria e di riconoscimento di responsabilità;
- 2) **all'interesse specifico di Cosa Nostra verso il dott. Scopelliti**, siccome Sostituto Procuratore Generale designato a sostenere la pubblica accusa nel procedimento anzidetto.



Si richiamava, cioè, anzitutto, la circostanza relativa all'estensione quantitativa dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria in questione (nel cui novero, peraltro, erano stati ricompresi quasi tutti gli attuali imputati), affermandosi la sussistenza di un *oggettivo interesse*, oltre che dei singoli soggetti a cui carico era stato instaurato il maxiprocesso, *anche di Cosa Nostra nel suo complesso, di impedire che il giudizio si concludesse in modo negativo perché ciò avrebbe significato un drastico ridimensionamento della sua capacità strategica, militare ed operativa ed avrebbe, inoltre, costituito un gravissimo danno all'immagine dell'organizzazione medesima, giacché, da una mafia perdente nelle aule giudiziarie, sarebbe disceso un inevitabile vulnus all'alone di intimidazione diffusa di cui Cosa Nostra aveva sempre goduto.*

Si argomentava, inoltre, che l'aspetto del maxiprocesso potenzialmente più preoccupante per Cosa Nostra doveva logicamente essere ritenuto quello relativo *ai principi interpretativi che avevano guidato il pool dell'Ufficio Istruzione di Palermo* prima e, sia pure con qualche oscillazione, i giudici delle fasi di merito dopo.

Si ricordava, quindi, che in quel processo, la Corte di Assise di primo grado di Palermo aveva fatto carico ai membri della c.d. *Commissione di Cosa Nostra* degli omicidi **Dalla Chiesa, Basile, Giuliano** ed altri, considerando gli stessi come *fatti di eccezionale rilievo, consumati al fine di paralizzare la risposta dello Stato allo strapotere mafioso, dopo aver riconosciuto la completa attendibilità dei collaboratori di giustizia da cui provenivano le chiamate in reità ed in correatà, ritenendo di*



ravvisare in Cosa Nostra non una pluralità scollegata di cosche mafiose ma un'unitaria organizzazione di tipo federalistico-verticistico, articolata su strutture territoriali prefissate (corrispondenti all'ambito locale di ciascun gruppo base) fruenti di autogoverno per le questioni di esclusivo interesse, ma raggruppate verticalmente per quelle di più ampio respiro, secondo un'organizzazione gerarchica sostenuta da organi intermedi, confluenti al vertice nel direttorio unico costituito dalla Cupola o Commissione, impersonato dai rappresentanti delle più cospicue famiglie e deputate al governo generale dell'organizzazione medesima, e, perciò, all'assunzione delle più rilevanti decisioni; il tutto secondo regole di funzionamento estese anche al campo sanzionatorio, costituente un vero corpus di disciplina interna.

Nella prospettiva suindicata era fatto riferimento, ancora, alla sentenza emessa in secondo grado dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, laddove era stata sottoposta ad ampia revisione il contributo dei due principali collaboratori **Tommaso Buscetta** e **Salvatore Contorno** (dei quali erano state messe in luce reticenze e menzogne finalizzate essenzialmente a minimizzare o addirittura ad occultare gravi responsabilità personali o di gruppi di amici), assegnandosi al primo diversi gradi di attendibilità:

- *rilevante ed affidabile quanto alla descrizione generale dell'organizzazione mafiosa, alla sua articolazione funzionale nei vari gradi operativi, alla composizione personale dei vari raggruppamenti territoriali ed ai legami di vertice;*



- *abbisognevole, invece, di particolare oculatezza valutativa in relazione ai fatti di sangue ricadenti nella c.d. guerra di mafia ed alle connesse responsabilità individuali.*

Venivano, quindi, raffrontate le conclusioni delle sentenze anzidette evidenziandosi che la Corte di Assise di Appello di Palermo, pur avendo concordato con quella di primo grado quanto alla visione unitaria di Cosa Nostra, condividendone il pensiero circa l'esistenza di funzioni- di raccordo, direttive e punitive- della c.d. *Commissione o Cupola*, aveva, però, ritenuto necessario accertare la responsabilità dei componenti di tale organismo, in relazione ai delitti contro la vita, non già con mero ed automatico riferimento alla qualità da ciascuno di loro rivestita ma ricorrendo ad un accertamento concreto della personale partecipazione alla riunione deliberativa, rilevando, comunque, la preliminare necessità dell'individuazione di un interesse effettivo dell'organizzazione mafiosa nel suo complesso alla deliberazione ed esecuzione di ciascuno degli omicidi trattati nel dibattimento.

Pertanto, partendo dal presupposto che, nonostante le divergenze, anche sostanziali, tra le due pronunzie di cui si è detto, le due Corti di Assise di Palermo avevano espresso giudizi concordi sui temi fondamentali dell'unitarietà di Cosa Nostra, dell'esistenza di un organismo di vertice cui erano affidate le funzioni di maggior rilievo per la gestione degli interessi collettivi e dell'importanza del contributo dei collaboratori, l'impugnata sentenza ne deduceva *l'interesse a mettere in campo tutte le energie che valessero a sgretolare il maxiprocesso, attraverso cui, per la prima volta, era stata indirizzata l'azione*



giudiziaria verso una strada più pericolosa per l'organizzazione, diretta, cioè, alla gestione non frammentaria dei fatti di mafia e che ne consentiva una visione globale, valorizzando contributi conoscitivi prima inesistenti o insignificanti.

Nello stesso senso, e quindi come **riscontro di natura logica**, era valutata, anche, **la già citata sentenza emessa dal Gip di Palermo** nei confronti di **Salvatore Cancemi** in cui era stato affermato che l'on. Lima era morto per non aver voluto o saputo assicurare a Cosa Nostra che il rapporto di reciproca tolleranza tra Stato (o meglio di alcuni uomini investiti di funzioni statuali) e mafia sarebbe continuato così come in passato, e che, tra tutti i segnali che Cosa Nostra colse ed interpretò come sintomi del mutato atteggiamento delle Istituzioni nei suoi confronti, il più importante era stato costituito proprio dal negativo andamento del maxiprocesso nonostante le aspettative di segno contrario.

La decisione di cui si è fatta menzione veniva, infatti, considerata importante strumento di verifica delle dichiarazioni dei collaboratori evidenziandosi che:

- 1) le indagini ed il giudizio sull'omicidio Lima avevano avuto ad oggetto un fatto-reato *compiuto a soli sette mesi dal delitto Scopelliti* ed avevano, quindi, riguardato un periodo di tempo prossimo o addirittura coincidente con quello oggetto del procedimento in esame;
- 2) *in entrambi i procedimenti la tematica di fondo consisteva nella individuazione di un preciso legame tra Cosa Nostra e le sue*



aspettative in relazione al maxiprocesso da un lato, e le attività delle vittime in relazione a quello stesso processo dall'altro;

3) il Gip di Palermo aveva riconosciuto sia *l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti* (desumibile dalla storia personale di ciascuno) sia *l'attendibilità estrinseca degli stessi*, traendo quest'ultima dall'inequivocabile convergenza delle versioni rese e dall'omogeneità della ricostruzione dei fatti resa possibile dalle dichiarazioni medesime, concludendo che **“l'omicidio dell'on. Lima era stato deliberato ed attuato dalla Commissione Provinciale di Cosa Nostra quale prima e specifica espressione di una strategia dell'organizzazione, volta all'intimidazione generale delle istituzioni politiche e giudiziarie”**.





**MOTIVI DI APPELLO RELATIVI ALL'ATTENDIBILITA'
COMPLESSIVA DEI COLLABORATORI IN ORDINE
ALL'AFFERMATO INTERESSE GENERALE DI COSA NOSTRA
ALLE SORTI DEL MAXIPROCESSO.**

Con le articolate impugnazioni proposte da tutti gli imputati si è lamentato, innanzitutto, che, con la motivazione adottata, invece di rendere esplicito il proprio logico *modus operandi*, la Corte di primo grado aveva, *soltanto, posto in essere il tentativo di spiegazione di un postulato*, utilizzando le dichiarazioni dei collaboratori per la ricostruzione impossibile di un risultato già acquisito sotto forma di teorema e di assioma e colmando la carenza del riscontro attraverso l'anteposizione della premessa secondo la quale l'omicidio era avvenuto per decisione e mandato di Cosa Nostra alla dovuta verifica del dato in questione;

che, inoltre, *il giudizio di attendibilità intrinseca dei collaboratori era stato inaccettabilmente mutuato da quello formulato nei confronti degli stessi in altri procedimenti*, senza che la credibilità dei dichiaranti venisse commisurata in forza dei principi generali della genuinità, specificità, spontaneità, disinteresse, costanza e coerenza e senza che venisse curata la definizione psicologica di ciascuno di essi nonché delle ragioni e della portata del c.d. pentimento;



che dalla somma dei contributi processuali dei collaboranti era stata formulata una *“opinio delicti positiva”*, la quale, non aveva, però, tenuto conto della *mancanza di veri riscontri estrinseci alle dichiarazioni anzidette*, sanando, con inammissibile inversione argomentativa, l'assenza di questi ultimi attraverso l'utilizzo del principio relativo alla *convergenza del molteplice*.

Si evidenziava, ancora, che, la decisione impugnata aveva operato, in chiave logico-causale, *un legame probatorio tra la pendenza del c.d. maxiprocesso e la morte del dott. Scopelliti*, utilizzando in tal senso tutte le dichiarazioni che, intervenute temporalmente solo dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio, in via deduttiva o de relato, avevano fatto riferimento all'indicato preteso interesse di Cosa Nostra alle sorti del medesimo, senza tener conto della circostanza relativa alla notorietà del dato relativo, conseguente all'avvenuta pubblicazione, ripetuta nel tempo, di notizie di stampa in tal senso riferenti e di quella concernente il fatto che tutti i collaboratori avevano, pertanto, riportato soltanto voci correnti di pubblico, immeritevoli, come tali, di trovare spazio nel processo penale (tant'è che nessuno degli stessi aveva saputo riferire, con ragionevole certezza, in ordine alla fase preparatoria dell'omicidio) *e costituendo le dichiarazioni in questione, semplicemente, una somma di indicazioni non univoche né chiare e tali da non investire in maniera certa il fatto delittuoso nella sua origine decisionale, nella sua preparazione e nella sua esecuzione*.



Si è affermato, cioè, che, in buona sostanza, i collaboratori non avevano fatto altro che cercare di accreditare la versione ufficiale e prediletta dagli inquirenti.

Ci si doleva, ancora, dell'avvenuta valorizzazione della sentenza emessa, in esito a rito abbreviato, dal Gip di Palermo in data 8-6-1994 nei confronti di Cancemi Salvatore relativamente all'omicidio Lima, cui i giudici di primo grado avevano, come si è visto, attribuito valenza di strumento di verifica delle dichiarazioni dei collaboratori, rilevandosi che comunque (a prescindere dalla considerazione che nessun ingresso avrebbero dovuto avere in processo le conclusioni che la sentenza impugnata aveva tratto da un pronunciato non definitivo anche nei confronti di soggetti estranei a quel giudizio) la stessa era stata annullata e che il giudizio di primo grado a carico del Cancemi medesimo era stato riunito al processo Lima, chiedendosi la riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di produrre la documentazione relativa.

La motivazione della sentenza di primo grado è stata, poi, censurata anche sotto il diverso ulteriore profilo relativo alla *dedotta errata individuazione dell'interesse di Cosa Nostra al delitto*, osservandosi che lo stesso avrebbe dovuto essere ritenuto logicamente *inesistente* in considerazione del fatto che la decisione di uccidere il dottor Scopelliti sarebbe stata un *atto suicida* perché avrebbe, in ipotesi, cagionato l'interruzione di qualsiasi "*aggiustamento*" del maxiprocesso, speranza, peraltro, questa, da ritenersi, in tale ottica, essere stata nutrita sino al momento (gennaio 1992) della pronuncia della sentenza della



Suprema Corte, che era stata, infatti, anteriore all'uccisione dell'on. Lima, avvenuta a distanza di due mesi dalla definizione dello stesso. Era sottolineato, inoltre, che l'impostazione motiva della sentenza di appello del c.d. maxiprocesso non avrebbe potuto, razionalmente, essere ritenuta da Cosa Nostra tale da dover essere contrastata in via totale, atteso che *con la decisione in questione era stato rovesciato il c.d. teorema Buscetta e si era affermata la necessità di un nesso probatorio diretto tra delitto, esecutori e mandanti ai fini della declaratoria di colpevolezza dei componenti la Commissione Centrale dell'organizzazione.*

◆ INTERESSE SPECIFICO DI COSA NOSTRA VERSO IL DOTTORE SCOPELLITI

Sotto ponendo a verifica quella che è stata ritenuta la seconda risultanza complessiva dei collaboratori di giustizia e, cioè, quella per cui la morte del dottore Scopelliti, voluta e commissionata da Cosa nostra, era stata causata dalla sua designazione quale rappresentante della pubblica accusa nel maxiprocesso e dal suo rifiuto di prestare la benché minima collaborazione all'"aggiustamento" dello stesso, la sentenza impugnata ha ritenuto che le rivelazioni in tal senso rese avessero trovato importanti ed inequivocabili conferme dibattimentali ed ha valutato come acquisizioni probatorie che hanno consentito di dare sostanza e credibilità all'assunto dei collaboratori:



- 1) *la ricostruzione delle vicende organizzative inerenti il maxiprocesso e l'individuazione dei soggetti chiamati ad esercitarvi funzioni giudiziarie;*
- 2) *le caratteristiche professionali del dottore Scopelliti e la sua posizione rispetto alla giurisprudenza della prima sezione penale della Corte di cassazione;*
- 3) *le caratteristiche relazionali del dottore Scopelliti e la percezione esterna delle stesse;*
- 4) *le condizioni psicologiche del magistrato nel periodo precedente la morte;*
- 5) *i dati di genericità dell'omicidio, le caratteristiche generali dello stesso e del contesto in cui il delitto è avvenuto.*

Hanno sostenuto, invero, i primi giudici che le risultanze processuali consentivano di affermare, in sintonia con le indicazioni dei collaboratori, certamente ed incontrovertibilmente, che:

- A. **il dottore Scopelliti era stato investito del compito di rappresentare la pubblica accusa nel maxiprocesso nel mese di luglio 1991;**
- B. **quando ciò era avvenuto, il dottore Carnevale, presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione (alla quale, in virtù dei criteri di ripartizione degli affari tra le varie sezioni penali- vigenti all'epoca dei fatti- il giudizio avrebbe dovuto necessariamente essere assegnato), a seguito delle vicende relative alla nota polemica nata dalla discrasia esistente tra i principi interpretativi adottati dai giudici di merito che si occupavano di processi di criminalità organizzata e quelli diversi applicati dalla sezione da lui presieduta, cui era demandata in esclusiva la trattazione di tali tematiche, aveva già (in**



una riunione tenutasi tra i magistrati della sezione anzidetta nel mese di maggio 1991) annunciato che *sarebbe stato sostituito dal dottore Pasquale Molinari e che gli altri componenti del collegio sarebbero stati i consiglieri Buogo, Pompa, Schiavotti e Papadia;*

C. tale decisione era stata immediatamente comunicata al Presidente Brancaccio e, pertanto, a partire dal maggio 1991 la suindicata sostituzione era nella *consapevolezza generale;*

D. dalle deposizioni rese dal dott. Bartolomeo **Lombardi**, all'epoca dei fatti Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione e delegato alla designazione dei sostituti procuratori generali per le udienze penali nonché dal dott. Vittorio Sgroi- al tempo Procuratore Generale presso la Corte Suprema -era emerso, infatti, che, essendo pervenuti da Palermo gli atti del maxiprocesso *nell'ultima decade di luglio, il dott. Scopelliti era stato officiosamente investito dell'incarico di PG d'udienza e che la notizia si era diffusa rapidamente sebbene si fosse tentato di mantenerla riservata.*

La decisione gravata si è soffermata, inoltre, ad analizzare la **personalità della vittima e la percezione che di tale personalità si aveva all'esterno**, valutando le stesse come elementi indubbi ed oggettivi che conducevano ad una ricostruzione del fatto combaciante con le affermazioni dei collaboratori.

Ha rilevato, dunque, la Corte di primo grado che lo Scopelliti era noto come magistrato di altissimo livello per competenza e rigore professionale, schierato su posizioni interpretative in ordine alla *valutazione probatoria dei fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso*



alquanto distanti da quelli adottati dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione.

Erano citate, al proposito, le richieste di rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati formulate dal dott. Scopelliti nei procedimenti relativi **all'omicidio del capitano dei CC Basile ed alla strage compiuta sul treno rapido 904** all'interno della stazione di S. Maria Novella (conclusi con decisione di annullamento) nonché le conclusioni difformi rispetto a quello che sarebbe stato l'esito del giudizio nel procedimento avente ad oggetto l'uccisione del magistrato **Rocco Chinnici**

A sostegno ulteriore dell'affermazione relativa al fatto che il dott. Scopelliti non apparteneva alla stessa corrente di pensiero dei magistrati della prima sezione, era posta, ancora la deposizione resa da tale **Paola Pampana**, la quale aveva affermato che il magistrato, suo amico di vecchia data, nel corso di un colloquio avvenuto nel 1991 e riguardante un processo appena celebrato in Cassazione conclusosi con l'annullamento della sentenza di merito, le aveva chiaramente manifestato *la propria rabbia e la propria delusione*.

Ritenevano, inoltre, i primi giudici che le osservazioni anzidette non potessero, neppure, ritenersi inficiate dalla constatazione dell'atteggiamento che lo Scopelliti aveva tenuto *in più di un convegno difendendo l'immagine della Corte di Cassazione ed anche l'operato della prima sezione* e ciò avuto riguardo *all'alto senso istituzionale* che lo aveva sempre caratterizzato che rendeva impensabile, da parte sua,



un comportamento differente da quello mantenuto in contesti diversi dalle aule di giustizia.

Sostenevano, poi, che dal dibattimento (ed, in particolare, dalle testimonianze dei familiari e degli amici) erano emersi ulteriori aspetti degni di nota (e, del pari, confermativi dell'assunto dei collaboratori) relativi alle **caratteristiche relazionali del dott. Scopelliti**, essendo risultato, con chiarezza, che il magistrato, soprattutto nella sua terra d'origine, era noto come persona non assolutamente impenetrabile, cui si poteva accedere agevolmente ed a cui non era impossibile chiedere degli interessamenti., soggetto, quindi, non pregiudizialmente ostile con cui era possibile quantomeno discutere, pur precisandosi l'inesistenza di alcun dato da cui fosse possibile desumere che tale attitudine caratteriale al contatto umano fosse mai travalicata in comportamenti men che leciti.

In tale ottica era valutata, invero, pure, la dichiarazione del collaboratore **Giuseppe Scopelliti** (udienza del 26-4-1996: *"Il giudice Scopelliti non si toccava mai e poi mai, perché era risaputo che era molto vicino, non vorrei offendere la memoria del giudice Scopelliti, cioè se non volevano i Garonfolo il giudice non si toccava"*) .

Veniva, infine, evidenziato che, fin dal momento della designazione a PG d'udienza nel maxiprocesso, la vittima aveva manifestato palesemente e con sempre maggiore intensità *timori per la propria incolumità personale, collegandoli, altrettanto chiaramente, al delicato compito affidatogli.*



Le deposizioni rese in tal senso dai i testi *Gino Cirulli, Romano Velardi, Lucia Canonaco, Anna Rodinò Toscano, Alessandra Simone, Angelo Calveri, Grazia Lo Faro, Anna Maria Sgrò ed Antonietta Scopelliti* sono state ritenute completamente attendibili in considerazione della pluralità dei soggetti dichiaranti, della loro appartenenza a cerchie differenti e non in contatto tra loro (trattandosi di familiari, amici romani, amici reggini, collaboratori o semplici conoscenti) e dell'inesistenza di ragioni tali da indurli al mendacio.

La prova relativa al fatto che i timori nutriti dal magistrato non fossero stati, poi, generici ma avessero avuto effettiva ragion d'essere (nel senso che egli era venuto in possesso di elementi tali da indurlo a pensare che la sua vita era in pericolo e che tale pericolo scaturiva direttamente dall'^{l'}avvenuta designazione alla trattazione del maxiprocesso) è stata tratta dalla Corte di primo grado dalla riflessione concernente *la non particolare impressionabilità del dottore Scopelliti, quale desumibile dall'andamento della sua carriera (avendo scelto sempre di stare in prima linea) e dall'episodio delle minacce legate al ricorso Mendella (che egli, come si è visto, aveva razionalmente sminuito).*

L'impugnata sentenza ha ritenuto, da ultimo, che il fatto delittuoso, oggettivamente considerato, doveva decisamente essere configurato **come una manifestazione di criminalità di tipo mafioso, essendo stato eseguito da gente esperta, con tecniche e mezzi simili a quelli normalmente adoperati in delitti mafiosi, con fredda determinazione**



finalistica, in una zona a controllo mafioso e godendo dell'omertà che è dato riscontrare nei fatti di mafia.

Ha, inoltre, svolto una serie di considerazioni in ordine ai **dati di generica** desumibili dalle modalità di esecuzione del delitto, ponendo in rilievo *l'estrema modestia delle tracce lasciate dagli autori* (essendo stati rinvenuti sul luogo dell'evento soltanto una porzione di borra per cartuccia cal. 12 e quattro pallettoni) ed evidenziando che dalla perizia balistica effettuata dal dott. Lopez e dal giudizio espresso sulle mere nozioni di esperienza dal dott. Speranza (dirigente della Squadra Mobile di RC) era risultato che *l'arma usata era stata, verosimilmente, un'arma a canne mozze* e che, dall'esame congiunto delle risultanze balistiche e medico-legali, era emerso che *la vittima era stata raggiunta da due colpi e che già il primo era stato sufficiente a causarne la morte.*

Quanto, poi, ai mezzi di locomozione impiegati dagli assassini, i giudici di prime cure, dato atto dell'inesistenza di alcuna certezza investigativa, hanno ritenuto, comunque, verosimile che i killers avessero agito a bordo di una *motovettura*, argomentando che l'uso di tale mezzo appariva meglio conciliabile con l'esigenza di occultamento dei tratti somatici degli autori (consentendo ed anzi rendendo naturale l'uso dei caschi); che l'accertato uso di un fucile si adattava assai meglio ad una moto che non ad un'auto (poiché la presenza di un abitacolo provoca impaccio e ritarda le operazioni di sparo); che la moto consentiva, infine, una facilità di manovra sicuramente superiore a quella di una vettura.



Ricostruendo la dinamica del delitto hanno affermato, da ultimo, che *la BMW dello Scopelliti, allorché scattò l'agguato, era stata raggiunta ed affiancata (o meglio leggermente superata per come desumibile dalla direzione del primo colpo da avanti verso dietro) da una moto con a bordo due persone (essendo inimmaginabile che l'esecuzione del delitto fosse stata opera di un solo soggetto che, contemporaneamente, avrebbe dovuto guidare il mezzo, imbracciare il fucile e sparare).*

Hanno concluso, poi, la disamina suindicata sottolineando, quanto alle *caratteristiche generali dell'omicidio e del contesto in cui lo stesso era maturato*, che nonostante la capillare ricerca effettuata e nonostante l'ora pomeridiana, *nessun teste oculare era stato individuato* ed osservando che dal dibattimento era emerso che *l'area di Campo Calabro, similmente a quanto avviene nella gran parte delle contrade reggine, è soggetta all'influenza di organizzazioni criminali fortemente radicate nel territorio* e, più specificamente, che in tale zona agiscono due raggruppamenti di tale natura facenti capo alle *famiglie Garonfolo e Ranieri*.

Su tali ritenuti capisaldi la pronunzia oggetto di gravame ha ribadito il convincimento che Cosa Nostra, inizialmente alquanto serena sull'esito del maxiprocesso per via delle rassicuranti promesse fatte dai suoi fiancheggiatori ed anche sulla base della tranquillante giurisprudenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione, aveva iniziato a nutrire dubbi sull'effettivo andamento della vicenda allorquando si resero manifesti alcuni segnali ritenuti inquietanti, quali, appunto,



d'udienza del dott. Scopelliti; aveva ritenuto, allora, necessario intervenire su quest'ultimo per spronarlo ad un atteggiamento più morbido e tale da non rendere difficile al collegio giudicante emettere una sentenza favorevole o, comunque, non eccessivamente punitiva.

Il tentativo di approccio era stato, così, secondo i primi giudici, portato avanti attraverso la collaborazione di esponenti della criminalità organizzata reggina, era stato protratto fino a pochissimo tempo prima del delitto ma non aveva sortito l'effetto sperato, nonostante fosse stato usato ogni mezzo per vincere le resistenze del dott. Scopelliti sia offrendogli consistenti somme di denaro sia minacciandolo.

Si era reso, così, necessario uccidere il magistrato la cui morte sarebbe dovuta servire ad una serie di scopi.

- Anzitutto, ad evitare che costui, una volta rifiutate le offerte rivoltegli, denunciasse i suoi interlocutori.*
- Ancora, a far decorrere i termini massimi di custodia cautelare (la cui perenzione sarebbe maturata il 10-12-1991) prima che si arrivasse alla definizione del giudizio.*
- Infine a rimuovere l'uomo che, a causa del suo rifiuto, era diventato ormai solo un ingombro ed a rendere possibile la realizzazione di piani e strade diverse per l'ottenimento dello scopo prefisso.*
- La decisione di eliminare il magistrato era stata, quindi, trasmessa agli "amici" reggini con la richiesta di provvedere essi stessi all'organizzazione del programma criminoso ed alla sua materiale esecuzione.*



La sentenza impugnata ha ribadito ulteriormente il proprio convincimento in ordine alla perfetta rispondenza tra il racconto dei collaboratori e la ricostruzione oggettiva delle acquisizioni dibattimentale, segnalando, anche, che la realizzazione di un delitto eccellente quale quello in esame -del quale era facilmente prevedibile, da parte delle cosche reggine, il dannoso *effetto di risonanza* in termini di controllo istituzionale sul territorio- non avrebbe potuto essere consumato senza il **preliminare consenso e la fattiva collaborazione della criminalità locale** ed ha ritenuto, inoltre, essere emersi dal dibattimento (dalle concordi dichiarazioni di numerosi collaboratori) sicuri elementi di prova attestanti *l'esistenza di consolidati rapporti tra Cosa Nostra e 'Ndrangheta*.

↔

◆ **MOTIVI DI APPELLO RELATIVI AL RITENUTO INTERESSE SPECIFICO DI COSA NOSTRA VERSO IL DOTTORE SCOPELLITI**

I motivi di appello proposti a confutazione della affermata esistenza dell'indicato interesse specifico di Cosa Nostra verso il dottore Scopelliti sono stati articolati sotto diverse angolazioni e prospettive e possono sinteticamente enunciarsi:

1. nella dedotta influenza della Procura generale sulla decisione della Suprema Corte in ordine al maxiprocesso;
2. nella dedotta illogicità della scelta dei tempi di consumazione del delitto;



3. nell'asserita inconciliabilità del comportamento del magistrato negli ultimi giorni di vita rispetto all'affermata ricezione da parte dello stesso di gravi minacce;
4. nella dedotta contraddizione emergente dalla ricostruzione globale dei fatti, quale risultante dalle dichiarazioni dei collaboratori -secondo cui i tentativi di approccio posti in essere da Cosa Nostra nei confronti del magistrato furono attuati in periodi di tempo precedenti la designazione dello stesso a PG nel maxiprocesso - e le dichiarazioni testimoniali relative all'epoca della designazione medesima.

Si sono chiesti, cioè, i difensori a cosa sarebbe potuta servire l'uccisione del dott. Scopelliti, dato che costui, nella sua veste di rappresentante della Procura Generale, non era, ovviamente, investito di alcun potere decisionale in relazione al maxiprocesso ed atteso che, pertanto, non sarebbe stato ragionevole pensare che la sua uccisione avrebbe potuto mutare alcunché nel giudizio relativo.

Non è stata, quindi, ritenuta appagante la motivazione svolta sul punto nell'impugnata sentenza laddove si è affermato che l'indicata argomentazione logica, pur perfettamente congrua per qualsiasi operatore di diritto, non poteva, invece, essere ritenuta tale per Cosa Nostra, ai cui occhi poteva certamente bastare, per giustificare la morte del magistrato, che la stessa agevolasse l'emissione di una sentenza favorevole, avuto riguardo, anche, al fatto che, del resto, l'organizzazione mafiosa, aveva più volte ucciso non in vista di un



obiettivo immediato e concreto ma per perseguire finalità preventive o repressive slegate dall'utilità del momento.

Si è affermato, ancora, da parte delle difese, che la Corte di primo grado era caduta sul terreno dell'ovvietà e del notorio, dimenticando, peraltro, che la posizione di contrasto rispetto alle decisioni della Suprema Corte assunta dal dott. Scopelliti nella trattazione dei ricorsi concernenti i processi relativi all'omicidio del capitano Basile o alla strage della stazione di Firenze avrebbe potuto essere ritenuta significativa in senso accusatorio solo ove fosse stata accompagnata dall'accertamento di una posizione diversa da parte di altri componenti dell'ufficio di Procura Generale disposti ad esprimere richieste in sintonia con la giurisprudenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione.

E' stato osservato, ancora, che se Cosa Nostra fosse stata l'effettiva ispiratrice del delitto avrebbe curato di realizzarlo in prossimità della data di celebrazione del giudizio così da ottenere il massimo vantaggio, anche ai fini della scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, dai ritardi e dai disagi organizzativi che inevitabilmente sarebbero seguiti alla scomparsa del magistrato, sostenendosi che, invece, il fatto che l'omicidio fosse stato commesso agli inizi di agosto, quando ancora mancavano quattro mesi alla discussione dei ricorsi in Cassazione ed era, quindi, agevole provvedere alla sostituzione del PG d'udienza, dimostrava l'inesistenza di legami tra il fatto delittuoso e l'organizzazione criminosa (La pronuncia oggetto di gravame ha, al proposito espresso il



convincimento che l'omicidio fu programmato ed eseguito nella terra d'origine del magistrato e durante il suo periodo feriale, oltre che per la possibilità di godere di appoggi logistici, operativi ed ambientali che altrove non avrebbero potuto esserci, anche perché, per come risultato dall'istruttoria dibattimentale, nel periodo di tempo trascorso in Calabria lo Scopelliti non adottava alcuna precauzione, non essendo sottoposto ad alcuna forma di sorveglianza, si muoveva secondo ritmi abitudinari ed era avvicicabile con facilità da chiunque, mentre una volta tornato nella capitale avrebbe ripreso ad usufruire dei servizi di tutela predisposti per lui (**era assegnatario di una vettura blindata**) e per l'immobile in cui risiedeva (presso cui era stato installato, anche a causa della presenza del dott. Maccanico, **un posto fisso di controllo**).

E' stata, poi, oggetto di doglianza specifica la dedotta **incongruenza** dell'atteggiamento che il magistrato mantenne negli ultimi giorni di vita a fronte dello stato di tensione ed angoscia in cui, secondo la sentenza impugnata, costui versava a causa di eventi esterni legati al maxiprocesso.

Con l'interposto gravame si è, invero, sostenuto non esservi dubbio che il dott. Scopelliti fosse tornato a Campo Calabro per le ferie estive assolutamente **sereno** e che, contrariamente all'assunto dei primi giudici (i quali avevano affermato che la vittima era stata conscia della sua possibile avvenuta condanna a morte ed aveva, quindi, vissuto i suoi ultimi giorni nel panico) **avrebbe** dovuto ritenersi che **sereno** egli si fosse mantenuto anche **successivamente**, giacché aveva



continuato tranquillamente a mantenere invariate le proprie abitudini ed i propri ritmi di vita, aveva ommesso di formulare alcuna richiesta di protezione, di denunciare le ipotizzate minacce o di rivelare alle persone più vicine, a futura memoria, particolari utili ad individuare gli esatti termini della vicenda di cui sarebbe stato protagonista, a dire della Corte di primo grado, così del tutto illogicamente andando incontro senza opporre resistenza alcuna ad un destino ineluttabile.

Si affermava, dunque, che, pertanto, si sarebbe dovuto logicamente ritenere *che nessuna minaccia di morte avesse ricevuto e che tutte le deposizioni rese dagli amici e parenti della vittima relative alle forti preoccupazioni nutrite e manifestate dal dott. Scopelliti prima e durante la sua permanenza in Calabria avrebbero dovuto essere valutate come **evidente frutto di suggestione dei testi***, i quali avevano recepito, più o meno consciamente, la motivazione dell'omicidio già indicata la notte stessa del delitto e le conseguenti notizie diffuse dalla stampa e dalle televisioni locali.

Per completezza di esposizione, va ricordato che nella sentenza impugnata il mantenimento delle abitudini comportamentali da parte delle vittima è stato, da una parte, ricollegato alla **particolare complessità della personalità** del magistrato -che, dalle testimonianze rese dalle persone che meglio lo avevano conosciuto, era risultato essere un uomo particolarmente riservato, normalmente incline a tenere distinta la sfera professionale da quella privata al probabile scopo di preservare da ogni preoccupazione le persone care- e, dall'altra, alla **volontà di non ammettere di non essere riuscito ad**



impedire ad ambienti mafiosi di contattarlo, così come emerso dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori (cfr.p.163 sentenza primo grado) e ciò pur nella consapevolezza di non aver comunque compiuto alcun gesto contrario ai suoi doveri .

Quanto, ancora, ai suindicati **tentativi di approccio messi in essere da Cosa Nostra nei confronti del dott. Scopelliti** si è lamentata la palese contraddizione della ricostruzione globale dei fatti consentita dai collaboratori, evidenziando lo **scarto temporale** tra il periodo in cui era avvenuta la designazione di quest'ultimo quale PG d'udienza (collocabile, come si è visto, nell'ultimo periodo di Luglio 1991) e le affermazioni di alcuni di costoro (e, precisamente, di *Marino Pulito, Gaetano Costa, Giacomo Lauro e Gaspare Mutolo*- cfr sentenza I grado pag. 166) da cui era dato desumere, invece, che l'interesse mafioso nei suoi confronti ed i conseguenti tentativi di avvicinamento erano maturati ben prima di Luglio, chiedendosi **come fosse stato possibile per Cosa Nostra pensare al magistrato quando non vi era ancora alcun legame tra lo stesso ed il maxiprocesso**.

Tale contrasto è stato qualificato dalla pronuncia gravata come *meramente apparente* alla luce della considerazione relativa all'impossibilità logica di fare esclusivo riferimento al dato formale rappresentato dalla designazione ufficiosa del dott. Scopelliti- sicuramente risalente al Luglio 1991-e dovendo, invece, riferirsi alla figura del giudice non già nella sua veste di PG nel maxiprocesso ma *quale autorevole esponente degli ambienti magistratuali della Cassazione*, nel senso che il prestigio di cui la vittima godeva e le sue



note buone relazioni con numerosi altri giudici della Corte Suprema ben avevano potuto indurre Cosa Nostra, e per essa i suoi referenti reggini, ad individuarlo come possibile interlocutore prima ed a prescindere dalla sua entrata in scena nel maxiprocesso.

La ricostruzione del fatto operata dai primi giudici ed, in particolare, la descrizione del dott. Scopelliti quale *"giudice cui negli ambienti delinquenziali reggini si pensava di poter accedere in modo agevole"* è stata, inoltre, criticata osservandosi che la stessa non poteva essere definita che **una semplice congettura** estranea a tutti i riscontri processuali e che anche l'ipotesi, non supportata da alcunché, **di un incontro del magistrato con emissari mafiosi era da considerarsi un dato meramente progettuale**, ingenerosamente denso, peraltro, di ombre inquietanti sulla figura della vittima.

◆ **MOTIVI DI APPELLO RELATIVI AGLI ELEMENTI DI PROVA
GENERICA**

Anche la ricostruzione della dinamica del delitto delineata nell'impugnata sentenza ha trovato censura nei motivi di gravame essendosi sostenuto negli stessi che l'omicidio ebbe **modalità del tutto diverse da quelle descritte dalla Corte di Assise di prima istanza**.

E' stato, cioè, dedotto che impensabile appariva che i colpi fossero partiti da una "motovettura", con due persone a bordo, che avrebbe superato in salita la BMW del magistrato, così come avevano, invece, ritenuto i primi giudici, recependo senza vaglio critico alcuno le



dichiarazioni del collaboratore **Barreca**, il quale aveva, tra l'altro, affermato che i killers si erano serviti di una moto che aveva affiancato l'auto del dott. Scopelliti e che la moto in questione era stata, poi, assieme all'arma usata, interrata nel greto di un torrente.

Era, invero, evidenziato che tale versione avrebbe potuto essere accreditata solo facendo riferimento ad un mezzo di grossa cilindrata e potenza, ponendosi in rilievo che, però, ove avesse posseduto le caratteristiche indicate, la moto in questione avrebbe, certamente, destato l'attenzione del conducente la BMW, il quale non avrebbe avuto difficoltà (essendo stati i colpi sparati da brevissima distanza) a sterzare a sinistra buttandola in terra, e che, pertanto, avrebbe dovuto piuttosto ipotizzarsi che **la corsa dell'auto del magistrato fosse stata rallentata da un ostacolo** (sostenendosi che, secondo il consulente Lopez, non era improbabile che il giudice si fosse fermato) **oppure da una persona**, probabilmente conosciuta dallo Scopelliti, che, mimetizzando il fucile, lo aveva indotto a rallentare la corsa (che era stata, quindi, accelerata solo con un movimento reattivo del piede, dopo che la vittima aveva già ricevuto il primo colpo) .

Veniva chiesta, quindi, la riapertura del dibattimento per l'espletamento di una *perizia tecnica sui frammenti di altre auto ritrovati sul luogo del delitto* e repertati dalla Polizia stradale *nonché al fine di individuare i soggetti che avevano partecipato ai primi rilievi* onde acclarare il motivo per cui non era stata effettuata alcuna relazione tecnica diretta ad accertare, anche con l'intervento dei tecnici delle case produttrici, il tipo di vetture coinvolte nell'impatto che presumibilmente aveva preceduto il



delitto (relativamente alla suindicata specifica istanza questa Corte si è pronunciata con ordinanza al cui contenuto qui ci si richiama integralmente)



- ◆ RITENUTA UNITARIETA' DI COSA NOSTRA
- ◆ ATTRIBUIBILITA' ALL'ORGANISMO DI VERTICE DELLA STESSA, DENOMINATO "COMMISSIONE" O "CUPOLA", DEI DELITTI RISPONDENTI AGLI INTERESSI STRATEGICI DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE MAFIOSA
- ◆ CONFIGURABILITA' DELL'OMICIDIO SCOPELLITI COME OMICIDIO DI TAL GENERE E SUA ATTRIBUIBILITA' ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PALERMITANA

Ulteriori temi generali di fondo su cui la sentenza impugnata si è trattenuta sviluppando la motivazione sono quelli concernenti la ritenuta configurazione del delitto Scopelliti quale delitto strategico di Cosa Nostra.

Facendo proprie le conclusioni di numerose pronunce giudiziarie definitive (prima tra tutte proprio la sentenza n°80/1992 che concluse il maxiprocesso) ed attribuendo, altresì, credibilità alle dichiarazioni dei collaboratori (*Buscetta, Marino Mannoia, Contorno, Mutolo, Cangemi, Messina, Marchese, Drago, Di Maggio* e di altri ancora), i giudici di primo grado hanno, invero, innanzitutto, accolto il **principio della sostanziale unitarietà di Cosa Nostra Palermitana** e dell'esistenza al



suo interno di una struttura gerarchica di tipo piramidale al cui vertice è posto un organismo denominato *Cupola* o *Commissione Provinciale*, che costituisce il *centro decisionale ultimo dei delitti rispondenti agli interessi dell'intera organizzazione mafiosa ed- in particolare- di quelli che, riguardando esponenti di rilievo delle istituzioni, possono destare eccessivo clamore, richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e determinare l'insorgere di gravi reazioni da parte dell'ordinamento statale refluenti a danno di tutti i componenti dell'organizzazione medesima.*

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'omicidio Scopelliti è stato, quindi, ricondotto nell'alveo indicato, ponendosene in rilievo l'elevata valenza simbolica (colma di significati comunicanti e di possibili ricadute interne ed esterne) e sottolineandosi, anche, che le specificità dello stesso -legate al diretto coinvolgimento del magistrato con il maxiprocesso- erano di tenore tale da rendere ancora più evidente ed immediato il collegamento dell'omicidio con l'interesse generale di Cosa Nostra e, quindi, **la sua riconducibilità alle funzioni tutorie proprie del suo organismo di vertice**, intendendosi per tale, appunto, la Commissione Provinciale Palermitana.

La Corte di primo grado ha, infatti, valutando le dichiarazioni offerte dai collaboratori in ordine alla struttura ed alla articolazione dell'organizzazione mafiosa, opinato che, pur sembrando indiscutibile che Cosa Nostra, per via delle sua sicura ramificazione sulla maggior parte del territorio siciliano e, al contempo, della sua tendenza all'unitarietà, sia *dotata di organismi interprovinciali o regionali* (sulla cui



composizione i collaboratori avevano variamente riferito) in grado di consentire collegamenti e sinergie tra le diverse componenti dislocate nelle singole province, *purtuttavia non poteva essere revocata in dubbio la circostanza relativa alla sostanziale supremazia dei palermitani ed alla loro stringente influenza non solo sugli interna corporis del loro territorio ma anche sugli affari delle altre zone e che, conseguentemente, appariva lecito pensare che questo possibile e verosimilmente esistito organismo interprovinciale o regionale sia stato, oltre che uno strumento per usufruire di aggiornate informazioni sulle dinamiche criminali in atto nelle zone periferiche ed un mezzo per assicurarsi l'appoggio dei potenti ras locali e dei loro referenti calabresi, essenzialmente una cassa di risonanza, per l'intera isola, delle decisioni prese a Palermo.*



◆ MOTIVI DI APPELLO RELATIVI ALLA RITENUTA RESPONSABILITA' GENERALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PALERMITANA

Con i motivi di appello specificamente proposti avverso la ritenuta responsabilità per così dire "generale" della Commissione Provinciale Palermitana è stato sostanzialmente dedotto che l'impugnata sentenza è erroneamente pervenuta all'affermazione di responsabilità della *Cupola*, pur mancando, assolutamente, in atti la prova in ordine al mandato di omicidio, e, quindi, all'inequivoco collegamento logico tra



"*voluntas necandi*", decisione e realizzazione, considerati, anche, i tempi ristrettissimi in cui si sarebbero svolti i fatti secondo la ricostruzione operata.

E' stato dedotto, altresì, che la decisione appellata si è limitata a postulare, avvalendosi dell'esame generico e frammentario delle dichiarazioni dei collaboratori, che l'omicidio in esame, rientrando tra quelli c.d. "*eccellenti*" non potè non essere deciso che dall'intera Commissione, omettendo di motivare in ordine al come, al quando ed al dove la stessa avesse deliberato in tal senso ed alle modalità di affidamento dell'incarico.

Hanno evidenziato a tale ultimo proposito le difese che le dichiarazioni rese dal collaboratore **Nucera Pasquale** avrebbero dovuto non soltanto essere, così come in effetti era avvenuto, respinte dalla Corte di primo grado a seguito dell'esito negativo degli accertamenti disposti, bensì essere ulteriormente valutate nella loro palmare incidenza di elisione della prova relativa all'ipotizzato mandato di Cosa nostra alle cosche reggine. Il Nucera aveva sostenuto di avere incontrato, nel luglio 1991, su incarico di tale Peppe Onorato, a S. Margherita Ligure, **Alfredo Bono e Leoluca Bagarella**, i quali lo avevano pregato di ricordare a **lamonte Vincenzo** l'importanza di quella vicenda che lui già ben conosceva; di essersi, pertanto, portato in Calabria, apprendendo dallo **lamonte** che si doveva avvicinare il giudice Scopelliti per convincerlo a non occuparsi del maxiprocesso e che tale scopo era perseguito anche dal boss Piromalli, per conto di tale Pullara, e da un certo Santo Giuffrè, di Villa S. Giovanni; che aveva, quindi, accompagnato lo



lamonte a Campo Calabro, dove quest'ultimo si era incontrato con Antonino Garonfolo- di cui era parente- e che, durante il viaggio di ritorno, lo lamonte gli aveva spiegato che le cose erano state organizzate in modo tale da procedere rapidamente all'eliminazione del giudice, se questi non avesse accolto l'invito ad abbandonare il maxiprocesso formulatogli dal Giuffrè; di aver, infine, saputo, successivamente, dallo lamonte stesso che era stato necessario assassinare lo Scopelliti a causa del suo rifiuto di fare quanto gli era stato richiesto e che l'omicidio era stato compiuto da quattro uomini che si erano serviti tra l'altro di una moto.

Veniva ancora rilevato dalla difesa che nessun altro collaboratore aveva indicato quando la commissione si era riunita e chi avesse partecipato alla riunione, né dato indicazioni ragionevolmente certe circa la fase preparatoria del delitto, avendo tutti costoro riferito de relato, non indicando neppure la fonte della loro conoscenza.

Svariate e numerose censure sono state, poi, svolte in ordine alla valutazione effettuata da parte dei primi giudici delle dichiarazioni del collaboratore **Cangemi**.

Relativamente a costui la Corte di primo grado ha, infatti, affermato che, pur avendo le sue dichiarazioni superato positivamente il vaglio di alcuni giudici di merito, le certezze derivanti dalla sua riscontrata credibilità nel procedimento in esame apparivano *affievolite* giacché, attesa la sua sicura- perché giudizialmente acclarata- partecipazione alla Commissione Palermitana di Cosa Nostra, quale reggente di Giuseppe Calò per il mandamento di Palermo Porta Nuova, l'entità del



contributo dallo stesso offerto non poteva ritenersi essere stata congrua rispetto alle sue conoscenze reali.

Il Cangemi aveva, infatti, riferito che l'interesse di Cosa Nostra e dei suoi esponenti di vertice verso il maxiprocesso era spasmodico; che, in un'occasione, il Riina, avendo ormai acquisito la consapevolezza che il dott. Carnevale non avrebbe fatto parte del collegio giudicante e che *il suo posto sarebbe stato probabilmente preso dal presidente Valente*, aveva mandato a chiamare, in sua presenza, un certo Francesco Messina (capomandamento della zona di Marsala), incaricandolo di recarsi a Roma per parlare con un avvocato (non meglio identificato) allo scopo di ottenere che il maxiprocesso fosse celebrato dalle Sezioni Unite della Cassazione, ma ha affermato, poi, di non essere a conoscenza di alcunché circa l'omicidio Scopelliti.

Nella sentenza impugnata si è sostenuto che *appariva difficile credere che il Cangemi, il quale, per come da lui stesso dichiarato innanzi al Gip di Palermo, aveva avuto preventivo avviso dell'omicidio Lima ed aveva, anzi, concorso sostanzialmente a deliberare lo stesso, non fosse stato, invece, in grado di riferire alcunché di utile riguardo alla morte del dott. Scopelliti* e ciò anche avuto riguardo alle analogie tra le due vicende ed all'identica sua posizione, in entrambi i casi, negli organigrammi di Cosa Nostra.

Sulla base di tali riflessioni veniva, dunque, ritenuta **assolutamente ingiustificata la completa assenza di notizie che il Cangemi aveva tentato di accreditare in riferimento all'omicidio del magistrato**, affermandosi la convinzione che il collaboratore avesse taciuto, per non



appesantire la sua posizione personale, quanto a sua conoscenza, ferma restando, comunque, la sua attendibilità complessiva in ordine ai dati generali oggetto delle sue rivelazioni.

L'interpretazione dei primi giudici del comportamento del Cangemi come tentativo di mitigare le proprie responsabilità è stata censurata, deducendosi che lo stesso non avrebbe potuto essere considerato, invece, che come palesemente finalizzato a non far crollare l'ipotesi di accusa.

E' stato posto, ancora, in evidenza che le dichiarazioni del Cangemi, relative al desiderio di Cosa Nostra di far celebrare il processo alle Sezioni Unite della Corte Suprema, si appalesavano prive di alcuna logica comprensibile in considerazione della circostanza, pacificamente emergente dagli atti, che il titolare delle stesse aveva osteggiato la presidenza del dott. Carnevale.

Era lamentata, inoltre, la riduttività del *modus procedendi* adottato dalla Corte di prime cure, osservandosi che, a prescindere dall'*assoluta inutilizzabilità* della sentenza del Gip di Palermo, oggi venuta meno, dalla motivazione della pronuncia appellata non era dato desumere *per quale motivo il Cangemi si fosse sostanzialmente e veridicamente autoaccusato in ordine all'omicidio Lima ed avesse, al contrario, mentito in ordine all'omicidio Scopelliti*, avuto, pure, riguardo al fatto che egli godeva già della legislazione premiale e che, in relazione ai benefici della stessa, egli avrebbe potuto riportare maggiore danno a seguito della negazione anziché dell'ammissione dei fatti per cui è processo, deducendosi da ciò che, pertanto, *le sue affermazioni*



avrebbero dovuto essere valutate anche in relazione al caso specifico come veritiere.

E' stata, anche, da opposto profilo, richiesta la rinnovazione del dibattimento al fine di controllarne l'affidabilità del Cangemi medesimo, chiedendosi la citazione del collaboratore **Calogero Ganci**, che lo aveva chiamato in correità quale coesecutore materiale di un omicidio in relazione al quale il Cangemi avrebbe, poi, ammesso la propria partecipazione e del quale non aveva, invece, mai parlato prima.



- ◆ **COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COSA NOSTRA AL TEMPO DELL'OMICIDIO SCOPELLITI**
- ◆ **QUESTIONE DEI SOSTITUTI O REGGENTI E DELLA NATURA DEI LORO RAPPORTI CON I CAPIMANDAMENTO**
- ◆ **EFFETTIVITA' DEL FUNZIONAMENTO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE, SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO ALL'INFLUENZA DI SALVATORE RIINA**

Occupandosi, poi, del problema attinente la composizione della Commissione Provinciale Palermitana nel periodo in cui venne portato a compimento l'omicidio Scopelliti, e, quindi, passando dal piano generale della ricostruzione ed interpretazione del fatto a quello specifico delle responsabilità personali, dopo aver esposto nel dettaglio le dichiarazioni dei collaboratori, la Corte di primo grado, partendo dal presupposto (ritenuto sicuro a cagione della sua avvenuta



evidenziazione da parte di innumerevoli fonti probatorie) per cui la Commissione è composta dai capi dei mandamenti palermitani di Cosa Nostra, ha qualificato come tali *soltanto coloro il cui nominativo era stato oggetto di indicazione univoca da parte dei collaboratori*, escludendo, per converso, da tale novero tutti gli imputati per i quali la qualifica di capomandamento non era emersa con certezza per via di indicazioni contrastanti o addirittura resiste da elementi processuali di segno contrario.

Seguendo questa metodica i primi giudici hanno, pertanto, attribuito la suddetta qualifica e conseguentemente affermato la partecipazione alla Commissione e **la responsabilità dell'omicidio del dott. Scopelliti di: Salvatore Riina, Francesco Madonia, Bernardo Brusca, Giacomo Giuseppe Gambino, Giuseppe Lucchese, Pietro Aglieri, Salvatore Montalto, Salvatore Buscemi, Giuseppe Calò ed Antonino Geraci.**

Relativamente, invece, agli imputati **Rotolo, Di Maggio e Bono** la Corte di prime cure ha adottato *pronunzia liberatoria* (non appellata), ritenendo che le indicazioni rese dai collaboratori nei loro confronti fossero caratterizzate da equivocità tale da non consentire conclusioni certe in ordine all'effettività della qualifica da costoro rivestita all'interno di Cosa Nostra.

Auto riguardo, poi, al fatto che svariate fonti probatorie avevano posto l'accento sul **meccanismo della sostituzione in seno alla Commissione dei capimandamento detenuti** con altri soggetti chiamati a surrogarli così da evitare pericolosi vuoti di potere, *la Corte di prime cure ha ritenuto che non potessero considerarsi esenti da*



responsabilità neppure quei capi per i quali si era resa necessaria, in conseguenza del loro stato detentivo, la nomina di un reggente o di un sostituto.

A tale conclusione è pervenuta sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori (**Mutolo, Marchese, Drago, Di Maggio**) secondo cui le decisioni più importanti di cosa Nostra vengono assunte dalla Commissione con *l'immane coinvolgimento* di tutti i capimandamento che la compongono e, *nel caso in cui questi siano detenuti, dei loro sostituti, i quali partecipano alle riunioni esprimendo fedelmente la volontà dei loro superiori gerarchici preventivamente, a loro cura, consultati* (il solo collaboratore **Cangemi**, pur avendo confermato l'esistenza del meccanismo della sostituzione, aveva sostenuto che il compito di mantenere i contatti con i capi carcerati era svolto essenzialmente da Salvatore Riina, *ma non è stato accreditato sul punto specifico dalla pronuncia appellata*, che ha ritenuto assai più logico e verosimile che fossero direttamente i sostituti, per via dello stretto vincolo fiduciario con il capo da cui avevano ricevuto delega, ad assumersi l'onere delle comunicazioni anche per evitare il rischio di una trasmissione inesatta o strumentalmente alterata della volontà di questi ultimi)

Quanto, ancora, alla questione relativa alle *modalità attraverso le quali era possibile entrare in contatto con i capi detenuti, a recepirne le direttive e gli orientamenti e trasmetterli all'esterno*, i primi giudici hanno ritenuto essere emersi dal dibattimento certi elementi di prova (costituiti dalle dichiarazioni rese da **Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese e**



Giovanni Drago) deponenti nel senso della possibilità effettiva per i capi mandamento detenuti di dare e ricevere messaggi nonostante il loro stato.

Per ciò che concerne le operate declaratorie di responsabilità l'impugnata sentenza ha, inoltre, sostenuto che il *riconoscimento della colpevolezza degli imputati di cui era stata riconosciuta la partecipazione alla Commissione non derivava dalla semplice qualifica formale di componente della medesima ma discendeva dall'individuazione di uno specifico e personale legame con il fatto criminoso per cui si procede, dalla partecipazione alle attività deliberative propedeutiche al fatto stesso e dalla titolarità di un interesse specifico alla sua realizzazione* ed indicative in tal senso erano valutate le circostanze relative al fatto che gli imputati suindicati, dei quali tutti era stata attestata, da parte dei collaboratori, la diretta partecipazione ad una serie di riunioni volte ad analizzare la questione inerente il maxiprocesso e ad assumere le decisioni più utili per Cosa Nostra, risultavano anche tutti (ad eccezione di *Pietro Aglieri*) imputati nel maxiprocesso, ed erano, dunque, direttamente titolari anche di un interesse specifico legato alla loro posizione nel giudizio medesimo.

Relativamente all'imputato *Aglieri*, la decisione gravata opinava, comunque, che costui, ancorché non personalmente coinvolto nel maxiprocesso, aveva, però (nella sua qualità di capo assunto ai vertici da pochi anni- e, precisamente, dal 1988- e, quindi, a differenza della gran parte degli altri che potevano contare su un potere assai più consolidato) da temere l'affermazione di una giurisprudenza che



consentiva in modo *assai più agevole* l'individuazione ed il sanzionamento delle responsabilità dei mafiosi di rango per i delitti generati da deliberati della Commissione, il cui prestigio sarebbe da ciò stato pesantemente intaccato ed alla quale sarebbe stato imputata l'incapacità di risolvere in modo efficace il più grave dei problemi che affliggevano l'organizzazione mafiosa in quegli anni.

Da ultimo, la Corte di primo grado si è occupata della trattazione del tema relativo *all'effettività del funzionamento collegiale della Commissione con riferimento all'influenza dell'imputato Riina* all'interno della stessa soprattutto nell'arco di tempo relativo ai fatti per cui è processo.

Il collaboratore **Cangemi** aveva, infatti, particolarmente enfatizzato il ruolo del Riina all'interno della Commissione, affermando che, a partire dal 1987 circa, l'influenza assunta da costui si era via via accresciuta fino a configurarsi come posizione di dominio assoluto tale da consentire allo stesso di decidere personalmente tutte le questioni di particolare importanza per Cosa Nostra, precisando che, comunque, nonostante ciò, il Riina non aveva mai abbandonato l'ortodossia mafiosa, curandosi sempre di dare una veste formalmente corretta alle sue iniziative e premurandosi, quindi, di convocare le riunioni della Commissione, di avvisare i capimandamento, di curare i contatti con quelli detenuti, di fare in modo, insomma, che si pervenisse a decisioni che apparissero emesse collegialmente.

Specificava, altresì, il Cangemi di essere stato, infatti, convocato, quale sostituto di **Giuseppe Calò**, per numerose riunioni della Commissione



e di essere stato preventivamente informato di alcune rilevantissime decisioni, quale, ad esempio, quella relativa all'omicidio dell'onorevole *Lima* (cui poi concorse tanto da venirne riconosciuto corresponsabile) precisando, ulteriormente, che l'armonia di questo sistema non era mai stata turbata da conflitti perché i capimandamento erano quasi tutti schierati incondizionatamente dalla parte del Riina e quei pochi che dissentivano evitavano accuratamente di far trapelare la loro opinione ritenendo preferibile tacere.

Le suindicate dichiarazioni già in primo grado, da un lato, sono state utilizzate da alcune difese che hanno, sulla scorta delle stesse, affermato *l'inesistenza di ogni responsabilità dei componenti della Commissione diversi dal Riina*, e, dall'altro, sono state contestate da parte di quest'ultimo, il quale, nel corso di una dichiarazione spontanea, ha evidenziato la contraddizione a suo avviso riscontrabile tra l'immagine di un uomo che riusciva, secondo la descrizione del collaboratore, a condizionare pesantemente ed anzi a determinare senza opposizione le decisioni della Commissione per via del terrore che era in grado di incutere e la circostanza relativa alle periodiche riunioni tenute per l'assunzione di deliberati collegiali.

L'impugnata sentenza ha disatteso, comunque, le anzidette dichiarazioni del Cangemi, definendo lo stesso *inattendibile sul punto*, sostenendo che le risultanze processuali consentivano di affermare *che il Riina, che pure era stato probabilmente il più potente ed il più influente dei membri della Commissione, non aveva, però, agito da solo, e che tutti gli altri componenti la Commissione avevano condiviso,*



invece, le principali scelte operative che erano state portate a compimento durante gli anni del maxiprocesso, ponendo così in essere l'effettiva collegialità delle decisioni assunte.

Nonostante l'assenza di alcuna fonte probatoria cui attingere in ordine alla riunione o comunque alle occasioni di confronto in cui venne presa la decisione di uccidere il dott. Scopelliti, i primi giudici hanno, pertanto, per le considerazioni svolte, ritenuto essere emersa dagli atti la prova relativa al fatto che *tutti i capimandamento e componenti la Commissione furono posti nella condizione di conoscere preventivamente il disegno delittuoso nei confronti del magistrato che concorsero ad attuare con piena adesione psicologica ed operativa.*



◆ **MOTIVI DI APPELLO RELATIVI AL CONCORSO MORALE ED ALLE RESPONSABILITA' PERSONALI**

Con i motivi di appello è stata criticata la decisione appellata laddove ha affermato che la semplice partecipazione alla Commissione, quale organismo di vertice di Cosa Nostra, costituisse, di per sé sola, circostanza sufficiente a fondare il concorso morale rispetto a tutti gli omicidi c.d. eccellenti, deducendosi che la Corte di primo grado aveva inaccettabilmente recepito un **“modello di responsabilità di posizione” o meglio “per assunzione di ruolo direttivo”**, omettendo la necessaria individuazione di concreti e specifici elementi da cui desumere il consenso, sia pure tacito, ma preventivo, necessario, invece, ai fini dell'affermazione delle singole responsabilità.



E' stato, cioè, lamentato che l'impugnata sentenza era pervenuta alla declaratoria di colpevolezza degli appellanti, senza che dagli atti fosse emerso *alcun dato di certezza univoca tale da sostanziare un legame diretto tra fatto delittuoso ed attribuibilità in via specifica e personale dello stesso agli imputati*, deducendosi, anche, che il tema delle responsabilità individuali, specie per gli appellanti detenuti all'epoca dei fatti, non era stato assolutamente definito in termini di certezza; che la brevità dei tempi secondo cui la vicenda era stata ricostruita contrastava logicamente con la ritenuta sussistenza di molteplici centri decisionali ed operativi, non essendo stato dimostrato come e quando la Commissione avesse avuto notizia dell'incarico affidato informalmente al dott. Scopelliti, quando la stessa si fosse riunita, come i capimandamento avessero dato il loro assenso, come e per mezzo di chi fossero stati scelti i killers messi a disposizione dalla 'ndrangheta (rilevando, anche, che i presunti killers indicati dal collaboratore **Nucera** avevano ottenuto su richiesta del PM l'archiviazione del procedimento instaurato a loro carico) .

NELLO SPECIFICO:

⇒ SALVATORE RIINA

La Corte di primo grado ne ha dichiarato la colpevolezza affermando che tutti i collaboratori avevano descritto la posizione di assoluta preminenza del Riina negli organigrammi di Cosa Nostra e del suo direttorio, evidenziando il ruolo di primissimo piano svolto da costui



nell'ambito del programma destinato a stravolgere, in senso favorevole a Cosa Nostra, l'andamento del maxiprocesso (nel quale, peraltro, aveva riportato la condanna all'ergastolo) e nella campagna di terrore che seguì alla definizione dello stesso.

I motivi di appello proposti dal Riina sono stati già illustrati nella parte di questo lavoro destinata alla trattazione dei temi di carattere generale.

⇒ **MADONIA FRANCESCO**

Era stato imputato nel maxiprocesso in cui aveva riportato una condanna a 22 anni di reclusione. Nell'impugnata sentenza si è fatto riferimento ai fini dell'operata affermazione di responsabilità alle dichiarazioni di una serie di collaboratori tra cui **Giuseppe Marchese** (che aveva dichiarato di aver appreso da Giuseppe Madonia, figlio dell'imputato, che sia Riina che il padre non avevano risparmiato alcuno sforzo per smontare il teorema Buscetta ed ottenere una sentenza favorevole attivando a tal fine tutti i canali di cui disponevano.)

Non è appellante.

⇒ **ANTONINO GERACI**

Nell'impugnata sentenza è stata richiamata, ai fini dell'affermazione della sua responsabilità, la circostanza relativa al fatto che lo stesso è stato, dai collaboratori, indicato come capo del mandamento di Partinico (al quale era stato, secondo le dichiarazioni di **Procopio Di**



Maggio, aggregato anche quello di Cinisi) e quella concernente la condanna definitiva a 7 anni di reclusione inflittagli nel maxiprocesso.

Nei motivi di appello, oltre ad evidenziarsi la sua tarda età (1917) , si è dedotto che, attesa la antica invalidità dell'appellante, conseguente al suo stato di cecità ed alle sue ormai completamente scadute condizioni fisiche e la mancanza di prova alcuna in ordine alla circostanza relativa all'esistenza di un suo reggente, avrebbe dovuto ritenersi l'assoluta estraneità dell'imputato ad alcun contesto mafioso, apparendo logico concludere che il Gerace non risultava essere collaborato da un reggente proprio perché non esercitava nessun ruolo in Cosa Nostra.

⇒ **BRUSCA BERNARDO**

Di lui nella decisione appellata si è ricordato che è stato indicato dai collaboratori (tra i quali Baldassarre Di Maggio) come il capo del mandamento di S. Giuseppe Jato e che nel maxiprocesso ha riportato una condanna a 16 anni di reclusione. E' stato, ancora, posto in evidenza il suo rapporto di parentela con i fratelli **Pullarà** mettendo in collegamento tale dato con quanto riferito dal collaboratore **Costa** (il quale aveva affermato, in maniera ritenuta attendibile dai primi giudici nonostante la mancata conferma dei testi di riferimento, di essere stato contattato, mentre si trovava detenuto nel carcere di Livorno nel 1990 o 1991, da Giovanbattista Pullarà, che, nelle vesti di esponente di Cosa Nostra era interessato a trovare un possibile contatto con il dott. Scopelliti allo scopo di ottenere un aiuto per il maxiprocesso, di averlo indirizzato verso Giuseppe Piromalli per il tramite di un parente di costui



a nome Giovanni Copelli e che, successivamente, il Pullara' gli aveva confidato che il giudice era stato raggiunto ma si era mostrato sordo ad ogni richiesta di aiuto rendendo, così, la sua morte inevitabile (cfr. pagg. 63, 64 e 65 sentenza impugnata)

L'appellante Brusca ha, da parte sua, lamentato che la sua ritenuta partecipazione alla decisione ed all'affidamento del mandato di morte doveva qualificarsi come una pura congettura, evidenziando che, all'epoca dei fatti, egli era già detenuto.

⇒ **GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE**

Risulta essere deceduto in data 30 11.1996.

Era stato indicato come il capo del mandamento di San Lorenzo (mandamento che aveva preso il posto, nel tempo, di quello di Partanna Mondello). Tra i collaboratori che lo accusavano vi è ***Gaspare Mutolo***, il quale ha dichiarato di aver appreso dall'appellante, nelle carceri di Spoleto, che l'omicidio Scopelliti era stato un estremo tentativo di raddrizzare le sorti del maxiprocesso e di ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare e che lo stesso era stato compiuto da gente calabrese per fare un favore ai palermitani, così ricambiando l'opera che questi ultimi avevano svolto per ripristinare una situazione di accordo tra le cosche della *'ndrangheta*.

Successivamente, a seguito di contestazioni mossegli sulla base di un interrogatorio da lui reso al PM di RC il 26.11.1992, ha precisato che alla data dell'omicidio non si trovava detenuto a Spoleto ma in libertà.



Con l'impugnazione il Gambino aveva richiesto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'introduzione delle dichiarazioni dibattimentali rese dal Mutolo proprio al proposito della possibilità per costui di ottenere le sue confidenze nonché di ulteriori verbali d'udienza relativi ad altri processi contenenti dichiarazioni del collaboratore Cangemi.

⇒ **CALO' GIUSEPPE**

A suo carico la Corte di primo grado ha posto le dichiarazioni di svariati collaboratori (*Buscetta, Mutolo, Cangemi*- suo sostituto dal 1985) che lo hanno indicato come il capo del mandamento di Porta Nuova e ne hanno attestato la diretta partecipazione ad attività immediatamente pertinenti il maxiprocesso sia prima sia dopo la sua definizione, ricordando, pure, che egli aveva riportato nel maxiprocesso una condanna definitiva a 23 anni di reclusione (cfr. sentenza primo grado pag. 195).

Con i motivi di appello il Calò si è doluto del fatto che la decisione appellata aveva inopinatamente ommesso di considerare che il collaboratore Cangemi era portatore di un *interesse personale* all'accusa nei suoi confronti e che i primi giudici avevano ommesso di valutare, altresì, la decisione della Corte Suprema del 14-7-1994 n° 3583 di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico per la strage di Capaci sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collaboratore medesimo .



⇒ LUCCHESE GIUSEPPE

Gli elementi posti a suo carico nella sentenza gravata sono costituiti dalla circostanza relativa alla sua avvenuta condanna definitiva a 17 anni di reclusione nell'ambito del maxiprocesso e nelle dichiarazioni di vari collaboratori che lo avevano indicato come il capo del mandamento di Ciaculli.

In modo particolarmente significativo, i primi giudici hanno fatto riferimento alle dichiarazioni rese da **Gaetano Costa**, il quale aveva riferito di un colloquio avuto in carcere con il Lucchese nel corso del quale l'imputato, pur non in forma esplicita, aveva ammesso la propria responsabilità e quella del suo gruppo per l'assassinio del dott. Scopelliti

Con l'impugnazione proposta il Lucchese ha evidenziato di essere stato *detenuto ininterrottamente ed in assoluto isolamento sin dall'Aprile 1990*, lamentando, tra l'altro, che la decisione appellata aveva conferito il crisma dell'attendibilità alle dichiarazioni del collaboratore **Drago** (che aveva riferito delle modalità di contatto tra Cosa Nostra ed i detenuti) senza riscontro alcuno ed aveva, quindi, dichiarato la sua responsabilità in ordine all'omicidio per cui è processo nonostante la palese assenza di alcun legame specifico e personale tra la sua persona ed il fatto criminoso.

⇒ BUSCEMI SALVATORE

E' stato indicato come capo del mandamento di Passo di Rigano. L'impugnata sentenza ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori



(in particolare quelle di **Salvatore Cangemi**) consentissero di affermare che egli svolse un ruolo prezioso in riferimento al maxiprocesso (in relazione al quale ha, peraltro, riportato una condanna definitiva a 7 anni di reclusione) in quanto referente privilegiato dell'**onorevole Lima**.

Con l'appello proposto il Buscemi si è doluto dell'operata declaratoria della sua colpevolezza, deducendo che dal contributo dei singoli collaboratori non avrebbe potuto ritenersi emerso, con univoca certezza, alcun legame diretto tra fatto delittuoso ed attribuibilità soggettiva del medesimo, essendo state le dichiarazioni in questione connotate da *estrema genericità e dalla mancanza di riscontro oggettivo e soggettivo*.

Criticava, inoltre, il fatto che le accuse de relato dei collaboratori fossero state ritenute riscontrate da accuse di pari tenore provenienti da soggetti diversi, attribuendosi, così, inammissibilmente, funzione verificatrice delle stesse ad elementi dei quali, a loro volta, avrebbe dovuto essere verificata la certezza

Si doleva, pure, della valutazione comparativa effettuata dai giudici di prima istanza tra le dichiarazioni de relato rese dai collaboratori e le deposizioni delle persone alle quali costoro avevano fatto riferimento, affermando che, nell'ipotesi di contrasto, *solo queste ultime* avrebbero dovuto essere sottoposte a valutazione probatoria, costituendo le altre meri elementi indiziari privi di credibile riscontro.

Evidenziava, ancora, che, peraltro, proprio la sentenza emessa nei suoi confronti nell'ambito del *maxiprocesso* (laddove era stato condannato



per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis CPP) aveva rigettato l'ipotesi relativa alla sua qualità di capomandamento componente la Commissione (tant'è che dalle ulteriori imputazioni di omicidio e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti originariamente contestatigli egli era stato assolto) e che egli, resosi dapprima latitante, si era costituito dopo la sentenza di primo grado, assumendo così un atteggiamento sicuramente *atipico* rispetto alla posizione di uomo d'onore ed a fortiori rispetto a quella di capo.

Poneva, inoltre, in rilievo di essere stato ristretto agli *arresti domiciliari alla data dell'omicidio Scopelliti* e, pertanto, sottoposto ad un regime di stretta sorveglianza impeditivo di contatto alcuno al fine dell'ipotizzata sua partecipazione alla deliberazione delittuosa.

Con motivi aggiunti depositati il 17-5-1997 il Buscemi chiedeva, poi, ai sensi dell'art. 603 CPP, la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di nuove prove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado, ed, in particolare, per l'acquisizione ex art. 238 CPP, dei verbali delle dichiarazioni rese da **Sinacori Vincenzo, Brusca Giovanni e Ferrante Giovanni Battista** in altri procedimenti penali pendenti presso le Corti di Assise di primo e secondo grado di Palermo e di Caltanissetta e presso il Tribunale di Trapani, sostenendo che le stesse apparivano determinanti al fine di accertare la sua effettiva compartecipazione ai fatti di reato ascrittigli ed erano, altresì, assolutamente contrastanti con quelle che avevano formato oggetto di valutazione da parte dei giudici di primo grado. (Specificamente: 1) verbali d'udienza del 17-18- 20- 21 Gennaio 1997 celebrate nel



procedimento penale n° 5/ 95, pendente innanzi alla Corte di Assise di Palermo, sez. prima, a carico di Agrigento Giuseppe più 57-esame e controesame di Sinacori Vincenzo ed esame e controesame di Brusca Giovanni. 2) verbali d'udienza del 27-1-1997 e del 28-3-1997 celebrate nel procedimento n° 85/95 RG pendente innanzi al Tribunale di Trapani a carico di Accardi Gaetano più 67- esame e controesame di Sinacori Vincenzo- 3) verbale d'udienza del 27 e 28 Marzo 1997 e del 16-4-1997 celebrate nel procedimento n°3/95 RG Corte di Assise di Caltanissetta a carico di Aglieri più 40- esame e controesame di Brusca Giovanni- 4) verbale d'udienza del 6-5-1997 celebrata nel procedimento n°11794, pendente innanzi alla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta contro Greco Michele ed altri- esame e controesame di Brusca Giovanni- 5) verbale d'udienza del 12-3-1997 celebrata innanzi alla Corte di Assise di Appello, sez. II, di Palermo a carico di Riina Salvatore più 3- esame e controesame di Brusca Giovanni- 6) verbale d'udienza del 26-4-1997 celebrata nel processo n° 9/94 pendente innanzi alla Corte di Assise, sez. III, di Palermo, a carico di Riina Salvatore più 24- esame e controesame di Ferrante Giovanni Battista) .

⇒ **MONTALTO SALVATORE**

E' stato indicato come il capo del mandamento di Villabate. Anch'egli è stato imputato nel maxiprocesso e vi ha riportato la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione.

I giudici di primo grado hanno posto a suo carico le dichiarazioni del collaboratore **Gaspere Mutolo** (che lo ha incluso tra coloro che gli



diedero la notizia, nelle more del maxiprocesso, che tutto sarebbe andato bene perché ci sarebbe stata "un'aggiustata" in appello ed una ancora più efficace in Cassazione, legando, esplicitamente, questa speranza, alla presenza del dott. Carnevale quale presidente del collegio giudicante) .

Con l'impugnazione proposta il Montalto ha evidenziato di aver avuto un unico incontro con il Mutolo, nel carcere di Spoleto, nell'anno 1992 e che, pertanto, le affermazioni di quest'ultimo (il quale aveva dichiarato di aver appreso nel 1991 da esso Montalto, da Leoluca Bagarella e da Bono Giuseppe che il dott. Scopelliti stava studiando il processo in segreto) *non rispondevano a verità, come, d'altronde, il Mutolo stesso era stato costretto ad ammettere all'udienza del 12-11-1996.*

Ha posto, ancora, in rilievo di essere stato *ininterrottamente detenuto dal 7.11. 1982; che dal 12-1-1991 al 20-3-1992 si era trovato agli arresti ospedalieri presso l'ospedale civico di Palermo (costantemente piantonato) e che né Tommaso Buscetta né Contorno Salvatore avevano riferito che egli fosse un componente della commissione, avendo, anzi, affermato che il mandamento non era di Villabate bensì del comune limitrofo di Bagheria.*

⇒ **AGLIERI PIETRO**

E' stato indicato come capo del mandamento di Santa Maria di Gesù. Secondo i collaboratori assunse tale comando all'indomani dell'uccisione di Giovanni Bontade, avvenuto il 28-9-1988 (o, secondo le indicazioni del collaboratore Di Matteo, ricavate dalla sentenza del



Gip di Palermo, dopo un breve periodo di reggenza dei fratelli Giovambattista ed Ignazio Pullarà). Come si è già ricordato si tratta *dell'unico imputato che non fosse tale anche nel maxiprocesso* e la sentenza impugnata ha individuato il suo movente personale al condizionamento del maxiprocesso e, quindi, anche, all'uccisione del dott. Scopelliti nell'interesse che lo stesso aveva, pur se non coinvolto personalmente nel medesimo, ad atteggiarsi come tutti gli altri capi di Cosa Nostra.

Con i motivi di appello l'imputato ha chiesto la riapertura del dibattimento per un nuovo esame del collaboratore Cangemi, o, in subordine, per l'acquisizione dei verbali relativi (non indicati specificamente) deducendo che costui aveva, nel corso di altri dibattimenti, reso dichiarazioni contrastanti con quelle in atti sul tema *"momenti deliberativi della commissione"*.

Ha evidenziato, inoltre, che le dichiarazioni rese dal collaboratore **Farina** (ritenuto già radicalmente inattendibile dalla Corte di prima istanza) e relative ad un suo presunto viaggio in Calabria con il Riina avrebbero dovuto essere qualificate come sintomatiche della volontà di descriverlo come vicino a costui; che egli era stato, fino all'emissione della sentenza appellata, incensurato; che nessun altro collaboratore aveva riferito alcunché di particolare interesse nei suoi confronti.

Occorre, infine, da ultimo, ricordare che anche il PG presso questa Corte ha richiesto, con istanza depositata in cancelleria il 2 Giugno scorso, la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per la citazione del collaboratore **Lombardo Giuseppe**, al fine di interrogarlo, quale



indagato in procedimento connesso, in ordine alla sua conoscenza di circostanze di rilievo attinenti l'omicidio Scopelliti, depositando al fascicolo del PM le dichiarazioni rese da costui in data 3 Aprile 1997 al PM della DDA di RC.

Il PG ha, altresì, prodotto ai sensi dell'art. 238 CPP alcuni verbali di prove assunte nel procedimento n° 31/96 RG Assise di RC (instaurato a carico di Bernardo Provenzano ed altri, imputati, in concorso tra loro, dei medesimi reati contestati agli odierni appellanti). Trattasi, più specificamente dei verbali relativi alle dichiarazioni rese dai collaboratori **Salvatore Contorno, Baldassare Di Maggio, Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera.**

Il PG ha, inoltre, prodotto per l'acquisizione le dichiarazioni rese nel procedimento suindicato da Leonardo Messina, Salvatore Cangemi, Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese e Giovanni Drago (già escussi nel procedimento che ci occupa in primo grado) .





◆ DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Prima di addentrarsi nell'esame delle problematiche di merito offerte dal processo appare innanzitutto necessario procedere all'esposizione di tutte le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

Le stesse saranno riportate distinguendole cronologicamente (quelle rese o acquisite nel corso del giudizio di primo grado e quelle raccolte, invece, in sede di riapertura del dibattimento in grado di appello) nonché in relazione alle tematiche cui si sono riferite (attribuibilità dell'omicidio ad un interesse strategico di Cosa Nostra; composizione della Commissione Provinciale di Palermo nell'arco di tempo considerato; esistenza di una Commissione Regionale; modalità di funzionamento della Commissione con particolare riguardo alle comunicazioni con i capimandamenti detenuti; posizione e ruolo del Riina all'interno della Cupola) .

A) DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO.

⇒ LEONARDO MESSINA

Sentito all'udienza del 18.10.1994 costui, dopo essersi definito come ex uomo d'onore (ovvero affiliato) del mandamento mafioso di Valledlunga in provincia di Caltanissetta, mandamento che durante la sua militanza era stato diretto inizialmente da tale Gaetano Pacino e poi da Ciro Vara e Loreto Insinna, affermava di essere a conoscenza, per averlo



appreso dal Vara, che Cosa Nostra era *particolarmente attenta al maxiprocesso e si dimostrava sicura del suo buon esito*, avendo posto in essere sia tentativi volti ad indirizzare favorevolmente il lavoro dei giudici sia *azioni violente nei confronti di chi si opponeva agli aggiustamenti* come ad esempio il giudice Saetta.

In ordine poi all'omicidio Scopelliti il Messina dichiarava che, parlando con un altro uomo d'onore, tale **Calogero Sinatra**, nel corso di un periodo di codetenzione nel carcere di Caltanissetta aveva appreso che se il magistrato **Agostino Cordova**, *all'epoca candidato per la Direzione Nazionale Antimafia, fosse stato designato a quel posto lo si sarebbe ucciso come già era stato fatto con Scopelliti.*

Nuovamente sentito all'udienza del 10.1.1996 il collaboratore confermava le dichiarazioni precedentemente rese.

Resta soltanto da evidenziare che, in esito a controlli disposti nel corso del dibattimento, si è verificato che effettivamente nel periodo compreso tra il 12 ed il 23 giugno 1992 il Messina ed il Sinatra furono *entrambi detenuti nella Casa Circondariale di Caltanissetta.*

⇒ **GAETANO COSTA**

E' stato inizialmente sentito all'udienza del 6.12.1994.

In quell'occasione ha dichiarato di aver fatto parte, come esponente di vertice, della malavita organizzata di Messina (a sua volta gerarchicamente subordinata rispetto all'organismo direttivo della 'ndrangheta reggina denominato *camera di controllo*) e di essere ininterrottamente detenuto da oltre venti anni.



Ha aggiunto di avere ricevuto, mentre si trovava detenuto nel carcere di Livorno nel 1990 o 1991, una richiesta da parte di tale **Giovambattista PULLARA'** uomo d'onore del mandamento di Villa Grazia e legato da stretti vincoli fiduciari a Salvatore RIINA.

L'uomo, che parlava non a titolo personale ma nella veste di esponente di Cosa Nostra, era interessato a trovare un possibile contatto con il dott. SCOPELLITI allo scopo di ottenerne un aiuto per il maxiprocesso.

Il COSTA lo aveva quindi indirizzato verso il boss **Giuseppe PIROMALLI** (cui era legato intimamente e che stimava essere uno dei più importanti, se non il più importante in assoluto, capi della criminalità organizzata calabrese) per il tramite di un congiunto di costui, tale **Giovanni COPELLI**, che poteva essere reperito a Gioia Tauro in un negozio per la vendita di ceramiche.

Passato qualche giorno il COSTA aveva percepito, notando la soddisfazione del PULLARA', che le cose si erano messe bene nel senso che l'approccio prometteva di sortire i risultati voluti.

Ancora successivamente tuttavia, il PULLARA' gli aveva confidato che il giudice era stato raggiunto *ma si era mostrato sordo ad ogni richiesta di aiuto ed a quel punto la sua morte era diventata inevitabile.*

Dopo l'omicidio, precisamente nel luglio-agosto 1992, si trovò nuovamente a parlare della vicenda con **Giuseppe LUCCHESI**, allorché erano tutti e due ristretti nel carcere di Cuneo.

Sebbene costui non avesse ammesso esplicitamente alcuna responsabilità personale o di Cosa Nostra per ciò che era avvenuto,



entrambi avevano dato per scontato che tale responsabilità vi fosse stata.

Il LUCCHESI chiarì che non era stato risparmiato alcuno sforzo per convincere lo SCOPELLITI fino al punto da inviargli a casa tale **Ciccio TAGLIAVIA**, senza tuttavia riuscire ad ottenere alcunché.

Dichiarava infine il COSTA, per averlo appreso dal PULLARA' e da tale **SPATARO**, che negli ambienti di Cosa Nostra si era convinti che il maxiprocesso sarebbe finito bene poiché si poteva contare sull'appoggio di esponenti politici di primo piano tra i quali **Giulio ANDREOTTI e Salvo LIMA**, i quali sarebbero stati in grado di muovere le leve giuste per orientare la decisione dei giudici della Cassazione tra i quali, peraltro, il presidente Corrado **CARNEVALE** costituiva una *garanzia assoluta*.

Tale era la sicurezza nel buon esito del processo che molti boss, pur potendo rendersi latitanti a seguito della scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di cui avevano beneficiato nelle more del giudizio, avevano preferito non allontanarsi dai luoghi di residenza finendo poi per l'essere nuovamente catturati allorché era entrato in vigore il cosiddetto decreto MARTELLI.

Nuovamente sentito all'udienza del 10.1.1996 il COSTA confermava integralmente quanto già dichiarato, precisando tuttavia che i periodi di comune detenzione con il PULLARA' erano stati parecchi.

Gli accertamenti sul punto hanno consentito di verificare che il collaboratore è stato ininterrottamente detenuto nella Casa Circondariale di Livorno dall'1.5.1990 al 6.6.1992.



Giovambattista PULLARA' vi è stato detenuto dal 14.2.1991 al 18.2.1991 (data in cui veniva scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare), dal 16.3.1991 al 28.5.1991, dal 24.6.1991 al 18.7.1991 e dal 26.7.1991 al 14.12.1991.

Sempre in relazione alle dichiarazioni rese dal COSTA sono state sentite le seguenti persone:

- **Antonio ALAGNA:** Ha dichiarato di essere imparentato con Giuseppe PIROMALLI avendo sposato la figlia di suo nipote Gioacchino PIROMALLI. Ha negato di aver mai conosciuto il giudice SCOPELLITI o di essere stato richiesto di avvicinarlo in relazione al maxiprocesso di Palermo così come ha escluso che qualcosa di simile abbiano fatto i suoi congiunti. Ha infine ammesso di aver conosciuto il COSTA nel carcere di Palmi.

- **Giovanni COPELLI :** Ha dichiarato di essere il cognato di Giuseppe PIROMALLI avendo sposato la sorella di sua moglie. Ha ammesso di essere stato, prima dell'inizio della sua detenzione, commerciante di ceramiche e piastrelle. Ha escluso di essersi mai interessato dell'andamento del maxiprocesso. Ha infine dato atto di aver conosciuto in carcere il COSTA.

- **Giuseppe PIROMALLI:** Ha escluso che il suo rapporto con Gaetano COSTA andasse al di là della semplice conoscenza occasionale maturata nel corso di comuni periodi di detenzione. Ha anche ricordato di avere conosciuto Giuseppe SCOPELLITI, con il quale aveva anche diviso la cella, negando tuttavia di avergli mai esternato



preoccupazione allorché si diffuse la voce dell'avvio della collaborazione del COSTA.

- **Giovambattista PULLARA'**: Ha dichiarato di essere stato detenuto nel carcere di Livorno fino al febbraio del 1991 - periodo in cui fu scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Riacquistata la libertà trascorse un po' di tempo a Palermo e quindi a Calatafimi. Successivamente, in conseguenza del cosiddetto decreto MARTELLI, sia lui che il fratello Ignazio erano stati riarrestati e quindi tradotti nuovamente, dopo una sosta a Trapani, nelle carceri di Livorno. Ha ammesso di avere conosciuto il COSTA ma ha tuttavia negato di avergli mai chiesto alcunchè, tantomeno un interessamento per il maxiprocesso.

- **Francesco TAGLIAVIA** : Ha negato di avere mai avuto rapporti con Gaetano COSTA.

⇒ **GIUSEPPE MARCHESE**

E' stato sentito all'udienza del 12.1.1996 dopo che, convocato inizialmente all'udienza del 6.12.1994, si era rifiutato di rispondere adducendo di temere per la sua incolumità pendendo sulla sua testa una taglia messa dal cognato Leoluca BAGARELLA.

Ha dichiarato di essere stato, prima della collaborazione iniziata nel settembre 1992, un uomo d'onore della famiglia mafiosa di Corso dei Mille compresa nel mandamento di Ciaculli capeggiato da Michele GRECO. All'interno del sodalizio ricopriva specificamente il ruolo di killer.



Ha evidenziato che la Commissione, cioè l'organismo direttivo di Cosa Nostra palermitana, nutrì costantemente un *interesse spasmodico* nei riguardi del maxiprocesso e tentò con ogni mezzo ed in ogni fase di *condizionarne l'andamento* in modo che fosse rispondente ai suoi intendimenti.

Ha aggiunto che, mentre si trovava nel carcere di Voghera unitamente al fratello **Antonino**, seppe da costui che il giudice SCOPELLITI era stato ucciso a causa del suo atteggiamento rigido e della sua indisponibilità a qualsiasi tentativo di avvicinamento.

Ha precisato di non ricordare quale fosse la fonte delle conoscenze del fratello. Ha tuttavia dichiarato che, nel periodo in cui ricevette la confidenza sull'assassinio del magistrato, il suddetto fratello riceveva spesso visite dal cognato **Emanuele DI FILIPPO** di cui si serviva per tenersi in contatto con altri uomini d'onore attraverso lo scambio di bigliettini o altre forme di comunicazione.

Questo dunque è il contenuto essenziale delle affermazioni del MARCHESE sul punto in trattazione.

Resta da aggiungere che nel corso del dibattimento sono stati acquisiti e dichiarati utilizzabili anche le dichiarazioni rese dal collaboratore il 25.3.1993 dinanzi alla Corte di Assise di Palermo e quelle rese dinanzi allo stesso giudice il 13.5.1993 nel corso di un confronto con Salvatore RIINA.

In riferimento alla versione offerta dal collaboratore di cui si è fin qui detto, è stato sentito il fratello **Antonino MARCHESE**.



Costui ha radicalmente negato di aver mai parlato con il congiunto (con il quale ha anzi precisato che non vi erano buoni rapporti per via dell'ostracismo con cui questi aveva accolto il suo matrimonio con Agata DI FILIPPO avvenuto il 3.1.1991) dell'omicidio SCOPELLITI o di sapere qualcosa in proposito. Ha invece ammesso di essere stato detenuto a Voghera unitamente al fratello ed ha anche confermato di avere più volte ricevuto in quella sede visite da parte della moglie e del cognato Emanuele DI FILIPPO che pure partecipava ai colloqui.

⇒ **MARINO PULITO**

Costui, dopo essersi rifiutato di rispondere all'udienza del 17.10.1994, è stato sentito successivamente il 10.1.1996 (a seguito di questo esame è stato poi acquisito, attraverso il meccanismo delle contestazioni, il verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore al P.M. di Reggio Calabria il 19.1.1994) .

Il PULITO ha anzitutto precisato di aver fatto parte, prima della collaborazione risalente al 1992, della malavita organizzata di Taranto e di avere avuto, per tale via, contatti con esponenti di alcune famiglie criminali del reggino e tra questi particolarmente con **Antonio MAMMOLITI**.

Ha aggiunto che nei primi mesi del 1991 si recò a trovare costui in Calabria incontrandolo, dopo un'inutile tentativo nella zona di Castellace, nei pressi di un autosalone di proprietà del cognato del MAMMOLITI.



Aveva compiuto il viaggio perché intendeva chiedere l'appoggio del suo amico per avviare a buon fine una pratica concernente la revisione di un giudizio riguardante altri due pregiudicati pugliesi, i fratelli **MODEO**.

Il MAMMOLITI aveva replicato che in quel periodo gli era molto difficile venirgli incontro essendosi anch'egli già impegnato a livello giudiziario, in collaborazione *con esponenti della famiglia mafiosa reggina DE STEFANO*, nel tentativo di indurre il Dott. SCOPELLITI a prestare il suo aiuto per una serie di vicende.

L'approccio con il magistrato era infatti destinato sia ad accontentare la mafia palermitana che premeva per assicurarsi un esito favorevole del maxiprocesso (ed allo SCOPELLITI si chiedeva di non ostacolare l'assegnazione del processo al Presidente CARNEVALE) sia ad aggiustare un processo reggino che coinvolgeva uomini **dei DE STEFANO e della cosca CONDELLO**.

Gli riferiva ancora il MAMMOLITI che non era stato risparmiato alcun mezzo per convincere lo SCOPELLITI il quale era stato raggiunto da richieste telefoniche e da profferte consistenti di denaro.

Il magistrato aveva tuttavia rifiutato qualsiasi forma di disponibilità.

Dal verbale allegato in via di contestazione si è poi appreso che il PULITO, allorchè fu sentito dal P.M., aveva anche affermato che i mafiosi siciliani avevano dato incarico ad **Antonino IMERTI**, tramite il boss **Nitto SANTAPAOLA**, di avvicinare lo SCOPELLITI sempre al fine di ottenerne la collaborazione per "l'aggiustamento" del maxiprocesso.



In quella sede il PULITO aveva inoltre precisato di avere appreso da tale **Salvatore PISANO**, cognato di un tale Vincenzo il cui padre era stato assassinato, che al giudice erano state offerte somme per 4 o 5 miliardi di lire e che gli erano anche state indirizzate minacce telefoniche.

Deve infine aggiungersi che, attraverso accertamenti acquisiti in dibattimento, si è appreso che vi è effettivamente un Salvatore PISANO residente in Rosarno, che costui ha un fratello di nome Francesco, che tale suo congiunto è genero di Domenico VECCHIO assassinato a San Ferdinando il 2.8.1980.

⇒ **CESARE POLIFRONI**

Costui, citato all'udienza dell'1.4.1995, si è rifiutato di rispondere.

Si sono pertanto create le condizioni per acquisire il verbale delle dichiarazioni da lui rese al P.M. di Reggio Calabria il 14.4.1994.

Il POLIFRONI ha dunque dichiarato di avere dedotto, per via delle sue conoscenze negli ambienti mafiosi, che l'omicidio del Dott. SCOPELLITI era stato organizzato da Cosa Nostra per motivi strettamente attinenti il maxiprocesso. Si voleva cioè, eliminando un magistrato di cui era ben nota l'integrità morale, ottenere lo scopo di fare scadere i termini massimi di custodia cautelare del maxi stesso.

⇒ **BRUNO CARBONARO**



Ha reso il primo esame all'udienza del 18.10.1994 ed è stato poi risentito, confermando integralmente le dichiarazioni rese, all'udienza del 12.1.1996.

Ha affermato che, trovandosi detenuto nel carcere di Palmi e dialogando con il mafioso catanese **Salvatore PELLERA** di Catania, lo sentì dire, mentre si commentava la morte dello SCOPELLITI, che il fatto *non sarebbe potuto avvenire se non ci fosse stato il consenso di Salvatore RIINA*.

⇒ **GIOVANNI DRAGO**

Costui, dopo l'iniziale rifiuto a rispondere, è stato sentito all'udienza del 10.1.1996.

Ha dichiarato anzitutto di essere stato, prima di divenire collaboratore di giustizia, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio.

Ha affermato di avere sempre saputo *dell'enorme interesse* di Cosa Nostra nei riguardi del maxiprocesso e del suo intento specifico di demolire la figura e le implicazioni delle rivelazioni dei primi collaboratori Tommaso BUSCETTA e Salvatore CONTORNO.

⇒ **BALDASSARRE DI MAGGIO**

Si è rifiutato di rispondere in entrambe le occasioni in cui è stato citato al dibattimento.

Si è pertanto provveduto ad acquisire una serie di dichiarazioni da lui rese dinanzi ad altre Autorità Giudiziarie.



Per i fini che qui interessano può farsi riferimento all'esame che il collaboratore ha reso dinanzi la Corte di Assise di Palermo in data 6.7.1993.

In tale occasione, dopo aver premesso di aver iniziato a far parte di Cosa Nostra a partire dalla fine del 1981 e di avere intrattenuto stretti rapporti con numerosi esponenti di vertice della stessa, ha affermato che l'organizzazione ed i suoi leaders mostrarono più volte di considerare il maxiprocesso come una delle priorità assolute nella loro strategia. Tale era l'importanza che si annetteva alla questione che uno degli obiettivi maggiormente perseguiti era quello di ricercare costantemente soggetti che, per via della loro rete di legami personali, fossero in grado di orientare favorevolmente l'andamento del giudizio. Le stesse simpatie elettorali di Cosa Nostra risentivano di tale strategia tanto che venivano appoggiati soltanto i candidati che sembravano in grado di fornire (o avevano già dato prova di poter fornire) un aiuto per la sistemazione del maxiprocesso.

Proprio a tale proposito il collaboratore citava la decisione mafiosa, assunta in occasione delle elezioni politiche del 1987, di punire la Democrazia Cristiana e di avvantaggiare il Partito Socialista Italiano ed in particolare il suo esponente di spicco Claudio MARTELLI esclusivamente allo scopo di dimostrare con chiarezza che Cosa Nostra era delusa nelle sue aspettative giudiziarie ed era in grado di vendicarsi minando le basi del consenso democristiano.



⇒ **GASPARE MUTOLO**

Dopo un primo rifiuto a rispondere all'udienza del 18.10.1994, è stato sentito alla successiva udienza del 12.1.1995 ed ancora dopo all'udienza del 12.1.1996.

Nel corso della prima audizione ha dichiarato di essere stato affiliato a Cosa Nostra a partire dal 1973 nell'ambito della famiglia di Partanna Mondello comandata da Rosario RICCOBONO di cui era l'uomo di fiducia.

Ha iniziato a collaborare nel 1992.

Ha ricordato che, mentre si trovava nel carcere di Spoleto (si era nel 1991 ed erano già stati definiti i primi due gradi del maxiprocesso) aveva parlato, con **Leoluca BAGARELLA**, con **Salvatore MONTALTO** e **Giuseppe BONO**, del giudice SCOPELLITI (prima della morte di costui) e del fatto che stava già studiando in segreto gli atti del maxiprocesso medesimo.

Cosa Nostra era assai interessata a quel giudizio poiché voleva demolire l'immagine del Dott. Giovanni FALCONE e soprattutto perché voleva tornare ai tempi in cui le condanne agli uomini d'onore venivano irrogate solo per reati specifici e solo quando c'erano le prove.

La presenza dello SCOPELLITI destava viva preoccupazione perché si sapeva dei suoi contrasti con il Presidente Corrado CARNEVALE e si pensava che avrebbe potuto costituire un ostacolo per quest'ultimo.

Dopo l'assassinio del magistrato, commentò il fatto, sempre nel carcere di Spoleto, con **Giuseppe Giacomo GAMBINO** il quale ammise che si era trattato di un estremo tentativo di raddrizzare le sorti del



maxiprocesso e di ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

Il GAMBINO gli disse anche che l'omicidio era stato compiuto da gente calabrese *per fare un favore ai palermitani* così ricambiando l'opera che questi ultimi avevano svolto per ripristinare una situazione d'accordo tra le cosche della *'ndrangheta*.

Il MUTOLO ha infine affermato che tale circostanza, e cioè l'interessamento dei siciliani per la ricomposizione del conflitto mafioso tra i calabresi, gli fu ribadita da tale Nino SENA nel corso di un periodo di detenzione comune nel carcere di Pisa.

All'udienza del 12.1.1996 il collaboratore ha confermato integralmente le dichiarazioni rese in precedenza.

Ha tuttavia precisato, anche a seguito delle contestazioni mossegli sulla base del verbale di interrogatorio da lui reso al P.M. di Reggio Calabria il 26.11.1992 (verbale che a sua volta richiamava il contenuto di un precedente interrogatorio reso in data 1.9.1992 al P.M. di Palermo) che alla data dell'omicidio *non si trovava detenuto a Spoleto ma in libertà* e dunque non poteva confermare che le notizie in suo possesso circa le attività di studio che lo SCOPELLITI aveva iniziato a svolgere in relazione al maxiprocesso gli fossero state date dal BAGARELLA e dagli altri nominativi che aveva citato in precedenza.

In virtù delle contestazioni di cui si è detto veniva disposta l'acquisizione di entrambi i verbali citati.

Erano, quindi, acquisiti i verbali degli esami resi dal MUTOLO dinanzi alla Corte d'Assise di Palermo in data 29.4.1993 e 5.5.1994 nonché il



verbale del confronto tra il collaboratore e Salvatore RIINA svoltosi dinanzi allo stesso giudice in data 13.5.1993.

Da tali atti non emerge alcuna novità significativa rispetto alle dichiarazioni già messe in luce.

In esito ad accertamenti disposti nel corso del dibattimento, si è verificato che nel 1991 Gaspare MUTOLO fu detenuto a Spoleto esclusivamente nel periodo compreso tra il 16 Settembre ed il 16 Dicembre.

Nella stessa casa circondariale il collaboratore fu altresì detenuto dal 7.2.1992 al 22.6.1992 ad eccezione del periodo compreso tra il 15 ed il 17 maggio dello stesso anno.

Durante la carcerazione del MUTOLO a Spoleto, furono ospitati nel medesimo carcere Giacomo Giuseppe GAMBINO, Giuseppe CALO', Salvatore MONTALTO, Giuseppe BONO, Leoluca BAGARELLA ed altri numerosi esponenti di Cosa Nostra.

⇒ **SALVATORE CANCEMI**

E' stato anzitutto sentito all'udienza del 19.10.1994.

Ha dichiarato di essere entrato in Cosa Nostra nel 1976 aderendo alla famiglia di Palermo Porta Nuova diretta da Giuseppe CALO', famiglia nella quale avrebbe poi percorso un brillante *cursus honorum* fino a diventarne il reggente a seguito della carcerazione del CALO' stesso.

Pur affermando di non essere a conoscenza di alcunché circa l'omicidio SCOPELLITI, ha tuttavia riferito che l'interesse di Cosa Nostra e dei suoi esponenti di vertice, tra i quali in primo luogo Salvatore RIINA,



verso il maxiprocesso era spasmodico. Più volte lo sentì dire che era disposto a tutto pur di ottenere un risultato favorevole in quel giudizio e pur di assicurarsi che il collegio della Cassazione fosse presieduto da Corrado CARNEVALE.

Ha anche ricordato che, in un'occasione, il RIINA, avendo ormai acquisito la consapevolezza che il CARNEVALE non avrebbe fatto parte del collegio giudicante e che il suo posto sarebbe stato probabilmente preso dal presidente Arnaldo VALENTE, mandò a chiamare, in sua presenza, tale "mastro Ciccio" e cioè un certo **Francesco MESSINA** (capomandamento della zona di Marsala e suo uomo di fiducia), incaricandolo di recarsi a Roma per parlare con un avvocato (di cui il collaboratore non conosceva le generalità) allo scopo di ottenere che il maxiprocesso fosse celebrato dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Nuovamente sentito all'udienza dell'11.1.1996 il CANCEMI ha integralmente confermato le dichiarazioni rese in precedenza.

⇒ **PASQUALE NUCERA**

Costui, dopo aver chiesto egli stesso di essere sentito, è stato sottoposto ad esame all'udienza del 28.2.1996.

Ha anzitutto affermato di essere stato, prima di avviare il rapporto di collaborazione, un importante esponente della famiglia mafiosa reggina capeggiata da **Vincenzo IAMONTE** operante nel territorio di Melito Porto Salvo e nelle zone limitrofe.



Ha dichiarato di avere ricevuto nel giugno 1991, mentre si trovava in Francia, una telefonata da tale **Peppe ONORATO**.

Costui era uno dei personaggi che gestivano la cosiddetta camera di passaggio e cioè una sorta di organismo operante a Milano che aveva la funzione di assicurare appoggio logistico ed operativo ai mafiosi siciliani e calabresi che trovandosi nel Nord Italia avessero necessità di assistenza.

L'ONORATO gli chiese di recarsi a Milano perché aveva da riferirgli alcune cose.

Recatosi in Italia dopo un paio di giorni dalla telefonata, il NUCERA incontrò l'ONORATO, che si trovava in compagnia di un esponente della famiglia mafiosa **FIDANZATI** ed apprese che si sarebbe dovuto recare a Santa Margherita Ligure dove lo aspettava **Alfredo BONO** che aveva da dargli un messaggio da trasmettere a Vincenzo IAMONTE.

Il NUCERA tornò quindi in Francia e, passato ancora qualche giorno, rientrò in Italia, in compagnia di tale Giovanna ARCONTI, recandosi a Santa Margherita.

Lì giunto, si recò nell'albergo che gli era stato indicato dall'ONORATO e vi incontrò il BONO, che si trovava in compagnia di un uomo presentatosi come **Luca SANTORO** (che avrebbe appreso successivamente dallo IAMONTE identificarsi in **Leoluca BAGARELLA**).

Il BONO lo pregò di ricordare allo IAMONTE quanto era importante che si interessasse di quella vicenda che lui già ben conosceva perché c'erano molti padri di famiglia che dovevano uscire di galera.



Una volta comunicatogli il messaggio il BONO dispose perché il NUCERA e la sua accompagnatrice fossero accompagnati in un locale adibito a ristorante e piano-bar che si trovava a poco più di un chilometro dall'albergo.

Mentre si trovava a cena unitamente all'Arconti il NUCERA venne raggiunto dal BAGARELLA che gli sottolineò ancora una volta l'importanza dell'ambasciata da portare allo IAMONTE.

Il collaboratore lasciò quindi Santa Margherita e dopo qualche giorno scese in Calabria dove incontrò lo IAMONTE.

Questi, sollecitato dalle sue domande, gli rivelò *che si doveva avvicinare* il giudice SCOPELLITI per convincerlo a non occuparsi del maxiprocesso contro Cosa Nostra.

Gli disse anche che lo stesso scopo era anche perseguito dal boss PIROMALLI a ciò sollecitato da tale PULLARA' e da tale Santo GIUFFRE' titolare di un centro commerciale per la vendita di mobili a Villa San Giovanni e amico del massone siciliano Giuseppe MANDALARI.

L'utilità dell'interessamento dello IAMONTE era dovuta alla sua parentela con gli esponenti di vertice del clan mafioso **GARONFOLO** operante nella zona di Campo Calabro che era quella di origine dello SCOPELLITI.

Il NUCERA accompagnò quindi lo IAMONTE in macchina fino a Campo Calabro. Qui giunti, mentre il primo attendeva in macchina il secondo si incontrò con **Antonino GARONFOLO** nei pressi di una fabbrica per la



costruzione di cucine componibili in cui quest'ultimo aveva una cointeressenza.

Terminato il colloquio, lo IAMONTE, durante il viaggio di ritorno spiegò al NUCERA che le cose erano state organizzate in modo tale da procedere all'eliminazione del giudice se questi non avesse accolto l'invito ad abbandonare il maxiprocesso formulatogli dal GIUFFRÈ'.

Passato qualche tempo il NUCERA, che nel frattempo si era recato nuovamente in Francia ed era quindi tornato in Calabria, apprese dallo IAMONTE che *era stato necessario assassinare lo SCOPELLITI a causa del suo rifiuto di fare quanto gli era stato richiesto.*

Nell'occasione apprese anche che l'omicidio era stato compiuto vicino l'acquedotto di Campo Calabro e che per la sua esecuzione erano stati impiegati quattro uomini che si erano serviti tra l'altro di una moto.

Due dei killers appartenevano alla famiglia **ZITO** di Fiumara di Muro mentre gli altri due erano soggetti per i quali lo IAMONTE si era limitato a dire che *erano gente loro.*

Nel corso dell'audizione il NUCERA, a seguito di specifiche contestazioni mossegli da alcuni difensori, ha precisato che il motivo della maggiore ricchezza di dettagli ed approfondimenti delle dichiarazioni dibattimentali rispetto a quelle rese in precedenza al P.M. era da ricercarsi nella sua abitudine di offrire inizialmente solo un quadro generale dei fatti a sua conoscenza, riservandosi di arricchirlo nella sede più propria ed alla presenza di tutte le parti processuali.

Ha anche specificato che il motivo del ritardo con cui aveva reso noto quanto sapeva dell'omicidio dello SCOPELLITI consisteva nel fatto che

era stato costantemente impegnato a collaborare in altre e altrettanto gravi vicende giudiziarie.

In riferimento alle dichiarazioni dal NUCERA la Corte ha disposto l'audizione di una serie di testimoni. Si darà qui di seguito rapidamente conto delle risultanze delle rispettive deposizioni.

Leoluca BAGARELLA : Ha radicalmente negato le circostanze riferite dal NUCERA ricordando che a partire dalla data della sua scarcerazione per decorrenza termini nelle more del maxiprocesso non ebbe mai occasione di recarsi a Santa Margherita Ligure essendo i suoi movimenti costantemente controllati per via degli obblighi cui fu sottoposto.

Santo GIUFFRÈ : Ha negato di aver rivestito un qualsiasi ruolo nella vicenda inerente l'omicidio del giudice Scopelliti che ha detto di conoscere appena.

Ha escluso di essere massone e di aver mai conosciuto Pasquale NUCERA.

Giovanna ARCONTI : Ha ammesso di aver avuto una relazione con il NUCERA e di aver trascorso un periodo in Francia con lui. Ha anche ricordato di essere stata con lui in Liguria, precisamente a Portofino. Ha invece escluso che, durante tale ultima occasione, il suo compagno abbia incontrato chicchessia.

Alfredo BONO: Ha dichiarato di essere fratello dell'imputato Giuseppe BONO.

Ha ricordato che durante il periodo di tempo cui ha fatto riferimento il collaboratore egli si trovava a Rapallo perché costretto al soggiorno





obbligato. Ha negato di conoscere esso NUCERA o Vincenzo IAMONTE.

In esito agli accertamenti disposti nel corso del dibattimento si è verificato che effettivamente Leoluca BAGARELLA, una volta scarcerato dalla Casa Circondariale di Spoleto in data 28.12.1990 fu immediatamente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in Sicilia, Calabria e Campania e prese quindi alloggio a Perugia spostandosi successivamente a Mentana in provincia di Roma. Il 2.8.1991 raggiunse il comune di **Santa Margherita Belice** in provincia di Agrigento ed infine il 10.10.1991 fece rientro a Corleone stabilendo lì la sua residenza.

Va, infine, evidenziato che, sulla base di verifiche condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Genova, è stata accertata l'esistenza di due locali, precisamente il Grand Hotel Miramare e la sala da ballo Il Covo di Nord Est, entrambi siti a **Santa Margherita Ligure** dalle *caratteristiche simili* a quelle riferite dal collaboratore allorché ha descritto i luoghi in cui fu ospitato durante il suo soggiorno ligure.

⇒ **GIACOMO LAURO**

Si è già detto delle dichiarazioni che costui rese nel corso delle indagini.



Al dibattimento, dopo essersi rifiutato di rispondere all'udienza del 17.10.1994, è stato poi sentito in due successive occasioni, precisamente nelle date del 10.12.1994 e del 26.4.1996.

Durante il primo esame il collaboratore ha dichiarato di aver appreso da suo compare **Nino SARACENO** che il messaggio di uccidere il Dott. SCOPELLITI, proveniente dai palermitani, era stato trasmesso all'incirca nel maggio-giugno 1991 alla famiglia DE STEFANO, e particolarmente al suo esponente di spicco **avv. Giorgio DE STEFANO**, per tramite del boss catanese **Nitto SANTAPAOLA** (che a quella famiglia era legato da rapporti assai stretti) .

Ha aggiunto il collaboratore che questa notizia gli fu confermata anche da **Giovanni FONTANA** che gli parlò di un incontro tra Giorgio DE STEFANO e il SANTAPAOLA.

Il LAURO ha anche affermato che, qualche tempo prima dell'omicidio SCOPELLITI, **Nino MAMMOLITI**, eminente mafioso di Castellace e componente della Commissione provinciale della 'ndrangheta nonché affiliato a Cosa Nostra, chiese (nella sua veste di rappresentante dei palermitani) a **Pasquale CONDELLO** di arrivare ad una tregua che interrompesse temporaneamente il pluriennale conflitto con lo schieramento destefaniano.

Il CONDELLO accettò anche perché ben consapevole che dietro il MAMMOLITI c'erano i corleonesi e dunque Salvatore RIINA.

Il collaboratore ha anche affermato che, a quanto gli risultava, prima di arrivare alla decisione di uccidere lo SCOPELLITI, ci si era anche



provati ad avvicinarlo *per ottenerne un atteggiamento compiacente nella gestione del maxiprocesso.*

Nel corso dell'esame, a seguito di alcune contestazioni difensive mosse sulla base di alcune dichiarazioni rese in precedenza, il LAURO ha ammesso *di avere parzialmente taciuto, all'inizio della sua collaborazione, alcune delle notizie di cui era in possesso circa l'omicidio.*

Ha giustificato tale atteggiamento sia con la difficoltà di abbandonare la vecchia propensione mafiosa alla reticenza sia con l'iniziale mancanza di sicurezze circa il proprio destino e l'uso che sarebbe stato fatto delle sue dichiarazioni.

Nel corso della successiva deposizione il LAURO ha essenzialmente ribadito la versione già offerta all'udienza del 12.10.1994.

In esito all'esame è stato acquisito, essendo stato azionato il meccanismo delle contestazioni, il verbale dell'interrogatorio che il LAURO rese al P.M. di Reggio Calabria il 18.2.1993.

E' stata, altresì, acquisita, nel corso del dibattimento, la trascrizione delle dichiarazioni che il LAURO ha reso in data 4.5.1995 dinanzi alla Corte d'Assise di Reggio Calabria in relazione al processo per l'omicidio dell'ex Presidente delle Ferrovie dello Stato **Ludovico LIGATO.**

Le dichiarazioni del LAURO hanno anche giustificato l'audizione, nella qualità di testi di riferimento di **Antonino SARACENO, Giovanni FONTANA e Benedetto (Nitto) SANTAPAOLA.**



Il primo, sentito all'udienza del 26.4.1996, ha negato di aver mai fatto alcuna confidenza al collaboratore che riguardasse il caso SCOPELLITI o di sapere comunque alcunché sullo stesso. Ha tuttavia ammesso di avere trascorso in compagnia del LAURO un periodo di latitanza di circa tre mesi.

Il secondo, sentito all'udienza del 7.3.1995, ha negato di aver mai riferito al LAURO l'episodio dell'incontro tra Nitto SANTAPAOLA e Giorgio DE STEFANO.

Il terzo, anch'egli sentito all'udienza del 7.3.1995, ha escluso di aver mai trascorso periodi di latitanza nel reggino, di aver mai conosciuto Giorgio DE STEFANO e di essere mai stato nella sua abitazione.

⇒ **FILIPPO BARRECA**

Anche di questo collaboratore sono state riportate, nella parte precedente, le dichiarazioni rese durante le indagini.

Quanto al dibattimento, il BARRECA, inizialmente citato per l'udienza del 17.10.1994, si è in quell'occasione avvalso della facoltà di non rispondere.

Ha poi acconsentito a rendere l'esame all'udienza del 12.1.1996.

In questa sede ha confermato la versione già esposta aggiungendo che dell'omicidio parlò anche, sempre nel carcere di Palmi, con i suoi cugini **Santo e Giuseppe BARRECA** i quali gli dissero che l'esecutore materiale era verosimilmente **Vincenzo ZITO** di Fiumara di Muro.

Ha infine riferito di aver saputo, probabilmente da un soggetto della famiglia **MAMMOLITI**, che prima dell'omicidio *l'avvocato Giorgio DE*



STEFANO si era anche assunto il compito di contattare il Dott. SCOPELLITI per indurlo a gestire il maxiprocesso in modo conveniente per i palermitani.

Non ha saputo dire il BARRECA se il contatto si fosse effettivamente realizzato e quale esito avesse avuto.

Al dibattimento sono state anche acquisite, sull'accordo delle parti, le dichiarazioni che il collaboratore rese al P.M. di Reggio Calabria il 20 ed il 29 Gennaio 1993.

Sono stati poi sentiti all'udienza del 27.2.1996, come testi di riferimento, **Alfonso MOLINETTI, Santo BARRECA e Giuseppe BARRECA.**

Il primo ha confermato di essere stato detenuto assieme al BARRECA (di cui anzi era compagno di cella) nel carcere di Palmi circa un mese e mezzo dopo l'omicidio del giudice SCOPELLITI. Ha tuttavia negato di avergli fatto qualsivoglia confidenza su quella vicenda.

Anche i fratelli Santo e Giuseppe BARRECA, cugini del collaboratore, hanno confermato di essere stati detenuti assieme a lui nel carcere di Palmi ma hanno escluso di avergli mai parlato del fatto oggetto di questo processo.

⇒ **GIOVANNI RIGGIO**

Costui è stato sentito nelle udienze del 12.1.1995 e 11.1.1996.

Durante il primo esame ha dichiarato di aver iniziato a collaborare nel settembre del 1993 e di aver fatto parte prima di allora della cosca



capeggiata da Pasquale e Giacomo LATELLA svolgendo funzioni di killer.

Ha riferito di avere appreso, proprio da **Giacomo LATELLA**, che l'omicidio del giudice SCOPELLITI fu eseguito su mandato dei siciliani che fecero arrivare il loro messaggio per il tramite di **Nitto SANTAPAOLA**.

Quest'ultimo si rivolse alla famiglia dei TEGANO di Archi, precisamente a **Giovanni e Pasquale TEGANO**. Costoro si servirono, per l'esecuzione del delitto, di un gruppo di fuoco tra i cui componenti vi erano sicuramente **Vincenzo ZITO e Pasquale BERTUCA**.

Il LATELLA, nel parlare con il RIGGIO, gli disse che queste notizie gli erano state date direttamente da Giovanni TEGANO con cui si era incontrato pochi giorni dopo l'omicidio.

All'udienza dell'11.1.1996 il collaboratore ha confermato integralmente le dichiarazioni già rese.

⇒ GIUSEPPE SCOPELLITI

E' stato anzitutto sentito all'udienza del 12.1.1995.

Ha dichiarato di avere iniziato la sua collaborazione nel 1994 e di aver fatto parte in precedenza della cosca capeggiata dal boss **Nino IMERTI** operante in Villa San Giovanni. Ha precisato di aver rivestito all'interno della stessa un ruolo di particolare preminenza essendo il braccio destro dell'IMERTI.

Ha riferito di non possedere conoscenze dirette sull'omicidio SCOPELLITI.



Ha tuttavia aggiunto che, quando si verificò il fatto, l'IMERTI lo interpretò come una manovra dei **GARONFOLO** e dei **DE STEFANO** per far ricadere la colpa su di lui.

Ha anche detto che, allorchè si trovava detenuto nel carcere di Palmi unitamente al boss **Giuseppe PIROMALLI**, arrivò la notizia che Gaetano COSTA aveva iniziato a collaborare con la giustizia. Il PIROMALLI, dopo essersi inizialmente rifiutato di crederci, si arrese poi all'evidenza del fatto e manifestò una forte preoccupazione per le conseguenze che egli stesso avrebbe potuto patire se il COSTA avesse rivelato tutto quello che sapeva.

Lo SCOPELLITI ha infine *affermato di non aver mai saputo che ci fosse un qualche collegamento tra la morte del magistrato e la pacificazione mafiosa che si era finalmente realizzata nello stesso periodo.*

All'udienza del 26.4.1996 il collaboratore ha reso dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle appena esposte.

A seguito di alcune contestazioni mosse dai difensori, è stato acquisito il verbale dell'interrogatorio che lo SCOPELLITI ha reso al P.M. di Reggio Calabria il 25.8.1996.

⇒ **DOMENICO FARINA**

Costui, sentito all'udienza del 7.3.1995, ha riferito che nei primi giorni dell'agosto del 1991, si recò in Calabria, precisamente a Cannitello di Villa San Giovanni presso l'abitazione della signora **Anna MICELI**.

Successivamente, in compagnia di tale **Mimmo CONDELLO**, si recò ad Archi da dove partì in direzione di Africo.



Qui giunto entrò in un'abitazione unitamente ai suoi compagni di viaggio e si accorse che erano presenti **Salvatore RIINA e Pietro AGLIERI**.

Nell'occasione si discusse della necessità di uccidere il giudice SCOPELLITI in relazione al maxiprocesso e di realizzare la cosa in Calabria perché a Roma sarebbe stato difficile per via della sorveglianza di cui lo SCOPELLITI godeva.

Questo è dunque il nucleo essenziale delle dichiarazioni rese dal FARINA.

Va evidenziato al riguardo che il P.M., nel corso del dibattimento, ha comunicato l'avvenuta revoca del programma di protezione cui il collaboratore era stato in precedenza sottoposto per via della sua *sostanziale inaffidabilità*.

E' stata anche citata, all'udienza del 27.4.1996, la signora Anna MICELI la quale ha escluso di aver mai conosciuto una persona rispondente al nome di Domenico FARINA.

E' stata infine acquisita una sentenza depositata dal GIP del Tribunale di ROMA in data 11.11.1994 con cui il FARINA è stato riconosciuto *colpevole del delitto di calunnia* in danno del Dott. Antonio CARDACI, Presidente di Sezione del Tribunale di Catania, avendolo falsamente accusato di aver fatto parte del clan capeggiato da Nitto SANTAPAOLA.

Per tale reato il FARINA è stato condannato alla pena di due anni di reclusione.



⇒ **ROCCO NASONE**

All'udienza del 5.12.1994 è stato citato, nella qualità di imputato di reato connesso, il collaboratore di giustizia Rocco NASONE.

La Corte, essendosi costui avvalso della facoltà di non rispondere, ha acquisito un verbale di dichiarazioni da lui rese al P.M. di Reggio Calabria in data 13.1.1993.

Qui di seguito si riporterà testualmente la parte direttamente attinente i fatti processuali.

Diceva dunque il Nasone : *"Dell'omicidio Scopelliti ho avuto confidenze in carcere da Corsaro Vincenzo, col quale sono stato detenuto nello stesso carcere ma non nella stessa cella. Il Corsaro, appartenente alla società del gruppo di Imerti, mi disse, quando gli venne dato l'ergastolo a Reggio, che sperava nella Cassazione perché aveva l'appoggio del Dr. Carnevale e del Dr. Scopelliti perché erano stati dati a ciascuno di loro 100.000.000, consegnati nel villino di Capua a Paci di Scilla. I soldi li aveva ritirati, a suo dire, il Dr. Scopelliti che li doveva consegnare al Dr. Carnevale. Questo fatto me lo disse prima che avvenisse l'omicidio. Circa tre o quattro mesi prima . In un secondo tempo, quando avvenne l'omicidio, seppi che era stato mandante Imerti Antonino.*

Seppi chi era il mandante da mio cugino Bueti Antonio, che fa il custode di Capua a Scilla. Mi disse che una sera aveva notato confusione e tra le persone che entravano Barresi Francesco, di Campo Calabro, e un certo Francesco (u nechisi) Ranieri . Questi dovrebbero essere gli esecutori . Il Bueti li ha visti dare i soldi . C'era anche il Dr. Capua che dava i soldi ai due . Ho capito io che si trattava



del pagamento perché il Corsaro, qualche giorno prima di essere trasferito dal carcere di Reggio, mi aveva detto, riferendosi all'omicidio Scopelliti, "avete visto che fine fanno quelli che sgarrano. Prima si prendono i soldi e poi si tirano indietro". Il Dr. Scopelliti doveva interessarsi per il rigetto dell'ergastolo dato al Corsaro".

Questa Corte ha, in sede di riapertura del dibattimento, escusso i testi di risulta **Capua Giovanni** ed **Antonio Bueti**, i quali hanno decisamente negato la veridicità dell'assunto del collaboratore.



A.1. DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI IN ORDINE ALLA CD COMMISSIONE REGIONALE .

Tommaso BUSCETTA ha dichiarato che ogni provincia ha una sua Commissione. La più importante tra tutte è quella di Palermo le cui decisioni finiscono per costituire veri e propri precedenti orientativi quando non addirittura vincolanti per tutte le altre.

Gaspare MUTOLO ha anch'egli parlato di una pluralità di commissioni provinciali tra le quali quella di Palermo gode di particolare prestigio ed influenza tanto da poter decidere autonomamente ogni decisione di sua esclusiva spettanza e da poter pretendere che le decisioni delle altre commissioni venissero assunte solo dopo il suo assenso preventivo.

Francesco MARINO MANNOIA si è invece limitato a dire che le province diverse da Palermo esprimono un loro rappresentante che diventa per ciò stesso componente della Commissione Interprovinciale.



Leonardo MESSINA ha attestato l'esistenza della Commissione Regionale di cui afferma aver fatto parte Salvatore RIINA per Palermo, Benedetto SANTAPAOLA per Catania, Giuseppe MADONIA per Caltanissetta, Salvatore SAITTA per Enna, GUARNIERI e Antonino FERRO per Agrigento e Mariano AGATE per Trapani.

Anche Salvatore CANCEMI ha parlato della Commissione Interprovinciale facendo gli stesi nomi fatti dal MESSINA ed aggiungendo che per Palermo c'era anche Bernardo PROVENZANO.



**A.2. DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI IN ORDINE ALLA
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI
COSA NOSTRA NEL PERIODO DELL'UCCISIONE DEL DOTT.
SCOPELLITI.**

TOMMASO BUSCETTA :

Non è ovviamente in grado di riferire nulla di utile sulla composizione della Commissione nel periodo di tempo considerato.

Quanto ai primi anni Ottanta ha affermato che la stessa, cui prendevano parte i capimandamento che non cessavano dalla carica neanche in caso di detenzione, era costituita tra gli altri da Stefano BONTADE, Giuseppe RICCOBONO, Giuseppe CALO', Salvatore RIINA, Michele GRECO ed altri ancora come SCAGLIONE, MOTISI, SCADUTO, INZERILLO e PIZZUTO.



Non risultava al Buscetta che Procopio DI MAGGIO, che pure conosceva fin dagli anni Cinquanta e che sapeva essere uomo d'onore, avesse mai fatto parte della Commissione.

⇒ **SALVATORE CONTORNO**

Le sue dichiarazioni risalgono ovviamente a periodi di parecchio precedenti quello del delitto SCOPELLITI.

Ha comunque descritto, a livello generale, i meccanismi di composizione e di funzionamento della Commissione in modo sostanzialmente conforme a quello di BUSCETTA.

⇒ **FRANCESCO MARINO MANNOIA**

Non è stato in grado di fornire notizie aggiornate sulla composizione della Commissione avendo iniziato a collaborare nel 1989.

Ha tuttavia ricordato che attorno al 1975 fu temporaneamente varato un triumvirato composto da Stefano BONTADE, Gaetano BADALAMENTI e Salvatore RIINA.

Successivamente Cosa Nostra tornò al precedente modulo organizzativo ricostituendo la Commissione.

Tale organismo era composto dai capimandamento palermitani.

Il MARINO MANNOIA ha escluso che Procopio DI MAGGIO abbia mai fatto parte della Commissione fino al 1989.

⇒ **GIOVANNI DRAGO**

121



Ha anch'egli riproposto le consuete dichiarazioni in ordine ai meccanismi di composizione della Commissione.

Ha dato le seguenti indicazioni concrete in tema di partecipanti a tale organismo:

Salvatore RIINA, Bernardo BRUSCA, Salvatore MONTALTO, Giuseppe CALO', Giacomo Giuseppe GAMBINO, Francesco MADONIA, Salvatore BUSCEMI, Antonino ROTOLO, Giuseppe LUCCHESI, Pietro AGLIERI e Raffaele GANCI.

⇒ **VINCENZO MARSALA**

Ha reso dichiarazioni generali sulla Commissione e suoi poteri decisionali.

⇒ **SALVATORE CANCEMI**

Secondo questo collaboratore la Commissione, nel periodo di tempo considerato, era così composta:

- Salvatore RIINA (capo del mandamento di Corleone) affiancato da Bernardo Provenzano;
- Giuseppe CALO' (capo del mandamento di Porta Nuova) con sostituto lo stesso Cancemi;
- Giacomo Giuseppe GAMBINO (capo del mandamento di San Lorenzo) ;
- Francesco MADONIA (capo del mandamento di Resuttana) ;
- Bernardo BRUSCA (capo del mandamento di San Giuseppe Jato) ;
- Antonino Nenè GERACI (capo del mandamento di Partinico) ;

122



- Salvatore BUSCEMI (capo del mandamento di Bocca di Falco o Passo di Rigano) ;
- Antonino GIUFFRÈ (capo del mandamento di Caccamo) ;
- Giuseppe LUCCHESI (capo del mandamento di Ciaculli) ;
- Matteo MOTISI (capo del mandamento di Pagliarelli al cui interno opera anche, senza funzioni direttive Antonino ROTOLO) ;

Ha aggiunto il CANCEMI che fino al 1985 Procopio DI MAGGIO fu il capo del mandamento di Cinisi. Successivamente, avendo costui subito due attentati, il mandamento fu accorpato a quello di Partinico.

⇒ **GIUSEPPE MARCHESE**

Ha dato le seguenti indicazioni in tema di componenti la Commissione:

- Salvatore RIINA (capo del mandamento di Corleone) ;
- Giuseppe BONO (capo del mandamento di Bolognetta) ;
- Salvatore MONTALTO (capo del mandamento di Villabate) ;
- Giuseppe LUCCHESI (capo del mandamento di Ciaculli) ;
- Pietro AGLIERI (capo del mandamento di Santa Maria del Gesù) ;
- Francesco MADONIA (capo del mandamento di Resuttana) ;
- Matteo MOTISI (capo del mandamento di Pagliarelli) ;
- Giuseppe Giacomo GAMBINO (capo del mandamento di Partanna Mondello) ;
- Giuseppe CALO' (capo del mandamento di Porta Nuova) ;
- Antonino GERACI (capo del mandamento di Partinico) ;
- Bernardo BRUSCA (capo del mandamento di San Giuseppe Jato) ;
- Salvatore BUSCEMI (capo del mandamento di Passo di Rigano) ;



Procopio DI MAGGIO (capo del mandamento di Capaci) .

Il MARCHESE, deponendo nel procedimento dinanzi al GIP di Palermo, ha reso dichiarazioni pressoché identiche a quelle citate salvo precisare che la carica di **Matteo MOTISI** era puramente formale e che in realtà l'effettivo comando del mandamento era nelle mani di **Antonino ROTOLO** ed ancora salvo aggiungere che della Commissione facevano anche parte **Francesco INTILE** e **Giuseppe BONO**.

⇒ **GASPARE MUTOLO**

Indica i seguenti nomi:

Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO (Corleone) ;

Giacomo Giuseppe GAMBINO (San Lorenzo) ;

Salvatore BUSCEMI (Passo di Rigano) ;

Giuseppe CALO' (Porta Nuova) ;

Giuseppe LUCCHESI (Ciaculli) . La direzione di questo mandamento era tuttavia contesa dai GRAVIANO.

Pietro AGLIERI (Santa Maria di Gesù) ;

Salvatore MONTALTO (Villabate) ;

Giuseppe BONO (Bolognetta) ;

Francesco MADONIA (Resuttana) ;

Antonino GERACI (Partinico) ;

Bernardo BRUSCA (San Giuseppe Jato) ;

Procopio DI MAGGIO (Cinisi) ;

Francesco INTILE (Caccamo) ;



Antonino ROTOLO (Pagliarelli) anche se formalmente il capomandamento era Matteo MOTISI.

Raffaele GANGI (Noce) .

⇒ **BALDASSARRE DI MAGGIO**

Ha indicato i seguenti nomi :

Bernardo BRUSCA (San Giuseppe Jato) ;

Raffaele GANCI (Noce) ;

Giacomo Giuseppe GAMBINO (San Lorenzo) ;

Michelangelo LA BARBERA (reggente di fatto di Passo di Rigano) ;

Giuseppe FARINELLA (Gangi) ;

Antonino GIUFFRE' (reggente del mandamento di Caccamo durante la detenzione di Francesco INTILE)



A.3. DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI IN ORDINE ALLA QUESTIONE DEI SOSTITUTI O REGGENTI E DELLA NATURA DEI LORO RAPPORTI CON I CAPIMANDAMENTO

Afferma **Gaspare MUTOLO** che le decisioni più importanti per Cosa Nostra vengono assunte dalla Commissione con l'immaneabile coinvolgimento di tutti i capimandamento che la compongono e dei loro sostituti nel caso in cui i primi siano detenuti.

Infatti, quando si verifica quest'ultima ipotesi, è il sostituto a partecipare alla riunione della Commissione in cui esprimerà essenzialmente la volontà del suo superiore gerarchico che avrà curato di consultare preventivamente.

Notizie di analogo tenore vengono fornite da **Giuseppe MARCHESE**.

Costui ha infatti riferito che tutte le incombenze legate alla qualifica di capomandamento vengono espletate dal sostituto allorché il capo sia impedito.

E' tuttavia preciso dovere del sostituto, tutte le volte che ci sia una decisione da prendere, informare preventivamente il componente effettivo per apprendere la volontà ed esprimerla fedelmente in Commissione.

Anche **Giovanni DRAGO** non si discosta da tale versione.

Il sostituto, secondo quanto riferisce, *pur acquisendo la legittimazione a gestire l'ordinaria amministrazione della famiglia e a partecipare alle*



riunioni della Commissione, è tuttavia tenuto a raccogliere la volontà del suo capo detenuto ed a trasmetterla agli altri suoi pari.

La medesima ricostruzione è accreditata anche da **Baldassarre DI MAGGIO** che anzi visse personalmente una situazione di tal tipo avendo svolto le funzioni di sostituto di Bernardo BRUSCA nel mandamento di San Giuseppe Jato ed *avendo continuato, durante tale periodo, ad eseguire fedelmente le sue direttive.*

Non dissimile dalle versioni finora esposte è anche quella di **Salvatore CANCEMI** il quale, pur confermando l'esistenza del meccanismo della sostituzione (egli stesso fu a lungo il reggente del mandamento di Porta Nuova durante la carcerazione di Giuseppe CALO'), ha tuttavia affermato che il compito di tenere i contatti con i capi carcerati era essenzialmente svolto da Salvatore RIINA.



A.4. COMUNICAZIONE CON I CAPIMANDAMENTO DETENUTI

Ne ha parlato anzitutto **Gaspare MUTOLO** soprattutto sulla scorta delle sue dirette percezioni.

Le occasioni principali erano quelle dell'ora d'aria, dei ricoveri in infermeria e dei colloqui.

Particolarmente questi ultimi erano utilizzati per la trasmissione e la ricezione di messaggi che venivano smistati dagli avvocati (allorché fossero anch'essi uomini d'onore) ovvero da familiari muniti della stessa qualifica ovvero ancora, nel caso in cui non si potesse contare direttamente su tale possibilità, ricorrendo ad intermediari forniti da altri carcerati.



Anche **Giuseppe MARCHESE** e **Giovanni DRAGO** hanno riferito le stesse cose evidenziando che uno dei sistemi più in voga era quello dei messaggi scritti su minuscoli bigliettini di carta e fatti recapitare ai destinatari.

Sempre secondo i collaboratori la bontà dei sistemi è tale da consentire di superare qualsiasi regime di sorveglianza e qualsiasi cautela posta in essere dalle autorità carcerarie.

↔

A.5. DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI IN ORDINE ALL'EFFETTIVITA' DEL FUNZIONAMENTO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO ALL'INFLUENZA DI SALVATORE RIINA.

Salvatore CANCEMI ha affermato che, a partire dal 1987 circa e poi con sempre maggiore intensità, il RIINA accrebbe il suo peso nella Commissione fino a diventarne il dominus assoluto.

Tale condizione gli consentiva in sostanza di decidere personalmente tutte le questioni di particolare importanza per Cosa Nostra.

Ha tuttavia aggiunto il collaboratore che l'imputato, nonostante avesse raggiunto questa posizione di predominio, non abbandonò mai l'ortodossia mafiosa e curò quindi sistematicamente di dare una veste formalmente corretta alle sue iniziative.

Il RIINA si premurava quindi di convocare le riunioni della Commissione, di avvisare i capimandamento, di curare i contatti con



quelli detenuti, di fare in modo insomma che si arrivasse a decisioni tali da apparire emesse collegialmente.

Che il RIINA ponesse particolare attenzione nel rispettare le forme, il CANCEMI attesta di averlo percepito direttamente essendo stato convocato, quale sostituto di Giuseppe CALO', per numerose riunioni della Commissione ed essendo stato preventivamente informato di alcune rilevantissime decisioni, come ad esempio nel caso dell'omicidio dell'onorevole LIMA, cui poi concorse tanto da venir riconosciuto corresponsabile.

Il collaboratore ha infine precisato che l'armonia di questo sistema non venne mai turbata da conflitti perché i capimandamento erano quasi tutti schierati incondizionatamente dalla parte di RIINA e quei pochi che dissentivano da lui evitavano accuratamente di far trapelare il loro stato d'animo ritenendo preferibile tacere.

Afferma **Mario Santo DI MATTEO** (si tratta, di dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento per l'omicidio di Salvo LIMA) che dopo la cosiddetta guerra di mafia (si tratta del lungo e sanguinosissimo conflitto tra lo schieramento dei corleonesi da una parte e quello facente capo a BONTATE ed INZERILLO dall'altra parte) la Commissione venne formata nuovamente con una serie di persone legate a Salvatore RIINA.

Pur a fronte di tale nuova situazione e dell'accrescimento del potere personale di quest'ultimo, venne comunque mantenuta la regola fondamentale per cui gli omicidi più importanti, e particolarmente quelli



dei rappresentanti delle Istituzioni, dovessero essere sempre discussi in Commissione.

Anche **Gaspare MUTOLO** ha tenuto ad evidenziare la centralità della Commissione nella gestione della strategia generale di Cosa Nostra e delle sue più importanti attività nonché la sostanziale condivisione, da parte di tutti i capimandamento, delle principali scelte operative che vennero portate a compimento durante gli anni del maxiprocesso (ostruzionismo durante la fase di primo grado, ricerca ostinata e sistematica di tutti i possibili canali per il condizionamento del giudizio durante le fasi successive, affidamento sulle garanzie legate alla giurisprudenza della Prima Sezione e contestuale diffidenza verso il Dott. SCOPELLITI identificato come un sostenitore della linea dura, delusione e rappresaglia dopo il definitivo esito del processo) .

Il MUTOLO si sofferma sulle reazioni avute dai capimandamento detenuti con cui ebbe modo di parlare in carcere dopo i due assassini di Antonino SCOPELLITI e Salvo LIMA.

Sia nell'un caso che nell'altro l'atteggiamento non fu di stupore o di stizza ma di soddisfazione per il compimento di attività che tutti ritenevano necessarie.

Tra i nomi menzionati a tal proposito dal collaboratore vi sono quelli di Giacomo Giuseppe GAMBINO, di Salvatore MONTALTO e di Giuseppe CALO'.

Dichiarazioni dello stesso tenore sono state rese da **Giuseppe MARCHESE** e da **Baldassarre DI MAGGIO**.



**A.6. DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI NEL
PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'OMICIDIO DELL'ON. LIMA
ACQUISITE NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO
GRADO**

Saranno adesso riportati, per la parte che interessa il tema in trattazione, brevi sunti delle suddette dichiarazioni.

1) Gaspare MUTOLO :

Quando iniziò il maxiprocesso si sapeva che il primo grado si sarebbe concluso negativamente perché le Istituzioni avevano bisogno di dare all'opinione pubblica dimostrazione di impegno nella lotta di mafia. Si sapeva pure, al tempo stesso, che dal governo arrivavano messaggi tranquillizzanti nel senso che veniva assicurato il progressivo smantellamento del maxiprocesso già a partire dalla fase di appello e poi, più decisamente, nella fase di legittimità.

Queste notizie venivano essenzialmente diffuse dall'onorevole Salvo LIMA di cui ben si conosceva la vicinanza agli ambienti mafiosi.

Le assicurazioni ricevute non avevano comunque impedito ai mafiosi coinvolti nel giudizio di adottare varie iniziative per intralciare il suo corso (ricusazione del Presidente GIORDANO, richiesta lettura integrale atti etc.) .

Contestualmente si era deciso di agire anche sul piano politico mandando segnali di sfiducia verso la Democrazia Cristiana (in



sostanza nelle elezioni politiche del 1987 i voti che tradizionalmente venivano fatti convergere su quel partito vennero invece dirottati sul Partito Socialista Italiano che era sembrato più attento, soprattutto attraverso l'onorevole Claudio MARTELLI, alle esigenze del garantismo giudiziario) .

Arrivatisi verso la seconda metà del 1991, la tranquillità sull'esito del maxiprocesso era stata sostituita da una viva preoccupazione allorché si era appreso dell'abbandono del presidente Corrado CARNEVALE e si erano colti i chiari segnali di cambiamento di rotta che arrivavano a livello legislativo.

Le aspettative negative avevano quindi trovato conferma nella decisione con cui la Corte di Cassazione, facendo proprio il cosiddetto teorema BUSCETTA, aveva ratificato sostanzialmente la correttezza del lavoro dei giudici istruttori di Palermo.

Era quindi scattata la rappresaglia che si era anzitutto indirizzata nei confronti dell'onorevole LIMA colpevole, agli occhi di Cosa Nostra, di essere venuto meno al suo ruolo di garante del buon esito del maxiprocesso.

2) Giuseppe MARCHESE :

Aveva anch'egli saputo che vi erano ottime aspettative per l'esito del maxiprocesso e che sia Salvatore RIINA che Francesco MADONIA si erano adoperati strenuamente per screditare il teorema BUSCETTA e per ottenere una sentenza favorevole.

Gran parte di queste speranza erano riposte su Salvo LIMA.



Allorché si constatò il suo fallimento, venne decretata la sua morte.

3) Mario Santo DI MATTEO :

Ha reso dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle del MUTOLO, *aggiungendo che, dopo la mazzata che Cosa Nostra ricevette in Cassazione nei programmi di rappresaglia oltre a Salvo LIMA si comprendeva anche Ignazio SALVO cui si addebitava la stessa incapacità di attivare i suoi canali per l'ottenimento di una pronuncia favorevole.*

4) Gioacchino LA BARBERA :

Attribuisce al delitto LIMA il significato di **evento iniziale** di un'ampia strategia di Cosa Nostra volta a manifestare alle Istituzioni la delusione per la rottura del rapporto di scambio (constatata attraverso la negativa conclusione del maxiprocesso) ed il conseguente avvio di una nuova fase caratterizzata dalla logica del terrore e degli attentati)

5) Salvatore CANCEMI :

Seppe che Cosa Nostra intendeva arrivare al risultato dello sgretolamento del maxiprocesso attraverso una catena i cui anelli principali erano costituiti da Salvo LIMA, Giulio ANDREOTTI ed i legami che costui aveva in Cassazione.

La decisione di ammazzare il LIMA fu presa in prima persona da Salvatore RIINA, che comunque informò preventivamente sia esso CANCEMI sia gli altri esponenti di vertice di Cosa Nostra, e fu motivata



dal mancato mantenimento della promessa che il politico aveva fatto di far annullare in Cassazione le condanne già inflitte dai giudici che si erano occupati delle fasi di merito del maxiprocesso.

6) Tommaso BUSCETTA :

Ha confermato l'esistenza di rapporti assai risalenti nel tempo tra uomini di Cosa Nostra e l'onorevole Salvo LIMA.

7) Francesco MARINO MANNOIA :

Le sue dichiarazioni convergono con quelle del BUSCETTA.

8) Baldassarre DI MAGGIO :

Ha ricordato di aver assistito, prima che fosse emessa la sentenza di primo grado del maxiprocesso, ad un incontro tra Salvatore RIINA, Giulio ANDREOTTI, Salvo LIMA e Ignazio SALVO finalizzato, almeno nell'ottica del primo, ad ottenere precise garanzie sull'andamento del maxiprocesso e, più in generale, sulla prosecuzione dei buoni rapporti tra Cosa Nostra e le Istituzioni.

9) Leonardo MESSINA :

Ha confermato l'esistenza di ottimi rapporti tra Cosa Nostra e l'onorevole Salvo LIMA.



10) Rosario SPATOLA :

Ha reso dichiarazioni sovrapponibili a quelle del Messina con la precisazione che il tramite per raggiungere l'onorevole era costituito dai cugini Nino e Ignazio SALVO.

Sono stati anche acquisiti i verbali degli esami che il CANCEMI ha reso dinanzi il Tribunale di Palermo nelle date del 10.2.1995 e 25.3.1996 nonché dinanzi la Corte d'Assise della stessa città nelle date del 4.5.1994 e 4.3.1995.

Da tali atti non deriva alcun elemento di novità rispetto ai dati già desumibili dalle dichiarazioni che il collaboratore ha reso in questo processo e dalle indicazioni derivanti dalla decisione del GIP di Palermo.



B) DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI ACQUISITE IN QUESTO GRADO DI GIUDIZIO A SEGUITO DELLA DISPOSTA RIAPERTURA DEL DIBATTIMENTO.

⇒ DI MATTEO MARIO SANTO

Dichiarazioni rese il 24-10-1993 in Roma innanzi al dott. Caselli acquisite al dibattimento del procedimento n°31/96 Assise RC essendosi, all'udienza del 31-1-1997, il Di Matteo- citato come imputato di reato connesso- avvalso della facoltà di non rispondere.

Ha affermato di aver fatto parte della famiglia di Altofonte (mandamento di S. Giuseppe Iato) ed ha reso dichiarazioni in ordine alla strage di



Capaci sostenendo che la stessa fu voluta da Riina e dagli altri della Commissione (testualmente: *"quanto ai motivi per cui Giovanni Falcone fu ucciso in quel periodo dovete chiederli a Riina ed agli altri della Commissione, perché hanno deciso tutti d'accordo. Io so che era già un bel pezzo che ne parlavano e che avevano deciso di farlo fuori per i colpi che aveva dato alla mafia"*)

Successivamente, in data 29-10-1993, innanzi ai dottori Pignatone e Lo Voi ha aggiunto:

"Per quanto riguarda la Commissione Provinciale di Palermo è esatto quanto è stato riferito dai vari collaboratori circa il suo ruolo assolutamente centrale e decisivo nella vita di Cosa Nostra, per cui non c'è decisione di una certa importanza che non venga presa dalla stessa Commissione, ed in particolare per quanto riguarda -ovviamente- gli omicidi di magistrati, poliziotti, funzionari dello Stato. Questa regola la conosco per conoscenza diretta perché è una delle prime cose che vengono comunicate a chi entra in Cosa Nostra.

All'epoca della mia affiliazione (intorno al 1979) la Commissione era composta dai vari capimandamento della provincia. Dopo la c.d. guerra di mafia la Commissione venne formata nuovamente con una serie di persone legate al Riina.

Anche in questo periodo, pur essendo sempre più evidente il ruolo preminente di costui, la regola fondamentale che gli omicidi più importanti, ed in particolare quelli dei rappresentanti delle Istituzioni, dovessero essere discussi in Commissione è stata sempre osservata.



Posso affermare che la Commissione Provinciale di Palermo decideva in piena autonomia sui delitti che riguardavano Cosa Nostra nella provincia di Palermo. Allo stesso modo, tutte le altre Commissioni provinciali provvedevano per le cose di loro competenza ed interesse. So che esiste una Commissione Interprovinciale che, però, per quanto ne so io, non aveva tra i suoi poteri quello di decidere sui singoli fatti, ma era piuttosto soltanto un organo di collegamento che consentiva ai personaggi più importanti di essere al corrente di tutto quello che accadeva nelle altre province.

Per quanto riguarda la composizione della Commissione dopo la conclusione della guerra di mafia, posso dire che ci sono stati dei cambiamenti al vertice dei vari mandamenti.

***Per S. Giuseppe lato Brusca Bernardo** ha definitivamente preso il posto di Salamone Salvatore.*

***Per Passo di Rigano** io ho sempre visto che a gestire gli affari del mandamento, dopo la morte di Inzerillo Salvatore, è stato **La Barbera Angelo**; non so con precisione la sua qualifica formale.*

***Per S. Maria del Gesù**, vi è stato un primo periodo di reggenza dei fratelli Pullarà, successivamente ed ancora **oggi il capomandamento è Aglieri Pietro**.*

***Per Ciaculli**, dopo l'arresto di Greco Michele, il posto di capomandamento è stato preso da **Greco Giuseppe Scarpa**, poi da **Puccio Vincenzo**. Dopo la sua morte è subentrato **Lucchese Giuseppe** ed attualmente capomandamento è **Graviano Giuseppe**.*



*Per S. Lorenzo, che ha sostituito il mandamento di Partanna Mondello, il capo è stato **Gambino Giacomo Giuseppe**. Dopo l'arresto di costui non so chi lo abbia sostituito; posso dire che da poco prima della strage di Capaci gestore effettivo era **Biondino Salvatore**.*

*Per Resuttana **Madonia Francesco**, da lungo tempo detenuto, è rimasto capomandamento ma è stato sostituito dal figlio **Madonia Antonino**.*

*Per il mandamento della Noce il capo è diventato **Cangi Raffaele**.*

*Per il mandamento di Villabate il capo è diventato **Montalto Salvatore**, con sostituto il figlio **Giuseppe**.*

*Per Caccamo il capo è rimasto **Intile Francesco**, ma da qualche anno il mandamento è stato spostato a Termini Imerese.*

*Per Porta Nuova il sostituto di **Calò Giuseppe** è stato **Cangemi Salvatore**.*

*Per Misilmeri, **Ocello Pietro** ha preso il posto del capomandamento ucciso, di cui non ricordo il nome, poi è stato ucciso lo stesso **Ocello**, cosicché il mandamento è stato spostato a Belmonte Mezzagno e capomandamento è **Spera Benedetto**.*

*Per quanto riguarda il mandamento di Cinisi dopo **Badalamenti Gaetano** e **Badalamenti Antonino**, capomandamento è stato **Procopio Di Maggio***

138 



⇒ CONTORNO SALVATORE

Dibattimento relativo al procedimento 31/96 contro Provenzano ed altri in corso di celebrazione innanzi alla Corte di Assise di RC-udienza 18-3-1997 -

Ha dichiarato di essere stato appartenente alla famiglia di S. Maria del Gesù.

Quanto alle sue conoscenze sulla Commissione Provinciale di Cosa Nostra ha affermato che *"prima comandava Michele Greco, dopo c'erano Stefano Bontade, Salvo Riccobono Salvatore Zirillo, Totò Riina, Bernardo Provenzano, Mario Agate e tanti altri"* e *"che essi si riunivano quando si doveva fare un omicidio eccellente"*. Ha precisato, inoltre, che le sue conoscenze sulla composizione della Commissione si fermano all'anno 1982 (il giorno dopo la morte di Stefano Bontade) .

⇒ LA BARBERA GIOACCHINO

Udienza del 31-1-1997 Corte di Assise di RC procedimento n°31/96 succitato-

Ha dichiarato di aver fatto parte di Cosa Nostra fin dal 1981 e di essere stato reggente della famiglia di Altofonte, mandamento di S. Giuseppe lato, verso gli anni 1986/88 (per un paio di anni), nonché di aver appreso da Andrea Di Carlo, suo rappresentante, che per quanto riguardava i grossi omicidi, poliziotti, carabinieri o gente importante bisognava parlare col mandamento e poi con la commissione, sostenendo di non avervi, però, mai partecipato e di non essere in grado di indicarne specificamente i componenti e di non sapere



neppure specificare quali mandamenti fossero rappresentati nella commissione anzidetta.

Ha sostenuto, cioè, di aver saputo dal di Carlo che quando dovevano succedere degli omicidi eccellenti ci si rivolgeva a Bernardo Brusca e che quindi *"prendevano consigli più persone in commissione"*.

⇒ **DI MAGGIO BALDASSARE**

Udienza 17-3-1997 Corte di Assise di RC proc. n°31/96-

Ha dichiarato di aver partecipato alle riunioni della commissione durante il periodo in cui era stato reggente (1986/88) di Bernardo Brusca affermando che in quel periodo in commissione c'era Riina, Raffaele Cangì, Totuccio Cangemi, Angelo la Barbera e qualche altro.

⇒ **DRAGO GIOVANNI**

-Udienza 17-3-1997 Corte di Assise RC proc.31/96-

Ha dichiarato di aver fatto parte di Cosa Nostra nella famiglia mafiosa di Brancaccio mandamento di Ciaculli a cui capo al momento del suo ingresso vi era Puccio Vincenzo e che quando costui era deceduto gli era succeduto **Lucchese Giuseppe**.

Ha specificato che il Lucchese, all'atto della nomina, era libero e che quando costui era stato successivamente arrestato a dirigere le fila del mandamento di Ciaculli era stato **Graviano Giuseppe**.

Ha indicato come altri capimandamento: Riina Salvatore (Corleone), Zippetto Lucchese (Ciaculli), Pietro Aglieri (S. Maria del Gesù), Buscemi Salvatore, Cangì Raffaele (della Noce), Madonia Francesco



(Resuttana), Giuseppe Gambino (S. Lorenzo), Salvatore Montalto (Villa Abate), Bernardo Brusca (S. Giuseppe lato), Ocello Pietro (Misilmeri).

Ha affermato, poi, di aver sentito parlare dell'omicidio Scopelliti, quando era detenuto (1992) solo "a livello di giornali e di televisione" e di non aver avuto riferito alcunché sullo stesso da parte di altri uomini d'onore.

⇒ CANGEMI SALVATORE

-Udienza 30.1.1997 procedimento suindicato-

Ha dichiarato di aver fatto parte di Cosa Nostra (mandamento di Porta Nuova il cui capo era Calò Giuseppe) .

Ha indicato quali compiti della commissione provinciale quello di decidere i c.d. omicidi eccellenti e quali *componenti della commissione medesima al tempo dell'omicidio Scopelliti*: **Totò Riina, Bernardo Provenzano, Ciccio Madonia, Pippo Calò, Salvatore Buscemi, Pippo Gambino, Antonino Giuffrè, Raffaele Cangì, i fratelli Graviano** (*"da un periodo, perché prima di una certa data c'era Lucchese"*) e qualche altro.

Ha affermato, inoltre, di essere stato reggente di Pippo Calò e di aver partecipato, in tale veste, ogni volta che ne era stato richiesto dal Riina tramite il Cangì, alle riunioni della Commissione.

Quanto ai capi mandamento detenuti ha affermato che il Riina, più volte, in presenza anche di Cangì Raffaele, di Biondino Salvatore, di Michelangelo La Barbera diceva: *"per i carcerati ci penso io a comunicare tramite i miei canali, le mie vie, la mia strada; quindi, state tutti tranquilli che io so quello che si deve fare"*.



Ha dichiarato, ancora, quanto al mandamento di Ciaculli che dopo la morte di Puccio e l'arresto di Lucchese Giuseppe Riina trasferì il mandamento in questione a Brancaccio mettendovi a capo i fratelli Graviano anche se il Lucchese non perse la carica.

Ha affermato, inoltre, che le riunioni della Commissione non avvenivano sempre in un posto; che nel corso delle stesse Riina prendeva la parola e che nessuno gli si opponeva; che negli ultimi tempi il Riina non teneva delle riunioni allargate ma faceva delle riunioni "spezzettate" con 4 o 5 persone dicendo che *"c'era movimento di sbirri e che bisognava stare attenti"*.

Ha sostenuto, inoltre, che per gli omicidi eccellenti *"la commissione provinciale si formava con quella regionale e che Riina univa le stesse"*.

In relazione al maxiprocesso ha sostenuto che il Riina si era interessato per ottenere un risultato favorevole a Cosa Nostra e che di ciò era stato incaricato l'onorevole Lima; che il Riina *"aveva il chiodo fisso di far scagionare la Commissione"* e che gli aveva sentito dire *"che 4 o 5 anni di associazione se li faceva legato ad una branda e che, invece, la cosa che io mi devo giocare con i denti è fare scagionare la commissione altrimenti ci coinvolgono in tutto quello che succede"*.

Ha asserito di aver partecipato alle riunioni della commissione provinciale o di essere, comunque, stato avvisato relativamente all'omicidio Lima, all'omicidio di Piero Aucello, all'omicidio Falcone ma di non essere stato informato dell'omicidio Scopelliti.



⇒ **MARCHESE GIUSEPPE**

-Udienza 30-1-1997 procedimento suindicato-

Ha dichiarato di essere appartenuto al mandamento di Ciaculli (che comprendeva Brancaccio, Corso dei Mille, Roccella e Belmonte) capeggiato da Michele Greco e, successivamente, da Pino Greco, da Puccio Vincenzo, da Lucchese Giuseppe, e, quando quest'ultimo fu arrestato, da Graviano Giuseppe.

Ha riferito anche, relativamente all'omicidio Puccio che costui, il quale era stato suo compagno di cella, voleva ribellarsi a Totò Riina e che quest'ultimo (da lui e da altri detenuti informatone attraverso i colloqui avuti dagli stessi con Drago Giovanni) aveva, pertanto, dato l'ordine di ucciderlo; che il Riina aveva anche ordinato di informare della situazione Mariano Agate, Pippo Calò e Giuseppe Madonia che in quel periodo si trovavano in carcere con lui.

Ha ribadito che la Commissione Provinciale di Palermo *"è il perno principale di Cosa Nostra"*.

Quanto all'omicidio Scopelliti ha dichiarato di aver appreso dal fratello Antonino, mentre si trovava ristretto con costui nel carcere di Voghera, che l'omicidio in questione *"era stato fatto dai calabresi per fare un favore ai palermitani"*; che il fratello aveva probabilmente appreso tali notizie o attraverso qualche colloquio o da altri uomini d'onore detenuti, aggiungendo di non essere, comunque, a conoscenza di nulla di più specifico.



⇒ **MUTOLO GASPARE**

-Udienza 31-1-1997 proc. n°31/96 Corte di Assise di RC-

Ha dichiarato di aver fatto parte, dal 1973 al 1992, della famiglia di Partanna Mondello, capeggiata da Rosario Riccobono; che, dopo la morte di costui, il mandamento cui la stessa apparteneva fu posto sotto la guida di **Gambino Giacomo Giuseppe**.

Ha sostenuto che compito della commissione era quello di indicare come si doveva comportare Cosa Nostra.

Ha sostenuto, poi, di aver appreso nel novembre 1991, mentre si trovava nel carcere di Spoleto, dal Gambino che *"purtroppo per il maxiprocesso all'ultimo momento le previsioni erano totalmente cambiate; che si sapeva che in Cassazione le cose andavano sicuramente male e che tutto quello che c'era da fare lo avevano fatto e che l'ultimo tentativo per perdere tempo, in modo che tutti potessero uscire per la scadenza dei termini di legge, era stato l'omicidio Scopelliti, omicidio che avevano fatto i calabresi per volere dei siciliani, e, specificamente della commissione perché quando c'è un intervento importante la responsabilità non se la prende mai uno solo ma se la assume tutta l'organizzazione"*.

Ha sostenuto, inoltre, di aver saputo da altri mafiosi che lo Scopelliti stava studiando il maxi ancora prima di esserne stato incaricato ufficialmente, aggiungendo, ancora, di aver parlato dell'omicidio, quando si trovava al centro clinico di Pisa, con un calabrese, certo **Tonino Sena**, il quale gli aveva detto che grazie ai palermitani i calabresi avevano fatto la pace. Dichiarava che il Sena era originario



della provincia di Potenza ma era *"molto addentrato"* nella criminalità calabrese.

Ha sostenuto, ancora, che quando avvenne l'omicidio Scopelliti egli era libero, essendo stato arrestato il 15-8-1991; di essere stato, dopo il suo arresto, dapprima ristretto un paio di giorni a Civitavecchia e, quindi, a Spoleto.

Ha asserito, inoltre, che *il Gambino aveva dato l'ordine di ucciderlo* perché si era rifiutato nel corso del maxiprocesso di sostenere, così come gli era stato richiesto da Liggio, che il Riccobono non poteva essere un mafioso in quanto figlio di un carabiniere.

Ha affermato, infine, di non aver presenziato al giudizio di appello del maxi perché *"avevo un traffico di droga"*; che, prima del suo pentimento ma dopo che i suoi cognati si erano pentiti, aveva avuto contatti informali con il giudice Falcone; che si era incontrato con Rosario Spatola qualche volta davanti al Servizio Centrale di Protezione e che aveva prestato a costui dei soldi.

Ha sostenuto, infine, che *scopo della commissione di Palermo era quello di uccidere il giudice per fare decorrere i termini di custodia cautelare*.

Gli è stato contestato di aver dichiarato al PM di RC in data 26-11-1992 che nel settembre 1991 (e, quindi, dopo l'uccisione del dott. Scopelliti) c'era stata una riunione per la pax mafiosa a RC.

Gli è stato contestato, pure, di aver reso una versione dei fatti relativi all'omicidio Riccobono non conforme al vero ed anche una dichiarazione risultata non rispondente a verità in ordine all'omicidio di



Presti Filippo (il Mutolo ha ammesso in relazione a quest'ultimo di essersi sbagliato avendo indicato come autore dello stesso Madonia Antonino che era risultato invece detenuto all'epoca del fatto) .

⇒ **MESSINA LEONARDO**

-Udienza 29-1-1997 proc. n° 31/96 Corte Assise RC-

Ha dichiarato di aver fatto parte di Cosa Nostra dal 1982 come uomo d'onore della famiglia di San Cataldo (provincia di Caltanissetta), affermando che capomandamento, dal settembre 1982 fino al giorno del suo arresto, era stato Madonia Giuseppe.

Ha riferito, poi, di una **Commissione Interprovinciale**, di cui faceva parte il Riina, cui era demandato il compito di decidere gli omicidi eccellenti citando quelli dei giudici Falcone e Saetta, sostenendo che tale Commissione è quella *"che fa la strategia per tutta la regione e che per questo la commissione palermitana si doveva adeguare alle sue decisioni"*, nonché di una **Commissione Nazionale** composta dalle singole commissioni regionali della Sicilia, della Calabria e dalle Campania, sostenendo di aver conosciuto **Giuseppe Mazzaferro** come rappresentante della Lombardia per la *'ndrangheta* .

Ha aggiunto che i vertici della *'ndrangheta* facevano parte di una *Commissione Nazionale ed erano uomini d'onore*. Si è riferito, poi, ad un *progetto federalista di Cosa Nostra*.



⇒ **LOMBARDO GIUSEPPE**

-Udienza 9-6-1997 Corte di Assise di RC proc. n°31/96 a carico di Provenzano più altri-

Ha dichiarato di aver fatto parte della cosca Condello e di essere stato killer ed uomo di fiducia del capo della stessa Pasquale Condello.

Ha affermato di conoscere sia i mandanti che gli esecutori materiali dell'omicidio Scopelliti e di aver appreso le notizie relative da Giovanni Fontana nelle carceri di Volterra, da Paolo Serraino durante il processo Ligato e dai Rosmini nelle carceri di RC e di Palmi.

Ha dichiarato, più specificamente che il Fontana, nel 1995 o 1996, gli disse che mandante dell'omicidio era stato Riina e che gli esecutori materiali erano stati Domenico Condello e Luigi Molinetti; che insieme con costoro era stato presente anche un palermitano, uomo di fiducia del Riina.

Ha aggiunto che i Killers appartenevano a cosche contrapposte in quanto dell'omicidio, effettuato per conto di Riina, avrebbero dovuto essere responsabili tutti i gruppi mafiosi di RC, che, grazie all'intervento di quest'ultimo erano riusciti a stipulare la pax mafiosa. (l'intervento di Riina, a dire di Giovanni Fontana ...fu che gli disse: *"vi mettete tutti d'accordo, mi fate un favore a me e io vi faccio fare pace con tutti"*) ;

Ha sostenuto, ancora, che il Fontana gli aveva riferito di un summit (tenuto nelle parti della jonica un paio di giorni o un mese prima dell'omicidio) - cui aveva partecipato personalmente il Riina (il quale era ivi stato accompagnato da Domenico Condello) Paolo Serraino, il



Fontana stesso, i due fratelli Garonfolo ed altre persone della Ionica molto importanti.

Quanto ai fratelli Garonfolo ha affermato che Garonfolo Antonino nelle carceri di RC, nel 1992 o 1993 o 1994, gli aveva fatto capire di aver dovuto cedere al volere del Riina nonostante il rispetto che nutriva per il giudice Scopelliti che gli aveva fatto dei favori in Cassazione; di non essere, però, a conoscenza di quali favori si fosse trattato.

Ha asserito, inoltre, di aver confessato al Garonfolo che nella guerra di mafia egli avrebbe dovuto ucciderlo per conto di Pasquale Condello e di Nino Imerti e che il Garonfolo gli aveva a propria volta fatto le confidenze suindicate.

Ha dichiarato, pure, di non ricordare di aver in precedenza riferito al PM che il Riina era arrivato con un motoscafo e pur confermando la circostanza ha sostenuto di non conoscere il luogo dello sbarco.

Ha sostenuto, ancora, che per quanto gli era stato detto *il dott. Scopelliti aveva fatto favori non solo ai Garonfolo ma anche ai palermitani; che aveva anche assunto un impegno che non aveva, però, portato a termine e che, quindi, era stato eliminato per questa ragione, aggiungendo che il processo per il quale non aveva portato a termine il suo interessamento era il "processo di Palermo"; che il dott. Scopelliti aveva preso dei miliardi per fare questo processo.*

UDIENZA DEL 6-10-1997 innanzi a questa Corte a seguito della disposta riapertura del dibattimento.

Ha confermato le dichiarazioni precedenti aggiungendo di aver fatto parte del gruppo Condello-Serraino- Imerti- Rosmini e di aver appreso



le notizie in suo possesso nel 1995-1996 nelle carceri di Volterra da Giovanni Fontana nonché da Paolo Serraino e da qualcuno dei Rosmini.

Ha affermato, quindi, di aver saputo da costoro che il Riina "doveva mettere, su richiesta partita da RC ("credo dai perdenti nella guerra di mafia"), una buona parola per chiudere la guerra di mafia a RC e che in cambio di ciò venne chiesto dal Riina medesimo l'omicidio del magistrato Scopelliti (che in Calabria camminava senza scorta) .

Ha aggiunto che gli era stato riferito che il Riina era arrivato in Calabria con un motoscafo e che Domenico Condello ed altri erano andati a prenderlo sulla Ionica con un Mercedes bianco; che il Riina era in compagnia di un'altra persona; che c'era, quindi, stato un incontro al quale aveva partecipato un personaggio molto potente della criminalità organizzata della Jonica di cui non gli era stato comunicato il nome; che il magistrato si era interessato per il processone di Palermo e non aveva portato a compimento le responsabilità che si era preso e per le quali aveva ricevuto molti soldi (parecchi miliardi),_aggiungendo di non sapere a quanto precisamente ammontasse la somma né da chi o quando fosse stata consegnata.

Quanto alla dinamica di esecuzione dell'omicidio ha sostenuto che vi partecipò, oltre ad un palermitano inviato dal Riina (il quale, però, non aveva sparato), Domenico Condello, (che aveva sparato con un fucile) e Gino Molinetti (ragazzo di Archi appartenente a famiglia mafiosa contrapposta a quella dei condello "perché dovevano essere un personaggio di una famiglia ed un personaggio di un'altra famiglia che



nella guerra di mafia erano contro per fare pace in modo che nessuno dei due potesse fare qualcosa contro l'altro") .

Ha sostenuto, ancora, che i Garonfolo (capilocali della zona dove fu ucciso il magistrato) erano persone molto vicine al dott. Scopelliti; che costoro, inizialmente, non avevano prestato il proprio consenso al delitto perché il giudice si era prestato più volte ad aggiustare dei processi per loro in Cassazione e, quindi, lo rispettavano tantissimo, ma che, poi, avevano dovuto assentire per forza maggiore giacché Totò Riina aveva loro detto: *"con me non perdete niente"*.

Ha precisato, inoltre, che tali notizie aveva appreso personalmente da uno dei Garonfolo che era stato con lui detenuto nelle carceri di RC e che non era, però, in grado di specificare per quali processi il dott. Scopelliti avesse dispiegato il suo interessamento in favore di costoro.

⇒ **SINACORI VINCENZO**

Ha dichiarato tra l'altro (**udienza del 28-1-1997 proc. n° 85/95 a carico di Accardi Gaetano più 67 Tribunale Trapani**) di aver fatto parte della famiglia di Mazzara del Vallo dal dicembre 1981; che la provincia cui apparteneva non è mai stata una provincia autonoma e che dipendeva in tutte le sue decisioni dal Riina, il quale costituiva costante punto di riferimento (testualmente: per quanto riguarda la mia esperienza io non muovevo un passo se prima non parlavo con Riina) .

Ha sostenuto, inoltre, di essersi, nella sua qualità di reggente della famiglia suindicata, più volte incontrato con il Riina per discutere di



strategie e di omicidi, specificando che era sempre il Riina a chiamarlo ed a dargli le indicazioni necessarie cui egli, come gli altri, si adeguava. Ha affermato, anche, che anche quando si doveva decidere un omicidio eccellente in territorio di Trapani o di Mazzara la decisione era assunta dal solo Riina e non dalle rispettive Commissioni Provinciali; che il Riina non doveva rispondere ad alcun organismo collegiale regionale del suo operato; di non aver mai sentito parlare dell'esistenza di una Cupola all'interno di Cosa Nostra.

⇒ **CUCUZZA SALVATORE**

-procedimento n°650/95 RG Tribunale Palermo udienza 20-2-1997-

Chiestogli se fosse in grado di affermare che Cancemi Salvatore si fosse appropriato di determinate somme ed avesse assunto di averle utilizzate per il pagamento di avvocati o di altro, ha dichiarato che il Cancemi e tale Franco Scrima gli avevano detto di aver speso quasi 3 miliardi per il maxi, aggiungendo che il Cancemi non gli aveva detto di aver dato soldi ai magistrati (il Cancemi aveva parlato di 200 milioni versati al Presidente Carnevale)

⇒ **GIOVANNI BRUSCA**

-Udienza del 6-5-1997 proc. 11/94 a carico di Greco Michele Corte di Assise di Appello di Caltanissetta-

Ha riferito dell'esistenza di una Commissione Provinciale con posizione di vertice rispetto ai singoli mandamenti; di essere a conoscenza delle



riunioni allargate della Commissione da quando era divenuto sostituto capo mandamento 1990-1991.

Ha sostenuto, poi, che vi sono stati degli omicidi di personaggi eccellenti senza la preventiva delibera della commissione (riferendosi ad epoca precedente ed indicando l'omicidio Basile, l'omicidio Costa, l'omicidio Russo) . In relazione a quest'ultimo, ha affermato che il Riina aveva avuto negato il permesso dalla Commissione che, però, decise di sfidare allorquando il colonnello Russo si trovò sul suo territorio, dicendo *"io lo faccio, nel mio territorio posso fare questo ed altro anche se è un esponente dello Stato di un certo valore"*.

Nel procedimento a carico di Aglieri più 40 N.RG 3/95 (strage di Capaci) udienza 27-3-1997 Corte di Assise di Caltanissetta- Brusca si è, poi, dichiarato colpevole, sostenendo, anche, di aver partecipato all'omicidio del colonnello Russo, alla strage di Chinnici ed alla strage della circonvallazione.

Ha sostenuto che capo del mandamento di S. Giuseppe lato era suo padre; che quest'ultimo quando era stato arrestato (settembre 1985) aveva dato delega in bianco a Riina, nel senso che costui poteva disporre del mandamento medesimo come se fosse il suo, aggiungendo che per un periodo responsabile del mandamento fu, comunque, Baldassare di Maggio.

Ha riferito dell'esistenza della **Commissione Provinciale** di Cosa Nostra costituita da tutti i capimandamento. Ha parlato anche di una **Commissione Regionale** composta dai rappresentanti delle singole



province indicando come tali Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania.

Ha ammesso di essere stato accusato di calunnia per aver falsamente accusato suo fratello.

Ha affermato di essere stato **reggente formale** con il Di Maggio fino al 1989 e successivamente da solo (*"però reggente per le piccole cose del mandamento perché le decisioni di un certo rilievo Riina poteva prenderle benissimo senza avvertirci perché mio padre aveva mandato a dire che tutto quello che riguardava S. Giuseppe lato noi, prima che ci muovessimo, dovevamo parlare con il Riina, se lui aveva da prendere delle decisioni di un certo rilievo, senza che neanche a noi dicesse niente, poteva benissimo disporre del mandamento nel bene e nel male"*) .

Ha sostenuto, inoltre, che vari sono stati i motivi che lo hanno indotto a collaborare ma che la goccia che ha fatto traboccare il vaso era stato l'aver appreso che Cangemi Salvatore aveva parlato di un progetto del Riina di ucciderlo, e essendo rimasto da ciò estremamente turbato: *"perché se io oggi mi trovo in queste condizioni è perché credevo in lui ed in mio padre"*

Ha affermato, ancora, che *"quando c'è uno che contrasta Cosa Nostra, un magistrato, un carabiniere, un poliziotto, di solito si dice" questo sarebbe cosa da ucciderlo*", se ne parla così genericamente. Poi, invece, quando la commissione stabilisce *"questo lo dobbiamo uccidere" "si può stabilire subito o si può rinviare perché possono succedere dei problemi". "Poi c'è un'altra fase ancora, quando*



l'omicidio è già stabilito, si decide di portarlo a termine" (in relazione all'omicidio Falcone ha sostenuto che la decisione risaliva al 1983) .

Ha sostenuto, poi, che, successivamente, quando il maxiprocesso volgeva alla fine il Riina disse *"è meglio che aspettiamo la sentenza, dopodiché portiamo a termine quello che avevamo cominciato nel 1983"*; che il motivo per cui bisognava aspettare era relativo *"al fatto che il processo era in Cassazione e che era opportuno che finisse per non creare scuse all'interno degli uomini d'onore che erano in carcere, cioè per non dire che il processo era andato male per causa dell'uccisione del dott. Falcone"*.

Riguardo all'omicidio Lima ha sostenuto che lo stesso fu eseguito perché si voleva distruggere la corrente politica dell'onorevole Andreotti e che in questa **strategia di chiusura dei conti** con chi aveva osteggiato Cosa Nostra si era progettato, anche, di uccidere l'on. Martelli, l'on. Mancino, l'on. Vizini; l'on. Porpora ed Andò e che anche Salvo Ignazio era stato ucciso perché come Lima *"si era fatto i fatti suoi fregandosene di tutti"*

Gli è stato, poi, contestato di aver mentito quanto alla morte del padre di La Barbera Giochino imputandola a suicidio e ammettendo, poi, (però spontaneamente) essersi trattato, invece, di un omicidio.

Ha dichiarato, poi, di aver partecipato ad almeno due riunioni della Commissione Provinciale di Palermo.

Ha sostenuto che fino all'arresto di Riina la commissione esisteva e che *"quando si parla di omicidi strategici nei confronti dello Stato alla mia presenza riunioni non c'è ne sono state. Non è che voglio dire che*



gli altri non siano stati informati, per la mia esperienza posso dire che sono stati informati. Io non ho mai partecipato ad una riunione dove si è deliberato un delitto del genere, però sta di fatto che Salvatore Riina mi dava l'incarico e io li portavo avanti."

Ha precisato che "per i fatti eclatanti era adoperata la tattica di non fare riunioni per avvertire tutti, anche per non avere fughe di notizie per non fare sapere a tutti gli altri chi partecipa e chi non partecipa ma sta di fatto che nessuno si ribellava"

Ha aggiunto che nel 1991 aveva partecipato a due o tre commissioni dove non si era mai parlato di fatti eclatanti, e che, nonostante ciò tali fatti si erano verificati (così per la circonvallazione di Palermo: "ad un dato punto quelle persone che eravamo abbiamo deciso di fare il fatto, poi, ho visto La Barbera Angelo, che non era presente alla riunione, poi, ho visto altri uomini d'onore che non erano intervenuti al momento della decisione ma che, però, poi hanno partecipato"

Ha, poi, indicato Graviano Giuseppe come capomandamento di Brancaccio all'epoca dell'uccisione del dottor Falcone.

Nel proc. n°3/95 a carico di Aglieri più 40 innanzi alla II sezione Corte di Assise di Caltanissetta-udienza 16-4-1997 Brusca Giovanni ha, inoltre, dichiarato che prima della strage di Capaci **si cercava sempre di aggiustare tutti i processi**, (dopo la strage Riina mi disse *"si sono fatti sotto ed abbiamo mandato una serie di richieste"* *"se è stato fatto anche prima o c'era qualcuno che aveva contatti prima non lo so dire"*); che in relazione ai giudici che si sarebbero occupati in Cassazione del maxiprocesso lui ed il Riina avevano avuto tante ipotesi



ma nessuna conferma; che si cercava di trovare una strada per aggiustare il processo come era stato fatto in altri casi con buoni risultati; che in un primo momento tutta l'organizzazione aveva preso un impegno ed in un secondo momento, essendo andate le cose in una certa maniera, dissero *"ognuno segua i suoi canali"*.

Ha dichiarato anche di **non sapere nulla dell'omicidio Scopelliti**, **nella maniera più categorica e neppure per via indiretta e di aver dato allo stesso soltanto un'ipotetica sua chiave di lettura.**

Ha sostenuto che nessuno ostacolava o contrastava le decisioni del Riina; che Riina fece uccidere il colonnello Russo sfidando tutta la commissione anche se alcuni capi mandamento erano stati informati come suo padre, che anche il capitano Basile era stato ucciso senza la decisione della Commissione Provinciale e che *"quando successivamente Riina andava in commissione spiegava i fatti, i fatti gli davano ragione e nessuno protestava"*; che Riina faceva ciò perché temeva delazioni, fughe di notizie; che non avvenivano riunioni in grande stile, c'era cautela, che *dopo la guerra di mafia, cioè, le regole comunque erano sempre rispettate ma venivano attuate in maniera diversa rispetto a prima per cautela nei confronti delle forze dell'ordine e dei gruppi avversari*.

Ha sostenuto che per l'omicidio Puccio ci fu una riunione nel maggio 1991 (aveva avuto un incidente ed era andato alla riunione con una mano fratturata come reggente di S. Giuseppe lato anche se il mandamento era stato da suo padre affidato a Riina), riunione allargata dove Riina spiegò l'uccisione a tutti i capimandamento che prima non



erano stati informati ed erano puliti. Ha specificato che quella era stata l'ultima riunione a sua conoscenza e che successivamente ci furono soltanto piccole commissioni (dopo l'uccisione di Giuseppe Ala (1992) in cui parteciparono 7 o 8 capimandamento e cioè Riina, La Barbera Angelo, Biondino Salvatore, Ganci Raffaele e Cangemi Salvatore, Graviano Giuseppe Greco Carlo e Aglieri Pietro, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino e Lo Bianco Pieruccio-” mancava Madonia, mancava Montalto, mancava Farinella, sostituiva Geraci Francesco Lo Iacono Francesco”.

Quanto ai detenuti ha sostenuto che il Riina poteva aver contatti con costoro tramite i loro parenti e di aver lui stesso portato notizie al padre, così il fratello di Montalto, i Ganci perché cognati di Gambino, per Madonia “non c'era bisogno di far avere notizie al padre in quanto chi reggeva era Madonia Antonino”.

Ha aggiunto di aver richiesto, quando Madonia Antonino era stato arrestato a costui tramite il Madonia Aldo chi avrebbe dovuto prendere il suo posto e che quest'ultimo gli aveva riferito che lo zio aveva detto di rivolgersi a Di Trapani Ciccio.

Ha sostenuto, ancora, di aver violato le regole per l'omicidio Salvo, non essendo stata avvertita la Commissione ed essendo andato fuori mandamento per commetterlo.

Ha affermato, altresì, che dopo l'arresto il Lucchese era stato deposto dalla carica perché alle commissioni andava Graviano Giuseppe o meglio che costui poteva essere il nuovo capomandamento o il sostituto.



All'udienza del 28-3-1997 nel procedimento suindicato Brusca Giovanni ha dichiarato *che essendosi deciso già nel 1983 l'uccisione di Falcone non ci si preoccupò del fatto che dovesse essere nominato procuratore nazionale antimafia o meno.*

Ha dichiarato, inoltre, che secondo il giudizio di Riina il giudizio in Cassazione sul maxi sarebbe andato male per influenza del dott. Falcone a Roma; che *"quando Riina disse il maxi va male, cioè ognuno si può dare aiuto per i fatti suoi, ognuno si adoperò per trovare qualche altra strada senza però nessun risultato"*.

DICHIARAZIONI rese all' udienza 20-1-1997 nel procedimento a carico di Agrigento Giuseppe più 57 (5/95 rgca) innanzi alla prima sezione penale della Corte di Assise di Palermo.

Brusca Giovanni ha dichiarato che Di Maggio era stato reggente del mandamento di S. Giuseppe lato fino al 1989-1990 e di aver preso poi direttamente lui l'incarico.

Ha ribadito che il padre, il quale, pur se detenuto era rimasto capomandamento, aveva detto che per tutto quello che si doveva fare di importante c'era Riina che poteva disporre come meglio credeva (*"se in commissione si doveva votare Salvatore Riina poteva pensare pure per quello di Brusca Bernardo"*).

Quanto alle riunioni della Commissione nel 1991 ha riferito di una tenutasi allorquando egli aveva avuto un incidente stradale (quando venne ucciso Giuseppe Ala, 15 o 20 giorni prima) e di un'altra per iniziare a creare *"le famiglie"* anche nel messinese. Poi *"venivano piccole Commissioni; Riina li convocava a due e a tre"*.



Ha affermato di essersi incontrato più volte con i Salvo per "aggiustare processi" e di averne aggiustato più di uno (quello Basile) .

Ha affermato che da quando è stato arrestato sino alla data dell'udienza era stato in isolamento, che in cella c'era il televisore e che gli pervenivano anche i giornali. (*"ho il 41 bis più speciale di tutti, usufruisco di televisore, frigorifero, fornello, come Riina, Bagarella e qualcun altro"*)

Ha parlato di riunioni plenarie o ristrette della Commissione, sostenendo che più la decisione da assumere era importante più la riunione era ristretta, così, in linea di massima, quando si doveva fare un omicidio eccellente la riunione era ristretta ai capimandamento più direttamente interessati all'azione da svolgere e che a volte la commissione Provinciale si riuniva solo dopo che il fatto delittuoso era stato commesso allo scopo di informarne i componenti (omicidio Puccio) ; che questa era una strategia di Riina quando non sapeva di chi fidarsi; che suo padre, giacché detenuto, veniva informato da lui stesso, quando ancora non era latitante, e che lui gli raccomandava sempre *"l'importante è che parli con Salvatore Riina, cioè con tuo padrino, a me mi sta sempre bene"*.

DICHIARAZIONI RESE DAL BRUSCA ALL' UDIENZA DEL 6-10-1997 innanzi a questa Corte in sede di riapertura del dibattimento.

Il Brusca ha confermato le dichiarazioni rese nei dibattimenti relativi ai procedimenti a carico di Aglieri più 40 innanzi alla II sezione della Corte di Assise di Caltanissetta nonché quelle rese nel dibattimento relativo al



procedimento a carico di Agrigento Giuseppe più 57 dinanzi la Corte di Assise-I sezione- di Palermo prima riportate.

Ha ribadito, quindi, di non aver avuto conoscenza alcuna sull'omicidio Scopelliti né prima né dopo la commissione dello stesso e di non averlo neppure, mai, commentato con alcuno.

Quanto all'esistenza di rapporti tra esponenti della Cupola o di Cosa Nostra e gli esponenti della 'ndrangheta reggina ha affermato che nell'ultimo periodo Giuseppe Galiano aveva avuto contatti con personaggi calabresi (che egli, però, non era in grado di identificare) tramite Giuseppe o Antonino Marchese.

Ha precisato che i calabresi, per quanto di sua conoscenza, non erano affiliati a Cosa Nostra anche se i rapporti tra le due organizzazioni erano di reciproco rispetto.

Ha riferito che Salamone Antonino, il quale era stato capo del mandamento di S. Giuseppe lato prima di suo padre ed aveva fatto parte della Cupola fino al 1983, si era recato in Calabria da don Stilo (persona che evidentemente conosceva) e, quindi, si era costituito ai CC, facendosi arrestare e che ciò aveva fatto perché era stato incaricato di uccidere Buscetta in Brasile e si era rifiutato di eseguire il delitto.

Ha riferito, ancora, dei rapporti che la sua famiglia aveva avuto **con don Giovanni Stilo**, affermando che nell'agosto del 1991 (o forse settembre o fine luglio), avendo perso le speranze degli agganci in Cassazione per l'esito del maxiprocesso, "*ognuno si diede da fare per quello che poteva*" e che la sua famiglia chiese al prete di S. Giuseppe



lato, padre Giglio, *“una mano di aiuto”*; che padre Giglio li aveva messi in contatto con don Stilo (da loro stessi conosciuto come persona influente in campo politico); che c'era stato un incontro a Roma al quale avevano partecipato lui, il fratello Emanuele, padre Giglio e don Stilo, il quale ultimo aveva loro presentato un avvocato calabrese (tale *avv. Lupis*) ; che costui aveva, però, soltanto provveduto, poi, a redigere in loro difesa una memoria che era stata, quindi depositata in Cassazione. Ha aggiunto il Brusca che la sua famiglia conosceva i contatti di don Stilo e aveva, pertanto, *pensato di sfruttarlo e che di tale decisione non aveva parlato con nessuno.*

Ha affermato, inoltre, di non sapere se Riina avesse avuto contatti con calabresi o se si fosse recato in Calabria.

Relativamente, infine, alla composizione della Commissione Provinciale nel 1991 ha dichiarato che facevano parte della stessa:

Riina Salvatore (mandamento di Corleone e capo provincia)

Lui stesso in sostituzione del padre Bernardo Brusca

Salvatore Cangemi per Porta Nuova (sostituto di Giuseppe Calò)

Francesco Loiacono per Partinico (o meglio costui sostituto e Geraci Antonino capomandamento)

Antonino Giuffrè per Caccamo

Salvatore Biondino come sostituto per San Lorenzo

Raffaele Ganci per Noce

Salvuccio Madonia per Resuttana

Petrocello per Belmonte Mensugno

Giuseppe Graviano per Brancaccio



Pietro Aglieri per Santa Maria del Gesù ("nel 1991 fino alla morte del fratello di Benedetto Spera l'unica anomalia che c'era era quella di Pietro Aglieri e Carlo Greco, in quanto entrambi partecipavano per lo stesso mandamento, in quell'occasione Riina disse <<c'è questo privilegio per voi, stop, deve venire solo una persona>>, quindi..poi non c'è stata più occasione di vederci e fino ad allora erano venuti sia Aglieri che Greco ma il capomandamento era Aglieri") .

Matteo Motisi per il mandamento di Pagliarelli

Giuseppe Farinella per San Mauro Verde

Salvatore Montalto per Villabate

Salvatore Buscemi per Passo di Rigano (sostituto Angelo La Barbera)

Ha affermato, relativamente alle **modalità di funzionamento** della Commissione, che nel 1990-1991, quando aveva assistito a delle riunioni complete, in sostituzione di ogni capomandamento c'era una persona e che, comunque, Riina, nel momento in cui mancava qualcuno, *"ne poteva benissimo personalmente sostituire la presenza, così se io non c'ero lui poteva benissimo fare e sfare perché mio padre mi aveva mandato a dire che era tutto un unico mandamento, sia quello di Corleone che quello di San Giuseppe lato"*; che suo padre aveva un rapporto preferenziale con il Riina, cioè, *"io c'ero o non c'ero era la stessa cosa"*.

Ha confermato, poi, che Francesco Madonia era capomandamento di Resuttana e che suo sostituto, fino a quando non era stato arrestato, era Salvuccio Madonia; che anche con Francesco Madonia il Riina aveva un rapporto preferenziale perché c'era un gruppo di



capimandamento *"che erano tutti una stessa cordata, cioè un unico gruppo"*.

Ha sostenuto, anche, che sostituto di Giacomo Giuseppe Gambino era Biondino Salvatore; che i rapporti tra il Gambino ed il Riina erano ottimi *"erano un'unica persona"*; che allorché Giuseppe Lucchese venne arrestato (1989-1990) il capo del mandamento divenne **Giuseppe Graviano**; che i rapporti tra il Riina ed il Lucchese erano buoni *"credo che non erano gli stessi di quelli tra mio padre o Gambino e Riina ma comunque erano ottimi, cioè rispettavano le regole"*; che anche i rapporti tra Lucchese e Graviano erano buoni.

Ha specificato che ogniqualvolta un capomandamento viene arrestato dal carcere manda a dire: *"Al posto mio c'è Tizio e Caio"* perchè *"fino a quando non viene estromesso il capomandamento originario anche se detenuto rimane sempre tale"*, precisando di non essere a conoscenza di ciò che era avvenuto per il mandamento di Brancaccio, se, cioè Graviano fosse stato nominato sostituto del Lucchese o avesse preso il posto di quest'ultimo come capomandamento, ribadendo di aver, comunque, visto il Graviano alle riunioni.

Ha dichiarato, poi, che i rapporti tra l'Aglieri, il Montalto ed il Riina erano di reciproco rispetto e dovere *"ognuno poteva dire la sua nel bene e nel male perché Salvatore Riina ci insegnava a tutti di rispettare le regole e di esprimere ognuno i sui pareri"*, *"tra mio padre, Gambino, Raffaele Ganci, i Madonia e Riina non c'è stata mai una contraddizione, un voltafaccia, quello che decideva uno bene o male ne parlavano gli altri, ognuno poteva dire la sua. Questo gruppo era più omogeneo ma più*



ristretto, poi c'erano tutti gli altri che, bene o male, potevano dire, fare e sfare dentro le regole di Cosa Nostra".

Ha sostenuto, inoltre, che la decisione di commettere un delitto veniva votata; che, comunque, alla sua presenza, non si era svolta nessuna riunione per decidere fatti eclatanti; che nelle due occasioni in cui erano state fatte le riunioni non si era parlato mai né di stragi né di omicidi ma solo di fatti amministrativi; che dei fatti di notevole importanza si era parlato, invece, in vari *gruppi ristretti*.

Ha dichiarato che i rapporti tra i titolari detenuti ed i sostituti erano mantenuti *"o tramite altri uomini d'onore o tramite bigliettini e che anche attraverso le guardie si facevano entrare in carcere lettere e dal carcere si mandava a dire tutto quello che si voleva e si avevano le risposte con tranquillità"*;

che lui personalmente non aveva avuto bisogno di far sapere al padre come andavano i fatti perché quando quest'ultimo era stato arrestato aveva subito mandato a dire *"fai sapere a mio compare Riina che tutto quello che decide lui a me sta bene"*; che, invece, quando c'era stato bisogno, a seguito dell'avvenuta collaborazione del Cangemi, trovare un'altro sostituto al Calò fu chiesto a costui il permesso di nominare Vittorio Manna ed il Calò mandò a dire *"va bene"* e che così era avvenuto anche dopo l'arresto di Salvuccio Madonia quando si era richiesto a Francesco Madonia chi avrebbe dovuto sostituirlo.

Quanto al c.d. **comitato ristretto o sottocommissione** il Brusca ha sostenuto di non aver mai assistito a deliberazioni di stragi o di omicidi; che le stragi Falcone e Borsellino non erano state deliberate da tutte le



persone che aveva indicato far parte della Commissione Provinciale ma da un gruppo di cinque persone (quelle che avrebbero dovuto partecipare all'esecuzione) e che gli altri capimandamento erano stati avvertiti solo dopo "*perché la regola era questa*", sostenendo di aver partecipato alle suindicate riunioni ristrette come sostituto ed incaricato dell'esecuzione; che a tali riunioni avevano partecipato cinque persone e che neppure dopo l'esecuzione furono fatte riunioni allargate perché non c'era motivo "*ragionando con la mentalità di Cosa Nostra siccome io come tanti altri istigavamo Riina ad una strategia di attacco allo Stato lui bene o male sapeva dove c'era il si e dove c'era il no, quindi agiva di conseguenza, ciò proprio per tenere stagno chi commetteva il crimine, in maniera che se domani poteva uscire la fuga di notizie Riina poteva riuscire ad individuare chi aveva uscito fuori il discorso*"; che il Riina rispettava sempre le regole nel senso che prima di entrare in un mandamento diceva sempre "*bisogna bussare alla porta prima di entrarci, io non posso aprire ed entrare*" quindi quando succedeva un fatto aveva già rispettato l'educazione.

Ha affermato che durante la latitanza di Riina c'erano stati degli incontri a Priore o a Palermo ed un nel mandamento di Salvatore Cangemi o nella casa di Uddo Girolamo ed un paio di volte a Mazara del Vallo; che nel 1991 aveva partecipato a due riunioni (una quando era stata appaltata la Pretura ed una sette-otto mesi dopo in cui era stato comunicato che anche nel messinese era entrata Cosa Nostra, che in tali riunioni si trattò di *questioni amministrative* (rapporti con le imprese, percentuali da riscuotere e così via)



Relativamente al maxiprocesso ha affermato che come per tutti i processi che riguardavano Cosa Nostra si era tentato di aggiustarlo, che se ne era interessato in prima persona tramite i cugini Salvo (*"Riina mi ci mandava spesso per farli intervenire tramite Lima, tramite Andreotti, quando abbiamo capito che non c'era niente da fare ci siamo dati aiuto per quello che ho spiegato poco fa"*).

Ha specificato che per aggiustare un processo ci si adoperava in tutti i gradi di giudizio; di *"essere andato da Ignazio Salvo, per conto di Riina, per farlo intervenire, tramite regali, quindi tramite o Vitalone o Andreotti, sul Presidente Carnevale affinché potesse dare un esito positivo, cosa che Ignazio Salvo non fece pagando per questo con la vita"*.

Con riferimento alle dichiarazioni del Brusca, in sede di riapertura del dibattimento, sono stati escussi i testi **don Giovanni Stilo** e **avv. Giuseppe Lupis** (sul contenuto delle cui affermazioni ci si diffonderà meglio in parte motiva).

⇒ **BRUSCA SALVATORE ENZO**

-Procedimento n° 5/95 RG Corte di Assise di Palermo a carico di Agrigento Giuseppe-

Ha dichiarato che il fratello Giovanni lo aveva invitato a collaborare ed a salvare qualcuna delle persone a loro più vicine; di avere, pertanto, mentito su alcuni omicidi estranei al processo in corso di trattazione (omicidio avvenuto a Corleone in cui egli si sarebbe dovuto sostituire a tale Vitale Vito, omicidio di tale Palazzolo che avrebbe dovuto indicare essere avvenuto in un luogo diverso) .



Ha affermato, poi, che dopo l'arresto, durante i colloqui con il padre il fratello Giovanni si avvicinava di più al padre, parlando intimamente..., che il reggente era Di Maggio a cui lui si riferiva oltre che al fratello.

⇒ **FERRANTE GIOVAMBATTISTA**

**-PROCEDIMENTO N°9/94 rg-seconda sezione Tribunale di Palermo
udienza 26-4-1997-**

Il Ferrante è imputato dell'omicidio Lima ed ha ammesso di avervi partecipato.

Ha affermato di aver fatto parte della famiglia mafiosa di San Lorenzo che costituiva mandamento ed il cui capo era **Giuseppe Giacomo Gambino**; che Salvatore Biondino, capo decina del mandamento anzidetto, lo aveva avvertito, 10 o 15 giorni prima dell'omicidio, che doveva prepararsi per lo stesso, indicandogli l'abitazione della vittima designata ed incaricandolo di pedinarlo.

Ha riferito delle modalità esecutive del delitto ed ha dichiarato di aver chiesto al Biondino perché era stato deciso l'omicidio ricevendo come risposta *"che era una cosa che si doveva fare perché così la smettono, così gli facciamo capire il discorso come deve andare, perché ci hanno preso in giro"*.

Ha aggiunto che l'on. Lima, Mannino, Purpura, un altro Mannino, Vizzini avevano contattato la mafia per i voti, e che la mafia aveva in un certo anno, votato anche Martelli su ordine di Gambino e, poi, del Biondino che lo sostituiva; che il Biondino era a stretto contatto con il Riina da cui riceveva a propria volta gli ordini.



Ha sostenuto che il delitto Lima, come tutti gli omicidi eccellenti, era stato deliberato dalla commissione Provinciale di Cosa Nostra; di non aver mai partecipato a riunioni della Commissione e che però alcune riunioni furono fatte a casa sua; che le riunioni erano scaglionate per prudenza; che altre riunioni furono fatte a casa di Salvatore Biondo; di aver, in più occasioni, fatto da autista; *che andavano a queste riunioni Riina; Raffaele Ganci, Salvatore Cangemi (per Pippo Calò); Nino Madonna ("che in quell'epoca era detenuto, non sono sicuro se era Salvo Madonna per il mandamento di Resuttana"; poi Angelo la Barbera che era sostituto non so di chi per il mandamento di Boccadifalco; per il mandamento di Partinico veniva Francesco lo Iacono (capo mandamento era una persona anziana che aveva problemi di vista) a questi appuntamenti veniva pure Carlo Greco.*

Ha dichiarato di aver partecipato alla strage di Capaci ed a quella di Via D'Amelio.

Quanto agli omicidi eccellenti compiuti anteriormente a quello di Lima ha sostenuto di aver partecipato all'omicidio Cassarà e Chinnici.

Ha dichiarato di non conoscere Brusca Bernardo anche se ne aveva sentito parlare nell'ambito di Cosa Nostra come capo del mandamento di s. Giuseppe Iato (e come fonte della sua conoscenza ha indicato il Gambino) .

Quanto a Lucchese Giuseppe ha dichiarato di aver commesso degli omicidi con costui; *"che il Lucchese era quello che veniva a parlare direttamente con Riina, però non so se era o meno capomandamento di Brancaccio";* che Giuseppe Graviano andava a parlare con Riina; di



non vedere da molti anni Aglieri Pietro; di non aver conosciuto prima Montalto Salvatore avendolo visto per la prima volta in carcere così come Buscemi Salvatore; che Geraci Giuseppe era il capomandamento di Partinico; che non aveva mai conosciuto Di Maggio Procopio, precisando che aveva saputo da Salvatore Biondo che queste persone facevano parte della commissione Provinciale.

Gli è stato contestato che in un interrogatorio reso al Pm in data 13-7-1996 nel proc. n. 2516/96 aveva dichiarato di non aver visto il Riina nei periodi vicini alle stragi e che le riunioni di cui aveva parlato erano collocabili temporalmente nel 1990 (al proposito ha sostenuto che quell'interrogatorio egli aveva reso quando non era ancora collaboratore); che in altro interrogatorio aveva sostenuto che le riunioni avvenivano quasi sempre tutti i sabato pomeriggio e si ripetevano almeno per due volte al mese (ha sostenuto, al proposito, che all'inizio era semplicemente un dissociato che voleva ammettere solo le proprie responsabilità e cercare, pertanto, di minimizzare le partecipazioni altrui limitandosi nel render note tutte le sue conoscenze.

⇒ ONORATO FRANCESCO

-Dichiarazioni rese nel procedimento suindicato- udienza 18-2-1997)-

Ha dichiarato di essere stato uno degli esecutori materiali dell'omicidio Lima.



Ha sostenuto che Pippo Gambino, pur essendo detenuto, veniva a conoscenza dei problemi del mandamento e manifestava la propria volontà in proposito; che per sua esperienza personale poteva affermare che anche persone che avevano il 41 bis portavano discorsi fuori (che in un'occasione vari detenuti avevano viaggiato con la nave per andare a Cagliari dall' Asinara o che i discorsi si facevano nell'aula bunker e che lui stesso, dato che non aveva il 41 bis, portava i discorsi fuori attraverso i colloqui, che prendeva poi la risposta dopo 7 o 15 giorni e la dava di nuovo alla prossima udienza)

Quanto all'omicidio Lima ha sostenuto che Salvatore Graziano gli aveva detto che *"per vendicare tutti gli imputati condannati del maxi che avevano avuto gli ergastoli, con quella uccisione che era stata fatta anche quelli che erano fuori sarebbero finiti in carcere"*

Ha sostenuto che per gli omicidi eccellenti decide tutta la Commissione, *"perché non si prende la responsabilità una sola persona"*; che della Commissione fanno parte tutti i capimandamento, e che per l'omicidio Lima deliberò pure la commissione regionale così come in tutti gli omicidi eccellenti *"quali quelli di un giudice di una certa importanza"*.

Ha indicato, poi, i componenti della Commissione Provinciale al Marzo 1992.

Ha dichiarato che i sostituti informano sempre i capi detenuti per le cose serie.

Ha affermato che Lima era stato ucciso perché non si era interessato per il maxi; che ai capimandamento detenuti si fa sapere, da parte del sostituto, della riunione, del suo contenuto, si aspetta, quindi, il parere



(sostenendo di non avere, però, mai partecipato personalmente a riunioni di Commissione e di aver sentito parlare di tali regole per sentito dire).



A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a series of loops and a final flourish.



• ITER LOGICO- ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CORTE

Le conclusioni cui è giunta l'impugnata sentenza non possono non essere rimate attraverso una revisione critica di più approfondito ed ampio respiro, evidenziando che *le problematiche di fondo che il processo pone vanno analizzate sequenzialmente al fine di individuare le unità dinamiche costitutive della vicenda* (intendendosi per tali ogni tratto fattuale correlato all'insieme della "storia" e determinante conseguenze sulla stessa), di studiarne *la strutturazione* e di esaminare *il legame relazionale* (costituito dalla concatenazione dell'ordine causale e temporale) che avvince logicamente le medesime.

Nell'accostarsi al procedimento in esame questa Corte ha tenuto conto del fatto che la valutazione della prova non è una tecnica immutabile attraverso i tempi ed i modelli culturali ma che è, forse, il più sensibile ricettore processuale degli stimoli e delle tensioni indotte dal dinamismo sociale; che la società si evolve ed, evolvendosi, produce nuove forme di criminalità, nuove massime di esperienza e nuove prospettive epistemologiche e che, pur non potendo dubitarsi della libertà del giudice di individuare e valutare gli elementi che risultino più consoni all'accertamento dei fatti in considerazione della loro irripetibile individualità, non può, però, comunque, ritenersi che qualora gli stessi risultino per loro natura difficili da dimostrare sia consentito accontentarsi di un *minore spessore probatorio*, ponendosi tale affermazione, infatti, in insanabile contrasto con il consolidato criterio che la pronuncia di condanna può aver luogo solo se le prove raccolte



in giudizio danno la *certezza della sussistenza del fatto costituente reato e della sua commissione da parte dell'imputato* e non apparendo in grado di risolvere la questione *"l'argomento che prospetta il pericolo che gravi responsabilità rimangano impunte, perché questo potrà e dovrà portare ad un affinamento degli strumenti di ricerca della prova ma non a disattendere un punto fermo nel cammino della civiltà giuridica"* (cfr. Cass. Sezioni Unite 21-10-1992- Marino).

Ciò premesso, appare, ancora, necessario, prima di passare ad illustrare specificamente le motivazioni della adottata decisione, esporre i principi di diritto enucleati dal Supremo Collegio ed a cui questa Corte si è richiamata in ordine alla rilevanza della prova logica ed ai canoni ermeneutici da utilizzarsi in base al disposto normativo dell'art. 192 CPP.

Incontrovertibile va, innanzitutto, ritenuta l'affermazione che la circostanza indiziante debba essere, ancor prima che grave e precisa, **certa nella sua storicità** ovvero indubbiamente sussistente.

Quanto ai connotati della **gravità** e della **precisione** dell'indizio, il primo deve essere inteso come capacità di resistere alle obiezioni, pertinenza rispetto al *thema probandum* e *"rilevante continuità logica"* rispetto al fatto ignoto da provare, mentre il secondo va interpretato come specificità della circostanza, in opposizione alla sua genericità, e come idoneità a fondare un'interpretazione diversa da quella che conduce alla prova del fatto ignoto.

L'ulteriore requisito della **concordanza** deve, infine, essere pacificamente riferito non al singolo elemento indiziario ma alla *pluralità*



*degli indizi utilizzabili ed alla necessità di una loro valutazione globale e sinergica nonché alla verifica della loro **convergenza e conclusione o unidirezionalità**.*

Circa il metodo di valutazione e verifica degli indizi, non è dubbio, inoltre, che ciascuno di essi debba, dapprima, essere singolarmente testato onde dimostrarne *la certezza, la gravità ed il grado di precisione*, essendo consentito solo in un secondo tempo procedere alla lettura complessiva ed unitaria degli elementi che abbiano positivamente sostenuto il vaglio preliminare e stabilire, così, la *concordanza e conclusione* ai fini decisori.

Incontroverso è, del pari, che la prova per indizi del fatto ignoto potrà dirsi raggiunta solo ove tale esito costituisca *lo sbocco assolutamente certo, consequenziale e necessitato del suesposto procedimento valutativo, ovvero l'unico risultato possibile sulla base degli elementi a disposizione, interpretati secondo la logica e la razionalità umane*.

Ciò posto, nello specifico, deve porsi in rilievo che le problematiche di merito su cui ruota il processo e sulle quali sono state articolate sia la motivazione dell'impugnata sentenza che le critiche e le confutazioni mosse alla stessa dalle difese possono così compendiarsi:

- 1) nella valutazione degli elementi di prova generica;
- 2) nella dibattutissima questione relativa ai criteri di valutazione dell'apporto dei collaboratori di giustizia, della verifica della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, del conseguente significato attribuibile alle indicazioni rese da costoro in ordine ai fatti per cui si



procede con specifico riferimento **alla prova relativa al mandato di morte.**

3) nella individuazione della **causale del delitto** e nella configurabilità dell'omicidio Scopelliti come **delitto strategico di Cosa Nostra;**

4) nella conseguente **attribuibilità dell'omicidio** al suo organismo di vertice e più precisamente **alla Commissione Provinciale Palermitana;** nella composizione di quest'ultima al tempo dell'omicidio medesimo, valutando a tali effetti la funzione ed il ruolo dei *sostituti o reggenti* e della natura dei loro rapporti con i *capimandamento detenuti*.



◆ VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA GENERICA

Vanno, innanzitutto, evidenziate le ragioni che inducono questa Corte a non aderire alla ricostruzione della dinamica del delitto operata nell'impugnata sentenza, laddove si è sostenuto che la BMW del dott. Scopelliti, allorché scattò l'agguato, era stata **raggiunta ed affiancata** (o meglio leggermente superata) da una moto con a bordo due persone.

Dalla consulenza medico-legale espletata dal **dott. Aldo Barbaro** è risultato, infatti:

- che la vittima è stata colpita da *due* fucilate esplose con un fucile cal.12 caricato con cartucce a pallettoni;
- che la **prima** fucilata (quella, cioè, che ha raggiunto il magistrato in corrispondenza del padiglione auricolare di sinistra, in regione retroauricolare e mastoidea sinistra) è stata esplosa da una distanza **non superiore a cinque- sei metri circa**;
- che il **secondo** colpo, invece, (quello, cioè, che ha colpito il magistrato alla regione sottomandibolare sinistra) è stato esplosa da **una distanza certamente inferiore al metro**;
- che, inoltre, la **prima** fucilata è stata esplosa con **direzione da sinistra verso destra e dall'avanti all'indietro** e la **seconda** con **direzione lievemente dall'alto verso il basso** quando, ormai esanime, la vittima si trovava al posto di guida con il capo ripiegato in avanti.



Da ciò il consulente ha dedotto la possibilità che il magistrato, accortosi dell'agguato, **abbia istintivamente girato la testa come si è soliti fare quando si ha intenzione di effettuare una manovra di retromarcia**, così spiegando l'impatto di una parte della rosata di pallettoni sul montante dello sportello lato guida.

Le conclusioni anzidette appaiono pienamente convincenti giacché la disposizione delle ferite riportate induce a ritenere verosimile che i colpi di arma da fuoco siano stati esplosi all'indirizzo del dott. Scopelliti da qualcuno che procedeva in direzione *opposta* a quella da lui seguita, venendogli di fronte, e non da qualcuno che cercava di sorpassarlo, così come hanno, invece, affermato i primi giudici (e ciò sulla scorta della riflessione logica relativa al fatto che in tal caso il dott. Scopelliti avrebbe accelerato ed i colpi *sarebbero partiti da dietro in avanti*).

Né diversamente potrebbe opinarsi in considerazione delle conclusioni dell'espletata perizia balistica (eseguita dal dott. Sandro Lopez e dall'ing. Vincenzo Mancino) dove si è sostenuto che *il primo dei due colpi di fucile che attinse il magistrato era stato esploso da una distanza compresa tra 1,50 m. e 2,50 m., con andamento avanti-dietro e leggermente sx-dx, da un Killer posto, nello stesso senso di marcia, sulla sinistra dell'autovettura* (ricostruzione questa, cui si era riferito il collaboratore **Barreca** ed a cui, come si è già sottolineato, ha pienamente aderito la decisione appellata).

La stessa suindicata consulenza balistica, invero, dopo aver premesso che ai fini della valutazione della distanza da sparo occorre tener conto



di una serie di criteri quali *i c.d. caratteri di sparo da vicino, la lesività da borraggio e le caratteristiche delle lesioni prodotte dai pallini* (che, a seconda della distanza anzidetta, restano riuniti a formare palla ovvero si disperdono, dando luogo a *rosate* più o meno ampie e dense), dopo aver posto in rilievo l'importanza dello studio della rosata medesima nell'accertamento anzidetto, ha precisato che lo stesso fornisce risultati attendibili solo se condotto raffrontando la rosata rilevata sulla persona colpita con quelle ottenute da spari sperimentali, eseguiti con la stessa arma ed con uguale munizionamento, concludendo, pertanto, che non disponendo dell'arma del delitto, il giudizio espresso non poteva che essere *"largamente approssimativo"* (cfr. pag. 13 perizia balistica).

◆ VALUTAZIONE DELL' APPORTO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Il primo e fondamentale problema posto dal processo è quello attualissimo relativo alla ricerca di regole nell'apprezzamento probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori che non determinino *cadute* di garanzia di legalità e non compromettano contemporaneamente il principio del libero convincimento del giudice.

La chiamata in correità, come è noto, dapprima manifestatasi nell'ambito della delinquenza politica come fenomeno collettivo, intellettuale e storico di dissociazione, ha assunto, invero, negli ultimi anni, dimensioni quantitative e qualitative impensate ed impensabili



anche tra gli affiliati alla criminalità organizzata come fenomeno eminentemente individuale-plurimo.

Questa nuova realtà (che ha radici complesse di carattere sociologico, criminologico e psicologico, da ricercarsi nei rapidi cambiamenti che la vita sociale e politica del Paese ha conosciuto e nella conseguente mutata struttura, ormai a carattere manageriale, della delinquenza organizzata), ha creato enormi possibilità di aggressione dell'illecito ed ha consentito l'avvio di una strategia di disgregazione delle strutture criminali e la frantumazione dell'omogeneità delle stesse, ingenerando, però, nel contempo, gravi problemi di legalità e di organizzazione ed alimentando dibattiti e polemiche sull'equazione costi-benefici che l'utilizzo dei collaboratori pone, sulla "triste utilità" dell'uso giudiziario degli stessi, sulla facile strumentalizzazione effettuata, con motivazioni preconcepite, da chi del fenomeno coglie solo i lati negativi configurando l'uso dei collaboratori come *oscurantismo del diritto*.

Il problema del valore probatorio apportato dalle dichiarazioni dei collaboratori è, dunque, come già evidenziato, il problema centrale e nodale del processo sottoposto all'esame di questa Corte che occorre risolvere attraverso la coniugazione della ricerca della verità storica con il rispetto delle garanzie individuali, in un equilibrato connubio tra garantismo, inteso quale rispetto delle regole del processo, ed utilizzo di tutti i mezzi di prova, ivi compresa la chiamata in correità, che l'ordinamento concede per assicurare alla giustizia gli autori dei crimini. Al proposito, quanto ai criteri ermeneutici da adottarsi per la valutazione dell'apporto dei collaboratori, devono richiamarsi i principi enucleati



dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 1653 del 22-2-1993 (*Marino*) relativi all'ordine logico da seguire ai fini della valutazione unitaria della chiamata in correità da operarsi, come è noto, dapprima attraverso la verifica dell'*attendibilità intrinseca* del collaboratore e, solo successivamente, mediante la valutazione dell'*attendibilità estrinseca*, e, cioè, dell'esistenza di elementi obiettivi di riscontro.

Né può esigersi che quello che si è indicato come riscontro abbia *valore di prova autonoma*, perché in tal caso sarebbe da negarsi ogni rilievo indiziante alla chiamata in correità, il che non appare possibile ipotizzare alla presenza del disposto del comma terzo dell'art. 192 CPP che, come è noto, ha espressamente collocato tale elemento tra quelli ai quali deve riconoscersi natura di prova pure con l'avvertenza della necessità che esso sia accompagnato da altri con esso convergenti, il che sta a significare che il legislatore, *pur rifuggendo da una presunzione di inattendibilità del chiamante in correità, ha voluto rilevare, però, l'insufficienza di tale elemento ai fini della formazione del giudizio di responsabilità dell'imputato dovendo l'attendibilità del dichiarante essere confermata da altre risultanze processuali.*

Parimenti condivisibile è, poi, l'indirizzo interpretativo secondo cui, relativamente alla questione inerente i *riscontri esterni*, gli stessi, non predeterminati nella specie e nella quantità, possono essere di *qualsiasi tipo e natura* e tratti sia da *dati obiettivi* (quali fatti e documenti) sia da *dichiarazioni di altri soggetti, purché idonei a convalidare aliunde l'attendibilità dell'accusa.*



La giurisprudenza di legittimità afferma, invero, che poiché la legge non specifica e non pone alcuna limitazione relativamente “agli altri elementi di prova” che confermino l’attendibilità della chiamata di correo, gli elementi di riscontro possono essere costituiti anche da altre dichiarazioni, che si integrano a vicenda, di persone rientranti in una delle categorie di cui al quarto comma dell’art.192 c.p.p. (c.d. *dichiarazioni incrociate*), sempre che si sia proceduto ad una valutazione in ordine alla credibilità intrinseca dei chiamanti in correità e siano dichiarazioni (*chiaramente specifiche e dettagliate in punto di fatto*) riguardanti uno stesso soggetto e riferite ai medesimi fatti e che venga controllato che le dichiarazioni accusatorie siano state rese in modo indipendente, così da escludere che siano frutto di una concertazione o traggano origine da una stessa fonte di informazione.

Un’intuitiva regola d’esperienza ci dice, infatti, che le probabilità di una *convergenza casuale dei dichiaranti*, in assenza del fatto reale da essi riferito, sono praticamente nulle, o comunque inversamente proporzionali al numero dei dichiaranti stessi ed alla specificità delle dichiarazioni. Del pari, minima è la probabilità che varie persone accusino falsamente e identicamente un individuo per moventi autonomi e senza concertazione.

La regola della convergenza del molteplice, dunque, sottende o la verità delle dichiarazioni o la realtà di una congiura. E se si esclude la prima ipotesi, la seconda esige un movente, una causale, almeno una congettura da verificare.



In difetto di questa verifica, si può correttamente affermare che la **chiamata in correità si sorregge sull'estrinseco**: il fatto riferito viene ritenuto provato non semplicemente perché un individuo lo ha riferito (come è consentito fare a proposito della testimonianza), ma *perché il coimputato lo riferisce in concordanza con altre fonti e non vi sono apprezzabili elementi per configurare un mendacio collettivo*.

Naturalmente anche questa conclusione esige **cautela** giacché non è possibile ignorare che i possibili moventi dell'accusa calunniosa, in materia di pentitismo, non vanno cercati soltanto in animosità verso l'imputato, ma possono annidarsi anche semplicemente *nella volontà di lucrare benefici processuali, di guadagnarsi la benevolenza degli inquirenti, di vendere informazioni, al di là di quelle che si possiedono realmente per una sorta di protagonismo giudiziario o di iperbole del proprio ruolo*.

Occorre, peraltro, accertare se i dichiaranti hanno avuto occasioni di contatti carcerari; vagliare le date e la successione delle dichiarazioni; sovrapporre le medesime e constatare le eventuali dissonanze o sintonie; verificare, se l'accusato fosse già oggetto di investigazioni se e come gli inquirenti conoscessero già le circostanze esposte dal "pentito" e quant'altro valga ad escludere (o, invece, a far presumere) che il dichiarante si sia semplicemente **accodato** ad indicazioni altrui.

In ultima analisi sul piano metodologico, comunque, si deve riconoscere che la pluralità delle fonti è elemento estrinseco atto a conferire valore di prova alle loro dichiarazioni, salvo il dovere del



giudice di esplorare che questa coincidenza non sia frutto di convergente mendacio.

La possibilità che il riscontro alle dichiarazioni del collaboratore possa essere costituito anche e solo da un'altra chiamata in reità o dalla dichiarazione de relato proveniente da altro collaboratore va, cioè, riconosciuta solo quando si è in grado di escludere positivamente che le plurime condotte dichiarative siano frutto di concertazione o siano comunque riconducibili a collusioni o a condizionamenti di qualsiasi genere tra i soggetti che le rendono.

E', dunque, pacifico l'orientamento che consente la mutua corroborazione dello scambio integrativo e rafforzativo di credibilità di dichiarazioni incriminanti la stessa persona sullo stesso fatto, soprattutto in presenza di dichiarazioni che risultino tra esse indipendenti e provenienti da soggetti ritenuti intrinsecamente attendibili sul piano generale.

Nel caso di specie la decisione appellata ha, invero, come si è visto, affermato che dato essenziale desumibile complessivamente dalle dichiarazioni rese, direttamente o indirettamente, dai vari collaboratori in ordine all'omicidio in contestazione sia stato quello relativo *all'interesse che Cosa Nostra nutriva nei confronti del maxiprocesso* e secondo cui la morte del dott. Scopelliti fu dalla stessa commissionata e voluta a cagione della circostanza che costui era stato designato, in quel procedimento, alla rappresentanza della Pubblica Accusa e si era rifiutato di prestare la benché minima collaborazione all'aggiustamento del maxi medesimo.



Hanno, ancora, sostenuto i primi Giudici che le dichiarazioni rese in tal senso dai collaboratori avevano trovato conferma nelle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e ciò, proprio, in considerazione della **convergenza** del loro contenuto.

Si è ritenuto, inoltre, che tale convergenza doveva essere qualificata come prova dell'attendibilità complessiva dell'assunto dei dichiaranti e che la medesima costituiva riscontro idoneo ad indirizzare nel senso della credibilità le affermazioni in questione, non sussistendo, d'altra parte, elemento alcuno conducente a far ipotizzare che essa fosse stata il frutto di *una comune macchinazione*, né apparendo pensabile che ciascuno dei collaboratori (agendo in autonomia rispetto agli altri) avesse avuto la possibilità di imbastire una versione di comodo per dimostrare tesi pregiudiziali, e facendo ritenere, invece, al contrario, proprio l'esistenza di alcune divergenze ed incongruenze emergenti dal raffronto tra le varie dichiarazioni, sincero il contributo offerto da costoro.

Le applicazioni che di tale impostazione metodologica sono state fatte nella presente vicenda processuale non possono, a giudizio di questa Corte, essere condivise, poiché la regola della *convergenza del molteplice* non può essere intesa quale "**automatismo probatorio**" che scatta allorché si sia in presenza di una duplice o plurima dichiarazione accusatoria, essendo indispensabile, invece, un'approfondita analisi della **coerenza logica e del dettaglio storico fattuale** delle singole dichiarazioni, le quali solo se rispettivamente consistenti in fatti contenutisticamente attendibili e controllabili, — integrano il



connotato della garanzia di credibilità del molteplice, costituito, appunto, dalla pluralità delle accuse.

La metodica seguita da questa Corte nel procedere alle verifiche che riguardano la personalità dei collaboratori ed alla valutazione delle informazioni da costoro fornite è consistita, quindi, nell'**analisi qualitativa** del contenuto delle dichiarazioni medesime e nel **raffronto** tra le stesse.

Il controllo critico così operato è stato effettuato tenendo conto di una serie di criteri finalizzati a controllare la "realtà" delle affermazioni rese in vista di una valutazione in termini di sincerità/menzogna, pur avendo riguardo al possibile inserimento delle dichiarazioni medesime in un materiale narrativo *eterogeneo* in cui non è esclusa la presenza di elementi di sincerità, di dissimulazione, di reticenza, di simulazione e di menzogna che si contaminano a vicenda.

Così, per analizzare le **caratteristiche generali del racconto** si è avuto riguardo alla sua **struttura logica**, alla sua **coerenza** ed alla quantità dei **dettagli** (luoghi, persone, oggetti, azioni) in esso presenti. Nell'esaminare il **contenuto specifico e peculiare delle dichiarazioni** si è, poi, tenuto conto dell'**inserimento delle informazioni** fornite nel **contesto temporale** e **spaziale** con particolare riferimento all'uso della terminologia usata.

Per vagliare, infine, il **contenuto delle dichiarazioni medesime in relazione alla motivazione** si sono valutate le **correzioni apportate** e le **ammissioni di iniziale reticenza**.



Orbene, l'esame analitico e dettagliato delle dichiarazioni dei collaboratori non consente, a giudizio di questa Corte, di ritenere sussistente alcuna convergenza del molteplice nel senso suindicato, apparendo la stessa limitata alla sola circostanza relativa all'interesse nutrito da Cosa Nostra alle sorti del maxiprocesso e divergendo, invece, notevolmente, le dichiarazioni dei collaboratori medesimi relativamente all'ipotizzato mandato di morte, ai tempi, ai modi ed ai canali usati per il conferimento dello stesso ed in ordine alle modalità esecutive del delitto, di talché le stesse non appaiono convergenti non soltanto in relazione a particolari di secondo piano ma nei propri rispettivi nuclei fondamentali.

A tali conclusioni deve, necessariamente pervenirsi pur seguendo l'indirizzo interpretativo secondo cui oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare va ritenuta la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti soggettive ed oggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante e tenendo, altresì, conto che l'attendibilità di un chiamante in reità, anche se denegata per una parte delle sue dichiarazioni non coinvolge necessariamente le altre parti, essendo compito del giudice verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese da uno stesso soggetto, *non essendo, ovviamente, possibile estrapolare dalle stesse, in assenza di positiva verifica logica e dialettica, unicamente le parti utili a sostegno e supporto di una delle contrapposte ipotesi di ricostruzione del fatto.*



Il vizio di fondo della decisione gravata è consistito, cioè, a giudizio di questa Corte, nell'essersi limitata a raccogliere dalle dichiarazioni dei collaboratori quello che solo ad un primo impatto ne appare il comune denominatore, senza procedere a sezionare argomentativamente le dichiarazioni medesime non già per frammentarle e disperderle ma per disporle in un percorso logico coerente che possa costituire tracciato probatorio processualmente idoneo a suffragare inequivocabilmente l'idea accusatoria del contestato mandato di morte ed a delineare con saldezza il quadro di accusa.

Orbene, tale operazione logica, assolutamente necessaria e propedeutica alla decisione e la metodica lettura in tal senso operata degli elementi probatori offerti dal processo, non può non condurre a ritenere che l'impugnata sentenza debba, in accoglimento degli interposti gravami, essere riformata, non potendosi attribuire agli elementi acquisiti il carattere di indizi gravi, precisi e concordanti.

Né può omettersi di evidenziare come *la conflittualità indiziaria* che il processo aveva palesato già in primo grado sia stata ulteriormente acuita ed esacerbata dagli esiti della disposta RIAPERTURA DEL DIBATTIMENTO, per mezzo della quale hanno avuto ingresso nel thema decidendum elementi di novità che hanno *potenziato il carattere di contraddittorietà della prova*, rendendo pienamente manifesta l'instabilità e la precarietà dell'equilibrio raggiunto nella decisione appellata ed hanno incrinato irreparabilmente il costruito accusatorio fatto proprio dai primi Giudici .



Questi ultimi, come si è visto, sulla scorta della dichiarazioni dei collaboratori, hanno ricostruito i fatti per cui è processo affermando che Cosa Nostra, inizialmente alquanto serena sull'esito del maxiprocesso per via delle rassicuranti promesse fatte dai suoi fiancheggiatori ed anche sulla base della tranquillante giurisprudenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione, aveva iniziato a nutrire dubbi sull'effettivo andamento della vicenda allorquando si erano resi manifesti alcuni segnali ritenuti inquietanti, quali, appunto, l'abbandono del Presidente di quella sezione e la designazione a PG d'udienza del dott. Scopelliti; aveva ritenuto, allora, necessario intervenire su quest'ultimo per indurlo ad un atteggiamento più morbido e tale da non rendere difficile al collegio giudicante di emettere una sentenza favorevole o, comunque, non eccessivamente punitiva.

Il tentativo di approccio era stato, così, secondo la Corte di prime cure, portato avanti attraverso la collaborazione di esponenti della criminalità organizzata reggina, era stato protratto fino a pochissimo tempo prima del delitto ma non aveva sortito l'effetto sperato nonostante fosse stato usato ogni mezzo per vincere le resistenze del dott. Scopelliti sia offrendogli consistenti somme di denaro sia minacciandolo.

Si era reso, così, necessario uccidere il magistrato e la decisione di eliminarlo era stata, quindi, trasmessa agli "amici" reggini con la richiesta di provvedere essi stessi all'organizzazione del programma criminoso ed alla sua materiale esecuzione.

Ciò posto, occorre, innanzitutto, premettere che, pur potendosi, quanto all'**attendibilità intrinseca** dei collaboratori, richiamare, ad eccezione



di ciò che sarà innanzi meglio posto in rilievo in relazione ai collaboratori che hanno reso per la prima volta dichiarazioni in grado di appello, le considerazioni e gli apprezzamenti espressi dai primi giudici i quali l'hanno mutuata dal positivo riscontro ricevuto in altri procedimenti, deve, tuttavia, innanzitutto, sottolinearsi che le **dichiarazioni poste a fondamento del convincimento espresso sono state considerate convergenti, nonostante dalle stesse siano risultati indicati quali canali utilizzati da Cosa Nostra per il conferimento del mandato i nominativi di soggetti diversi.**

Più precisamente:

Dichiarazioni rese da **LAURO GIACOMO** (Udienza del 10-12-1994 e 26-4-1996). Ha dichiarato di aver fatto parte della 'ndrangheta e di essere appartenuto, nella guerra di mafia, allo schieramento Imerti-Condello- Serraino; che ci fu un primo tentativo di rappacificazione tra le cosche in lotta tra il maggio ed il giugno 1991, tentativo che, però, non portò ad alcun risultato, che, passato un mese circa, ai primi di luglio ricevette da *Nino Saraceno* la notizia della possibilità di giungere alla pace; che *nel settembre 1991 il Saraceno gli aveva detto che la pace era stata costruita sul sangue innocente del giudice Scopelliti; che l'imbasciata era partita dal gruppo De Stefano per conto dei catanesi del gruppo SantaPaola* (che erano in affari con i primi), in un primo tempo per cercare di vedere se potevano ammorbidire il giudice Scopelliti e, poi, *"una volta non avendolo potuto ammorbidire, di sopprimerlo"*, che, quindi, il gruppo de Stefano, per operare con tranquillità nella preparazione e nell'esecuzione dell'omicidio Scopelliti,



aveva avuto bisogno di una tregua (i De Stefano non si sentivano sicuri di operare in un territorio che non fosse Archi Cep ed avranno detto "o cerchiamo una tregua con il gruppo Condello- Serraino- Imerti o noi non possiamo farvi questo favore e così l'imbasciata alla mia cosca la portò Nino Mammoliti direttamente a Pasquale Condello e gli ha detto" non si deve sparare più se prima non lo dico io". In effetti non si sparò nel mese di Luglio fino a quando non morì Scopelliti. "Nino Mammoliti è stato con noi nella guerra di mafia contro il gruppo De Stefano, in prima fila al fianco nostro. Nino Mammoliti portava l'imbasciata per conto dei palermitani, dei corleonesi, si era deciso dapprima di avvicinare e poi di uccidere Scopelliti perché qualora il dott. Scopelliti si fosse ammorbidito loro avevano delle speranze mentre nel caso contrario non ne avevano più".

Ha aggiunto che esistevano contatti tra la 'Ndrangheta e Cosa Nostra sin dal 1970, che lui stesso era andato a Palermo a prendere l'eroina su incarico dei Morabito, che a Palermo aveva incontrato membri della famiglia Puccio che gli avevano chiesto di salutare Mammoliti, che c'erano stati contatti tra la famiglia De Stefano e Nitto SantaPaola.

Ha affermato, inoltre, che il Riina si era recato sulla Jonica e precisamente a Bovalino prima della fine della guerra di mafia presso la famiglia Tripodo nell'estate 1991, **escludendo, però, che tale visita fosse stata collegata all'omicidio Scopelliti** (testuale "credo di non aver mai detto che Riina è andato a Bovalino per l'omicidio Scopelliti, se l'ho detto me lo sono sognato") .



In seguito alle contestazioni mossegli dalla difesa relativamente al contenuto di dichiarazioni precedentemente rese (al PM in data 18-2-1993) aveva affermato, precisando che la fonte delle sue conoscenze si identificava in tale *Giovanni Ranieri*, di sapere che Cosa Nostra si era adoperata per favorire il raggiungimento di un accordo tra i due schieramenti mafiosi che da anni si contendevano il predominio a RC e provincia e di ritenere possibile che l'omicidio fosse in qualche modo collegato a tale accordo, pur non essendo in grado di precisare se esso fosse stato il prezzo da pagare per l'opera dei pacificatori o fosse stato, invece, l'evento che, per la sua portata dirompente, aveva, in un certo senso, costretto i due fronti a cercare un equilibrio tra loro "se ci fu un accordo con forze esterne alla 'ndrangheta per l'omicidio Scopelliti io non ne sono a conoscenza in termini di dettaglio") ha sostenuto che all'inizio la sua non era stata una collaborazione piena e che all'epoca era in attesa di vedere come si evolvevano gli eventi .



Dichiarazioni rese da **FILIPPO BARRECA** (udienza 12-1-1996) - Ha riferito di aver saputo, *probabilmente da un soggetto della famiglia Mammoliti*, che prima dell'omicidio l'avvocato **Giorgio De Stefano** si era assunto il compito di contattare il dott. Scopelliti per indurlo a gestire il maxiprocesso in modo conveniente *per i palermitani*. Non ha saputo dire il Barreca se il contatto si fosse effettivamente realizzato e quale esito avesse avuto.



Nelle dichiarazioni rese al PM di RC il 20 ed il 29 Gennaio 1993, premesso di aver appreso le notizie in suo possesso da tale *Alfonso Molinetti*, aveva affermato che il delitto era stato commissionato dalla mafia siciliana, la quale mal tollerava che fosse proprio quel magistrato a rappresentare la pubblica accusa nel maxiprocesso, ed era stata la contropartita che si era dovuta pagare per ottenere, attraverso Cosa Nostra, la definitiva cessazione della guerra di mafia in corso a RC.



Dichiarazioni rese dal collaboratore **RIGGIO** (udienze 12-1-1995 e 11-1-1996) Ha sostenuto di aver chiesto a Giacomo Latella (capo dello schieramento cui egli apparteneva) se a compiere l'omicidio Scopelliti erano stati loro **oppure** lo schieramento contrapposto Imerti-Condello; che il Latella superò le iniziali titubanze perché era al corrente del fatto che lui sapeva dei legami che c'erano stati tra il loro gruppo ed il SantaPaola, avendo eseguito per conto di quest'ultimo l'omicidio di Sottile Francesco e che, pertanto, era consapevole dei rapporti tra il Santapaola stesso ed i reggini, che, quindi, **il Latella gli aveva detto che l'omicidio interessava ai siciliani e che l'ordine era arrivato tramite SantaPaola ai Tegano.**



Dichiarazioni rese dal collaboratore **COSTA GAETANO** (udienze del 6-12-1994 e del 10-1-1996). Ha dichiarato di aver ricevuto, mentre si trovava detenuto nel carcere di Livorno nel 1990 o 1991, una richiesta da parte di tale Giovambattista Pullarà, uomo d'onore del mandamento di Villa Grazia e legato da stretti vincoli fiduciarì a Salvatore Riina.



L'uomo, che parlava non a titolo personale ma nella veste di esponente di Cosa Nostra, era interessato a trovare un possibile contatto con il dott. Scopelliti allo scopo di ottenere un aiuto per il maxiprocesso. egli lo aveva quindi indirizzato verso il boss **Giuseppe Piromalli** (cui era legato intimamente e che stimava essere uno dei più importanti, se non il più importante in assoluto, capi della criminalità organizzata calabrese) per il tramite di un congiunto di costui, tale *Giovanni Copelli*, che poteva essere reperito a Gioia Tauro in un negozio per la vendita della ceramiche. Passato qualche giorno il Costa *aveva percepito, notando la soddisfazione del Pullarà, che le cose si erano messe bene* nel senso che l'approccio prometteva di sortire gli effetti voluti. Ancora successivamente tuttavia il Pullarà gli aveva confidato che il giudice era stato raggiunto ma si era dimostrato sordo ad ogni richiesta d'aiuto ed a quel punto la sua morte era diventata inevitabile.

↔

Dichiarazioni rese dal collaboratore **GIUSEPPE SCOPELLITI** (udienza del 12-1-1995) Ha dichiarato di essere stato il braccio destro di Nino Imeri, sostenendo che, allorché si trovava detenuto a Palmi unitamente al boss Piromalli, arrivò la notizia che Gaetano Costa aveva iniziato a collaborare con la giustizia, che *il Piromalli aveva manifestato una forte preoccupazione per le conseguenze che avrebbe potuto subire se il Costa avesse rivelato tutto quello che sapeva.*

↔



Dichiarazioni rese dal collaboratore **MARINO PULITO** (udienze del 17-10-1994 e del 10-1-1996 e verbale delle dichiarazioni rese al Pm il 19-1-1994-).

Quanto all'attendibilità intrinseca del Pulito, la cui valutazione è stata omessa dalla Corte di primo grado in considerazione della mancanza di elementi di valutazione, deve porsi in rilievo che il PG, a sostegno della stessa, ha esibito la sentenza emessa dalla Corte di Appello di RC il 30-6-1995- esecutiva il 22-5-1997- a carico di Michel Hanna Rahi più 7, con la quale è stata ritenuta l'attendibilità del collaboratore ed è stato, altresì, ritenuto provato l'avvenuto contatto del collaboratore anzidetto, di origine pugliese, con cosche calabresi.

In sede dibattimentale il **Pulito** ha indicato come canale utilizzato da Cosa Nostra **Antonio Mammoliti** (dal quale, secondo il narrato, aveva appreso che costui era impegnato, con esponenti della famiglia mafiosa reggina De Stefano, nel tentativo di indurre il dott. Scopelliti a prestare il suo aiuto per una serie di vicende e più specificamente: 1) nell'interesse della mafia palermitana che premeva per assicurarsi un esito favorevole del maxiprocesso- ed al dott. Scopelliti si chiedeva di non ostacolare l'assegnazione del processo al presidente Carnevale- 2) ad aggiustare un processo reggino che coinvolgeva uomini della cosca De Stefano e della cosca Condello) .

Nelle dichiarazioni rese al PM il collaboratore aveva, invece, affermato che i mafiosi siciliani avevano dato incarico ad **Antonino Imerti**, tramite il boss **Santapaola**, di avvicinare il dott. Scopelliti al fine di ottenerne la collaborazione per l'aggiustamento del maxi.



Dichiarazioni rese dal collaboratore **NUCERA PASQUALE** (ritenuto inattendibile in primo grado a cagione del riscontro negativo effettuato anche documentalmente sulle sue dichiarazioni in ordine all'affermato incontro con Leoluca Bagarella ed Alfredo Bono a Santa Margherita Ligure e la cui richiesta di rivalutazione in senso positivo formulata dal PG in sede di requisitoria non può trovare accoglimento per le pienamente condivisibili argomentazioni svolte dai primi Giudici in ordine alla sua credibilità) ha indicato come canale **Vincenzo Iamonte**, capo dell'omonima cosca operante in Melito Porto Salvo, legato da rapporti di parentela con gli esponenti di vertice del clan mafioso **Garonfola** operante nella zona di Campo Calabro che era quella di origine dello Scopelliti, dal quale aveva appreso che lo scopo di avvicinare il giudice Scopelliti era perseguito dal boss *Piromalli* a ciò sollecitato da tale Pullarà e da tale Santo Giuffrè, amico del massone siciliano Giuseppe Mandalari.



Conclusivamente le dichiarazioni de relato rese al dibattimento da **Giacomo Lauro** (a prescindere da ogni considerazione in ordine alla tempestività delle medesime che non può non riverberarsi sulla genuinità della chiamata, ove si abbia riguardo alla circostanza relativa allo scaglionamento del dictum in momenti successivi ed al progressivo arricchimento, melius re perpensa, della specificità, comunque mai completa, delle affermazioni in questione), oltre a non apparire dettagliate in punto di fatto (non avendo il collaboratore indicato in



che maniera ed attraverso quali canali soggettivamente individuati si sia realizzato il contatto tra Cosa Nostra e la "ndrangheta reggina), si sono riferite, invero, all'omicidio Scopelliti quale elemento suggellatore della pax mafiosa ed a due distinti messaggi: l'uno fatto pervenire dai catanesi al gruppo De Stefano- Tegano e l'altro fatto pervenire dai palermitani agli Imerti- Condello tramite il Mammoliti.

Le dichiarazioni in questione appaiono, però, innanzitutto, prive di coerenza interna.

Il Lauro, infatti, quanto alla pax mafiosa, ha parlato di un primo tentativo di rappacificazione non riuscito (senza specificarne, peraltro, i motivi), collocandolo temporalmente nel maggio- giugno 1991, periodo in cui sarebbe stato trasmesso dai "palermitani" alla famiglia De Stefano il messaggio di uccidere il dott. Scopelliti, ed ha, poi, come si è visto, collegato la pax medesima, concordata nel settembre 1991, all'omicidio consumato il 9 Agosto 1991.

I surriferiti dati temporali collidono, però, prima facie con la configurazione data dal Lauro medesimo del delitto quale punizione al rifiuto espresso dal magistrato "all'aggiustamento" del maxi, atteso che, se la decisione di uccidere il dott. Scopelliti è conseguita al rifiuto, essa (ed- a fortiori- il conseguente messaggio partito dalla Sicilia verso gli amici calabresi) non può, ovviamente, che essere stata successiva alla designazione del magistrato a sostituto PG nel processo medesimo, avvenuta non nel maggio- giugno 1991 ma nel mese successivo.



Le affermazioni del Lauro non si incrociano, poi, con quelle del collaboratore Riggio, il quale ha affermato di aver appreso del conferimento del mandato di morte ad uno solo degli schieramenti contrapposti (ordine arrivato ai Tegano non da Palermo ma da Catania da parte di Santapaola) senza collegamento alcuno alle vicende relative al maxiprocesso di Palermo ed alla pax mafiosa di RC e ciò nonostante avesse specificamente chiesto al capo della cosca di cui faceva parte di esser messo a conoscenza della riferibilità del delitto allo schieramento in cui la stessa era ricompresa oppure alternativamente a quello contrario, né con quelle rese al Pm di RC in data 26-11-1992, acquisite al fascicolo attraverso il meccanismo della contestazione, da Gaspare Mutolo (il quale aveva riferito che nel settembre 1991- e quindi dopo l'uccisione del giudice Scopelliti- c'era stata una riunione per la pax mafiosa a RC) .

Le dichiarazioni del Lauro non si incrociano specificamente, inoltre, neppure con quelle de relato estremamente generiche di Barreca, che, come si è visto, si è limitato a sostenere di aver saputo da qualcuno dei Mammoliti che l'avv. De Stefano si sarebbe dovuto interessare per i palermitani.

Le stesse, ancora, sono completamente contrastanti con quelle rese dal collaboratore Pulito (il quale ha collegato il Mammoliti ai De Stefano ed Imerti a Santapaola) nonché con quelle rese dal collaboratore Costa (che ha fatto l'ulteriore nominativo del Piromalli) le quali ultime, a loro volta, si incrociano, invece, con quanto affermato dal collaboratore Nucera nonché con quelle del collaboratore Scopelliti (il



quale ultimo, in assoluta antitesi rispetto alle dichiarazioni di Lauro ha affermato di non aver mai saputo che ci fosse stato un qualche collegamento tra la morte del magistrato e la pacificazione mafiosa finalmente realizzata nello stesso periodo, aggiungendo che quando si era verificato l'omicidio Imerti lo aveva interpretato come una manovra dei Garonfolo e dei De Stefano per far ricadere la colpa su di lui, la qualcosa, peraltro, appare logicamente incompatibile con l'affermata, da parte del Lauro, adesione del Condello, schierato con l'Imerti, al patto omicida) .

La ricostruzione dei fatti accreditata dallo Scopelliti si appalesa, anche, del tutto inconciliabile con le dichiarazioni rese dal collaboratore **LOMBARDO GIUSEPPE**, acquisite al fascicolo a seguito della disposta riapertura del dibattimento in questo grado di giudizio.

All' udienza del 6-10-1997 costui (la cui intrinseca attendibilità è stata positivamente vagliata nel procedimento relativo all'omicidio dell'on. Ligato) ha, infatti, dichiarato di aver fatto parte della cosca Condello e di essere stato Killer e uomo di fiducia del capo della stessa Pasquale Condello.

Ha affermato di conoscere sia i mandanti che gli esecutori dell'omicidio Scopelliti e di aver appreso le notizie relative nelle carceri di Volterra da Giovanni Fontana (il quale è stato sentito da questa Corte ai sensi dell'art. 210 CPP) nonché da Paolo Serraino e da qualcuno dei Rosmini.

Ha sostenuto, inoltre, che il Fontana, nel 1995 o 1996, gli aveva detto che mandante dell'omicidio era stato Riina; che il Fontana gli aveva,



altresi, riferito di un summit (tenuto nelle parti della jonica un paio di giorni o un mese prima dell'omicidio) cui aveva personalmente partecipato costui (il quale era stato ivi accompagnato da Domenico Condello), Pasquale Condello, Paolo Serraino, il Fontana stesso, i due fratelli Garonfolo ed altre persone della Jonica molto importanti.

Ha riferito, ancora, di aver saputo che *"Riina doveva mettere, su richiesta partita da RC credo dai perdenti nella guerra di mafia"* una buona parola per chiudere la guerra medesima e che in cambio di ciò era stato richiesto l'omicidio; che il delitto era stato richiesto perché il dott. Scopelliti si era interessato per il processone di Palermo e non aveva portato a compimento le responsabilità che si era preso, e, quindi perché dicevano che gli avevano dato parecchi soldi; ***"questa era la voce che si diceva"***.

La dichiarazione in questione (*che appare solo prima facie sommariamente coincidente con quella del Lauro*) deve ritenersi, però, innanzitutto **negativamente riscontrata ed oggettivamente calunniosa nella parte in cui si è riferita all'avvenuta dazione di denaro** (il collaboratore ha parlato di diversi miliardi) **al dott. Scopelliti** (avuto riguardo all'esito degli espletati accertamenti patrimoniali che hanno dimostrato la perfetta congruità del patrimonio e delle possidenze del magistrato alle sue possibilità di reddito) .

La stessa, inoltre, **diversamente rispetto a quella del Lauro, ha configurato il delitto come omicidio per ritorsione ad un dedotto mancato già assunto impegno della vittima, giacché si è riferita ad un avvenuto positivo contatto del magistrato ad opera della mafia,**



e non come punizione al rifiuto di condizionamento del maxi espresso decisamente dal magistrato (a detta del Lombardo, invero, " *il dott. Scopelliti si era interessato per il processone di Palermo e non aveva portato a compimento le responsabilità che si era preso e si era più volte prestato ad aggiustare processi anche per conto della criminalità calabrese (i Garonfolo)*" mentre secondo il Lauro il dott. Scopelliti era stato ucciso perché non si era ammorbidito) .

Soltanto un esame che fosse viziato da daltonismo interpretativo (impressionato, cioè, esclusivamente dalle grandi differenze di tonalità e solo in prossimità degli opposti estremi delle stesse) potrebbe indurre, quindi, a ritenere convergenti le dichiarazioni dei due collaboratori anzidetti.

Le circostanze riferite dal Lombardo, poi, oltre che assolutamente generiche, **non appaiono riscontrate da alcun dato oggettivo**, avendo il collaboratore affermato di non sapere specificare per quali processi il dott. Scopelliti avesse dispiegato il suo interessamento ed avendo, quanto, al maxiprocesso, sostenuto non solo di non sapere a quanto precisamente ammontasse la somma consegnata al magistrato ma neanche da chi o quando fosse stata consegnata, **ponendosi, sotto altro profilo, la dichiarazione medesima in contrasto anche con la ricostruzione dei fatti ipotizzata dall'accusa secondo cui invece il dott. Scopelliti fu ucciso proprio perché si era dimostrato irremovibile ad ogni tentativo di "aggiustamento"** e tutto ciò non può non indurre a dubitare sulla possibilità che il collaboratore si sia semplicemente allineato alle dichiarazioni del Lauro o,



comunque, che si sia limitato a riferire di voci correnti in ambiente carcerario.

Ciò posto deve ritenersi l'impossibilità di pervenire ad alcuna conclusione certa in ordine alla ricostruzione della dinamica relativa alle fasi ed alle modalità con cui Cosa Nostra avrebbe preso gli specifici contatti con la 'ndrangheta reggina.

I collaboratori, come evidenziato, si sono riferiti ora ad un contatto posto in essere dai "siciliani" congiuntamente con i De Stefano e l'Imerti (cioè con le famiglie contrapposte nella guerra di mafia), ora soltanto con la famiglia De Stefano (famiglia perdente nella guerra anzidetta), ora con Mammoliti Antonino o con Giuseppe Piromalli (a ciò sollecitato, secondo il collaboratore Nucera, da tale Santo Giuffrè, amico del massone siciliano Giuseppe Mandalari, ora, secondo il collaboratore Costa, da tale Giovambattista Pullarà) o, ancora, con Vincenzo Iamonte ed avendo, altresì, quale ambasciatore, i collaboratori anzidetti, o non fatto nome alcuno (collaboratore Lauro) ovvero indicato alternativamente l'avv. De Stefano (collaboratore Barreca), tali Francesco Tagliavia, Giovanni Copelli ed Antonio Alagna (collaboratore Costa), Antonino Mammoliti (collaboratore Pulito), Antonino Garonfole e Santo Giuffrè (collaboratore Nucera) .

In mancanza di ulteriori e diversi elementi di riscontro esterno non si ravvisa motivo ragionevole, invero, per privilegiare alcuna delle diverse prospettate ipotesi. Né può ritenersi che la circostanza sia ontologicamente ininfluenza, poiché la identificazione del canale



utilizzato in termini meramente probabilistici e la conseguente mancata identificazione dei referenti locali non può non scalfire ed incrinare logicamente la valenza dell'ipotesi accusatoria in ordine all'asserito mandato.

Opinare diversamente, nel senso, cioè, di non accreditare una delle ipotesi formulabili ma di sostenere che tutti i collaboratori abbiano detto la verità, condurrebbe, peraltro, ad affermare che il dott. Scopelliti sia stato letteralmente accerchiato da una tattica esplorativa realizzata con tutti i mezzi possibili ed attraverso i canali più disparati.

Ciò contrasta, però, radicalmente con le circostanze (che saranno meglio in seguito illustrate) relative ai tempi in cui i plurimi suindicati contatti sarebbero stati posti in essere e, soprattutto, con la manifestata disponibilità del magistrato ad essere designato quale sostituto PG nel c.d. maxiprocesso nonché con l'atteggiamento mantenuto dalla vittima negli ultimi giorni di vita.

Si vuole, cioè, qui mettere in rilievo che ove il dott. Scopelliti fosse stato così "pressato" da molteplici tentativi di condizionamento di tal fatta non avrebbe potuto, certamente, non valutarne l'enorme pericolosità ed occorrerebbe, allora, chiedersi cos'è che lo ha perduto, ritenendo, del tutto inverosimilmente, che in lui vi sia stata una assolutamente inspiegabile certezza di invulnerabilità e di completa padronanza della situazione.

Al proposito deve, ancora, osservarsi che l'obiezione relativa al fatto che tutti i collaboratori abbiano potuto dire la verità(



essendosi riferito ciascuno ad un segmento dell'attività posta in essere venuto a loro conoscenza) non può essere considerata pienamente convincente anche perché la considerazione relativa si oppone quella concernente la constatata impossibilità di ricostruire, comunque, attraverso i segmenti suddetti, una traiettoria univoca senza privilegiare arbitrariamente alcuna delle direzioni tracciate nonché la riflessione inerente se non al mendacio alla sovrapposizione di personali deduzioni ai dati effettivamente facenti parte del patrimonio conoscitivo dei collaboratori riconducibile ad una sorta di fenomeno imitativo di trascinamento se non addirittura di plagio probatorio (e ciò, avuto particolare riguardo all'epoca in cui è intervenuta la collaborazione ed in cui, pertanto, era nota a tutti la c.d. pista palermitana scaturita dalla constatazione della veste di PG d'udienza attribuita al dott. Scopelliti nel maxiprocesso e dal ritrovamento nella sua abitazione di Campo Calabro di parte degli atti del medesimo)

La tesi sostenuta nell'impugnata sentenza secondo cui le contraddizioni, le anomalie e le difformità riscontrate nel complesso delle dichiarazioni accusatorie costituirebbero prova di indipendenza e di affidabilità delle dichiarazioni medesime appare, invero, nascondere un equivoco ed essere frutto, quasi, di una distorsione ottica.

Ed infatti, le contraddizioni tra dichiarazioni rese da più persone in ordine allo stesso fatto non possono non rilevare, innanzitutto e soprattutto, come mancanza di riscontro, il quale esiste ed è positivo solo se le dichiarazioni collimano nei dati essenziali e



probatoriamente significativi e se sussiste convergenza contenutistica delle dichiarazioni accusatorie chiamate ad avallarsi reciprocamente.

In linea generale, pertanto, le contraddizioni significative colte all'interno delle dichiarazioni dei collaboratori, lungi dal poter rafforzare in qualche modo l'affidabilità delle relative accuse, escludono, ovviamente, l'esistenza del requisito specificamente imposto dall'art. 192 comma 3 CPP.

Ogni volta, invece, in cui la comparazione tra le dichiarazioni abbia dato esito negativo, dovendosi escludere l'esistenza stessa del riscontro, non potrà ovviamente neppure parlarsi di autonomia dello stesso.

Si vuol significare, cioè, che, pur ammesso che sia corretto dedurre in qualche modo l'autonomia delle dichiarazioni accusatorie dalla loro contraddittorietà (giacché se i collaboranti si fossero "copiati" l'un con l'altro le loro dichiarazioni sarebbero state perfettamente convergenti) *una siffatta autonomia non può, comunque, che essere ritenuta priva di incidenza probatoria nel senso delineato dall'accusa proprio perché non accompagnata dalla necessaria ed imprescindibile convergenza del molteplice.*

Il problema della convergenza delle dichiarazioni si appalesa, poi, ancor più accentuato in ordine alle modalità esecutive del delitto ove si evidenzi che quali esecutori materiali dell'omicidio sono stati dai collaboratori indicati ben otto nomi diversi.



Più precisamente mentre i collaboratori **Lauro, Barreca, Pulito e Scopelliti** non hanno indicato alcun esecutore materiale, il collaboratore **Costa** ha parlato di tale **Ciccio Tagliavia**, sostenendo di non sapere, però, se costui fosse giunto in Calabria o **per avvicinare** il giudice Scopelliti (ed indimostrati sono risultati, però, i rapporti che avrebbero potuto legittimare costui a contattare il magistrato) o **per sparare** (*"credo che abbia fatto parte del gruppo di fuoco"*) .

Il collaboratore **Nucera** ha riferito di aver appreso che *"due dei Killers appartenevano alla famiglia Zito di Fiumara di Muro"* mentre gli altri due erano soggetti di cui lo **Iamonte** si era limitato a dire che erano *"gente loro"* (non riferendosi alla presenza di soggetti palermitani) .

Anche il collaboratore **Barreca** ha sostenuto di aver appreso dai suoi cugini Santo e Giuseppe che l'esecutore era stato verosimilmente **Vincenzo Zito** di Fiumara di Muro.

Il collaboratore **Riggio** ha affermato che i Tegano si erano serviti per l'esecuzione del delitto di un gruppo di fuoco tra i cui componenti vi erano sicuramente **Vincenzo Zito e Pasquale Bertuca**.

Il collaboratore **Nasone** (le cui dichiarazioni sono state valutate negativamente dai giudici di prima istanza in ordine alla sussistenza della causale alternativa della c.d. *pista locale*) ha indicato quali esecutori tali **Barresi Francesco e Ranieri Francesco**.

Il collaboratore **Lombardo Giuseppe** ha affermato di aver saputo che gli esecutori materiali erano stati **Domenico Condello e Luigi Molinetti** e che insieme a costoro era stato presente (ma non aveva sparato) anche **un palermitano**, uomo di fiducia del Riina,



aggiungendo che i Killers appartenevano a cosche contrapposte in quanto dell'omicidio, effettuato per conto del Riina, avrebbero dovuto essere responsabili tutti i gruppi mafiosi di RC che, grazie all'intervento di quest'ultimo, erano riusciti a stipulare la pax mafiosa.

Ha sostenuto, inoltre, che ad eseguire l'omicidio "*dovevano andare altre persone, prima di quelli che poi furono gli esecutori materiali*" e che il **delitto era, però, stato rinviato** per una ragione a lui sconosciuta (non ha specificato il collaboratore, però, per quale tempo l'omicidio sarebbe stato rinviato così lasciando aperta l'alternativa tra **un rinvio breve**, di qualche giorno ed **un rinvio più ampio**, collegabile, forse, al primo tentativo di pacificazione tra le cosche del maggio-giugno 1991 ed all'ordine di uccidere il dott. Scopelliti ricevuto dai calabresi proprio in quel periodo di cui aveva già parlato Lauro).

La prima ipotesi, comunque, non fa che accentuare l'inconciliabilità logica relativa alla ristrettezza dei tempi intercorrenti tra la decisione di morte, il conferimento del mandato e l'esecuzione del delitto, mentre la seconda spezza ogni continuità tra l'omicidio e la causale, giacché nel maggio-giugno 1991 il dott. Scopelliti non era stato, ancora, designato a sostituto PG nel maxiprocesso.)

Ha dichiarato, ancora, il Lombardo di non ricordare di aver in precedenza riferito al PM che il Riina era arrivato con un motoscafo in Calabria dove era stato accolto da Domenico Condello che lo attendeva per accompagnarlo laddove si era tenuta la riunione innanzi



indicata e pur confermando la circostanza ha sostenuto di non ricordare il luogo dello sbarco.

Al proposito non può la Corte esimersi dall'osservare che l'affermazione relativa al fatto che, secondo quanto riferito dal collaboratore, fu il Condello (appartenente allo schieramento vincente nella guerra di mafia) a recarsi a prendere il Riina (il cui intervento pacificatore era stato richiesto dai perdenti) non può non indurre perplessità specie se posta in raffronto con le dichiarazioni del Lauro (il quale ha sostenuto che qualche tempo prima dell'omicidio Nino Mammoliti, nella sua veste di rappresentante dei palermitani, aveva chiesto al Condello di arrivare ad una tregua che interrompesse temporaneamente il pluriennale conflitto contro lo schieramento destefaniano e che il Condello aveva accettato perché era consapevole che dietro il Mammoliti c'erano i corleonesi e dunque Salvatore Riina).

Giacché, invero, secondo la **versione di Lauro, che corrisponde, peraltro, per come dimostra la stessa terminologia usata dal collaboratore ("i De Stefano avranno detto")**, ad una **evidentemente ovvia e scontata deduzione logica alla portata di un qualunque osservatore del fenomeno**, l'interesse alla pacificazione era manifestamente riconducibile ai perdenti, non si ravvisa chiaramente il motivo per il quale a prendere Riina si sarebbe recato proprio il Condello (il quale non aveva, secondo la ricostruzione in questione, alcuna ragione per addivenire in quel momento alla pace ed era stato costretto a subirla obtorto collo a cagione dell'incombente minaccia costituita dai palermitani la cui richiesta di tregua non poteva



essere rifiutata) e non, invece, altri appartenente alla fazione opposta che aveva richiesto l'opera di mediazione.

Né le dichiarazioni del Lombardo possono essere ritenute riscontrate da quelle del collaboratore Farina, avuto riguardo al giudizio di **intrinseca inattendibilità** di quest'ultimo espresso dai Giudici di primo grado (che non può non essere condiviso avuto riguardo alla **condanna per calunnia** ai danni di un magistrato riportata dal collaboratore) che dovrebbe precludere **in via assoluta**, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, **l'analisi della attendibilità estrinseca delle sue dichiarazioni**. E, comunque, anche a voler prescindere da ciò e ritenere che abbia più senso giudicare la veridicità di una data affermazione piuttosto che quella della persona da cui proviene, le dichiarazioni rese dal Farina divergono da quelle rese dal **Lombardo** in quanto il primo ha sostenuto che alla riunione, svoltasi, a suo dire, in Africo nei primi giorni dell'Agosto 1991, era stato presente anche **l'Aglieri mentre il Lombardo non ne ha parlato** ed inoltre perché a dire del Farina egli era partito da Archi in compagnia di Mimmo Condello alla volta di Africo, dove, una volta giunto, era entrato in un'abitazione accorgendosi che erano **presenti** il Riina e l'Aglieri ed aveva partecipato alla riunione in cui si era discusso della necessità di uccidere il giudice Scopelliti, mentre, secondo il narrato del Lombardo, il Riina, giunto con un motoscafo su una spiaggia non meglio identificata, era stato preso dal Condello ed **aveva con costui viaggiato** per recarsi alla riunione.



Significativo per inverosimiglianza si appalesa, poi, il paragone tra i riferimenti operati dai collaboratori anzidetti e quelli del Lauro in ordine alla circostanza relativa alla presenza del Riina nella zona Jonica della Calabria (Bovalino secondo il Lauro- Africo secondo il Farina- località non specificamente indicata da parte del Lombardo) .

Come già si è evidenziato, invero, il Lauro ha avulso la circostanza medesima dall'omicidio per cui si procede mentre il Lombardo ed il Farina hanno parlato di un vero e proprio summit a tal fine svoltosi, divergendo, però, tra loro, in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti.

Dal raffronto tra le dichiarazioni anzidette risulterebbe, cioè, ove si dovesse darvi pari credito per accedere alla tesi che ognuno dei collaboratori sia portatore di un segmento di verità, che il Riina si sarebbe, nei primi giorni dell'agosto 1991, recato ben tre volte nella Jonica: la prima volta, a dire di Lauro, andando a trovare la famiglia Tripodo di Bovalino (e ciò per motivi assolutamente estranei all'omicidio) ; la seconda recandosi ad Africo, laddove era stato raggiunto da Mimmo Condello, per partecipare con l'Aglieri alla riunione di cui ha riferito il Farina e la terza per recarsi, secondo il narrato del Lombardo, ad un diversa ulteriore incontro, al quale (questa volta assente l'Aglieri) sarebbe stato accompagnato da Mimmo Condello con la sua autovettura Mercedes di colore Bianco.

Le dichiarazioni dei collaboratori divergono, poi, non solo tra di loro ma anche da quelle rese dai TESTI (che ne costituiscono,



quindi, riscontro negativo) in ordine al dato temporale della designazione ufficiale o quantomeno ufficiosa del dott. Scopelliti a sostituto PG d'udienza nel maxiprocesso.

Al proposito si appalesa opportuno esaminare analiticamente le risultanze probatorie in atti:

Testimonianza resa dal dott. **VITTORIO SGROI** all'udienza del 9-7-1994 (cartella 9 volume 3)

*"Quando si seppe che in Cassazione avrebbe dovuto essere celebrato il maxiprocesso, essendo il dott. Scopelliti per vocazione portato ad occuparsi di cose molto complesse e serie, non per vanto o per orgoglio ma perché aveva maturato nel settore dei grandi processi una grande esperienza, mi fece sapere attraverso il responsabile del servizio del ramo penale del mio ufficio, che c'era da parte sua la **disponibilità ad esercitare le funzioni di Pubblico Ministero in quel processo.** Questo per lasciarmi libero eventualmente di dire di sì o di dire di no. Non avevo nessuna ragione non dico per ostacolare ma per non assecondare questa che era un'offerta molto seria senza nessuna controindicazione. In più si profilava la possibilità di dover risiedere a Roma per lo meno, per un mese, a dir poco, per seguire in tutte le sue fasi questo grave processo e c'era una certa difficoltà a scegliere sostituti che abitassero, su autorizzazione naturalmente, fuori Roma. Insomma una serie di ragioni che cospiravano tutte a favore dell'adesione a questa che è stata una disponibilità manifestata da Scopelliti.*



Non ci fu ragione quindi di andare al di là di questa che era un'affermazione di disponibilità e d'altra parte chi nominò poi in concreto, mi correggo, chi avrebbe nominato perché sia pure in pectore la destinazione, la delega c'era già, ma un provvedimento formale di delega no perché tutto quello che ho detto si è verificato tra la fine di giugno, probabilmente, più facilmente a luglio del 1991. Allora poiché si trattava di un'udienza che si prevedeva per il dicembre ed i ruoli in genere vengono fatti, redatti formalmente e sottoscritti dall'Avvocato Generale, con un anticipo di un paio di mesi, tre al massimo, credo che il ruolo di dicembre sia stato sottoscritto verso la fine di settembre o addirittura ai primi di ottobre".

Ha affermato, inoltre, che pur essendoci la volontà di rendere coperta non dico da segretezza ma perlomeno da discrezione tale designazione informale "le parole sfuggono all'interno dell'ufficio e c'è di più, parlo per questo non dei primi momenti ma dell'ultima decade di luglio quando la predisposizione delle copie delle due sentenze e l'invio delle stesse mediante pacchi non poteva non propagare la notizia di questa assegnazione non ufficializzata ma sostanzialmente sicura". Ha aggiunto, poi, di non sapere se il dott. Scopelliti attendesse la nomina a Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per uditori giudiziari e che ciò gli pareva difficile perché lo Scopelliti non era così anziano di ruolo da poter pensare di essere nominato Presidente della Commissione anzidetta e, come componente, sarebbe stato per lui difficile ottenere la nomina perché aveva già espletato tale incarico un paio di anni prima.



Deposizione resa dal dott. **BARTOLOMEO LOMBARDI** all'udienza del 9-7-1994 (cartella 9 volume 3)

“Al tempo dei fatti per cui è processo ero Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, delegato alla designazione dei Pubblici Ministeri d'udienza.

Il maxiprocesso arrivò alla Procura Generale della Cassazione pochi giorni dopo che erano pervenuti gli atti alla cancelleria della Corte di Cassazione. La cancelleria trasmise gli atti alla segreteria penale della Procura Generale. Eravamo verso la fine di luglio, credo, mi pare, l'ultima decade di luglio 1991. Quasi tutti i magistrati della Procura Generale erano in ferie. D'altra parte si trattava di un processo impegnativo che comportava la permanenza a Roma per almeno un mese per studiare tutti gli atti. In servizio c'era Scopelliti e ne parlai con lui. Lui dichiarò la sua disponibilità e quindi ci orientammo a designarlo come sostituto d'udienza. L'incarico non fu pubblicizzato, però non si muove foglia in tutti gli uffici giudiziari, è inutile che vi facciate illusioni, tutto si sa. Dopo dieci minuti già sapevano, tutta Roma sapeva, non esistono segreti negli uffici giudiziari.....siamo in Italia è inutile farsi illusioni.

Parlai con Scopelliti, lui doveva partire il giorno dopo per le ferie, allora mi pregò di mandargli gli atti nel suo paese di nascita”. Ha precisato, poi, che la designazione ufficiosa era avvenuta non il giorno prima della partenza del dott. Scopelliti ma qualche giorno prima, nella seconda metà di Luglio.



Deposizione resa dal dott. **ANTONIO BRANCACCIO** udienza 9-7-1994
(cartella 9 volume 3)

- "Nella *primavera del 1991* io venni a conoscenza da parte del *Presidente della Corte di Appello di Palermo* che sarebbe arrivato a *Roma il maxiprocesso*. Si trattava di *acuire l'attenzione perché il processo fosse celebrato a Roma nelle migliori condizioni di organizzazione possibili*. Peraltro, siccome la *responsabilità di tutto questo ricadeva, sia per la fissazione sia per la gestione sul collega Carnevale, ovviamente sensibilizzai costui, il quale, poi, gestì poi lui tutta la fase di trasferimento degli atti a Roma.*

Credo che sia stato nel maggio-giugno 1991 Carnevale venne da me e mi disse << guarda io non ritengo di presiedere questo processo, per ragioni di rotazione anche per le Presidenze, abbiamo difficoltà a trovare un altro Presidente, l'unico disponibile mi sembra è il Presidente Molinari >>, dico << va beh, vada bene per Molinari, ma mi pare che sia in procinto di andare in pensione, quando lo fate questo processo?>> <<"si può fare in novembre, dicembre, lui va in pensione a Gennaio, lo potrà fare>>" << se tu dici così, la responsabilità è tu>>, comunque tenni a fargli una nota per iscritto in data 21 Giugno 1991 in cui gli ribadivo di essere molto attento all'organizzazione per evitare che non si verificassero sorprese sotto l'aspetto di ostracismi. Intanto era venuto Luglio, esattamente il 30 luglio, data in cui prese possesso di un posto di Presidente di sezione il consigliere Valente che fu destinato alla Prima sezione penale. A Settembre, ottobre si ritornò con Carnevale



sul discorso della Presidenza del Maxi e si disse <<adesso c'è pure Valenti, interpelliamolo, così si evita pure il rischio dell'interruzione del processo a causa del pensionamento di Molinari>>. Il Molinari era stato, cioè, designato ufficiosamente e si era portato anche in ferie il processo per incominciare a studiarlo".



dott. ONOFRIO ENRICO - deposizione resa all'udienza del 9-7-1994 (cartella 9 vol. 3) direttore della cancelleria della Corte di Assise di Appello di Palermo.

"Il processo al momento dell'invio in Cassazione constava di circa 130 casse.

Si informò la Cassazione tempestivamente per sapere, per informarli, per disporre i locali e accogliere tutto il materiale. Ci furono contatti telefonici, epistolari per sapere come comportarci esattamente.

*Informalmente si mandò, in un primo momento, la copia della sentenza di primo grado ed i motivi di appello, ciò accadde nel **giugno, luglio 1991**.*

La sentenza di secondo grado fu depositata il 30 o 31 luglio, l'incartamento del dibattimento fu trasmesso intorno al 22 ottobre.



dott. DECATO MARIO - *"nell'estate del 1991 ero dirigente della cancelleria della I sezione penale della Corte di Cassazione. Il titolare della sezione era il Presidente Carnevale, poi subito nella scala gerarchica c'era il Presidente Molinari, poi, è venuto Vitale mente il dott.*



Valenti è venuto nel settembre 1991, alla ripresa dell'anno giudiziario dopo le ferie.

Il maxi si attendeva da un po' di tempo, nella Corte eravamo già un po' tutti predisposti per poterlo ricevere, mi sembra che nella primavera 1991 un giorno il Presidente Carnevale, tornando da una riunione mi confidò che il maxi sarebbe stato celebrato in Cassazione, se c'erano locali a disposizione adatti e via di seguito e nello stesso tempo che si era stabilito di darlo al presidente più anziano dopo di lui.

Il Presidente Molinari, dopo aver avuto l'incarico da parte del Presidente Carnevale, venne in cancelleria per contattarci e organizzarci come meglio potevamo. In quella sede mi chiese di tenermi pronto per potergli eventualmente dare il primo materiale che arrivava ed ebbi l'ordine di contattare Palermo per cercare di ottenere in anteprima un po' di materiale, diversamente non avremmo potuto preparare un processo di quella portata in un giro di tempo molto breve. Arrivarono per prime le sentenze, mi pare di primo grado perché erano depositate e sono state le prime che abbiamo distribuite al Presidente Molinari ed ai Consiglieri designati, tant è che il Molinari iniziò a farsi le schede, dicendo pure: <<andrò in ferie, porterò il materiale e studierò>>. Al rientro, invece, si ebbe la sorpresa che il materiale, in effetti, non era arrivato in tempo per potergli fare fare il tutto perché andava in pensione il 5 gennaio del 1992. Allora ricevemmo l'ordine di passare il materiale che era stato portato dal Presidente Molinari al presidente Valenti"

↔



Dott. **CORRADO CARNEVALE** - Ha affermato di aver avuto notizia informale che il maxi stata per giungere in Cassazione nel mese di marzo 1991 perché è il Presidente della Corte di Appello di Palermo aveva scritto al Primo Presidente della Corte di Cassazione proponendo di celebrare il giudizio di legittimità a Palermo

"Una volta investito del problema mi posi subito la preoccupazione dell'osservanza dei termini di custodia cautelare, perché nel mese di Marzo la motivazione della sentenza che era stata emessa il 10-12-1990 non era stata depositata ancora ed allora presi contatto con il Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo e gli chiesi per quale tempo, per quanto lui prevedesse, la motivazione sarebbe stata depositata e mi fu risposto entro luglio. Mi preoccupai lo stesso perché bisognava far presto in quanto il termine ultimo per il giudizio di Cassazione era di un anno e quindi per evitare un intervento legislativo di proroga dei termini (come era avvenuto negli altri gradi di giudizio) bisognava fare in modo che il giudizio in Cassazione cominciasse prima del 10 dicembre".

Ha sostenuto, ancora, che **aveva, comunque, richiesto, ottenendole, nel mese di giugno, le copie della sentenza di primo grado, dei motivi di appello e del dispositivo di appello.**

Ha sostenuto di aver appreso che il dott. Scopelliti era stato designato a sostenere l'accusa alla fine di luglio 1991

↔



Dott. MOLINARI PASQUALE VINCENZO "Verso i primi di maggio del 1991 il Primo Presidente convocò tutti i magistrati della prima sezione penale per spiegare che dal 1992 ci sarebbe stata una rotazione nell'assegnazione dei processi, che la previsione di tale rotazione non era una disposizione punitiva giacché sarebbe stata prevista per tutte le sezioni e non soltanto per la prima, che in quella riunione il Presidente Carnevale aveva annunciato il prossimo arrivo del maxiprocesso, stabilendo la composizione del collegio che doveva provvedere (Puogo, Pompa, Schiavotti e Papadia) ed indicando me come Presidente, il Carnevale aggiunse che aveva designato me alla Presidenza perché pensava così di farmi coronare la carriera con un processo importante, naturalmente io in quel momento non dissi niente. Nei giorni successivi andai, però, da Carnevale e gli dissi che in effetti questo coronamento non è che mi facesse un gran piacere, che accettavo perché era il dovere ma che in effetti pensavo che per una certa prassi, oltretutto nell'ultimo mese di servizio, in genere non si danno processi anche per un motivo molto semplice, perché bisogna firmare le sentenze precedenti, bisogna correggerle, quindi, insomma per non turbare l'organizzazione. Io pensavo a dicembre mi faccio le feste di Natale in santa pace ed invece avrei dovuto fare questo processo. Per la verità Carnevale mi disse << per il relatore vedetevela voi>>, in un certo senso mi incaricò di scegliere io il relatore ed io scelsi Schiavotti perché Luogo era di Palermo e non mi pareva il caso di metterlo avanti, Papadia e Pompa, invece, rimanevano in servizio d'estate e quindi non potevano dedicare tutto il tempo a studiare questo benedetto processo.



Per la verità lo stesso Carnevale disse << avete scelto il relatore però sarebbe bene che questo fosse aiutato dai colleghi per alleggerirlo e per approfondire d'altra parte ciò che era necessario>>. A questo provvidi in una successiva riunione in cui distribuii il lavoro, io, per me mi riservai di scrivere le schede. Avevamo la sentenza di primo grado, il dispositivo della sentenza del secondo e l'elenco dei ricorrenti (era la fine di maggio) .

Prima di andare in vacanza, intorno al 20 luglio o poco meno, incontro nel corridoio prima dell'uscita il povero Scopelliti, lui sapeva che ero già stato designato Presidente e allora mi ha detto << guarda che io sono stato designato a fare il Pubblico Ministero >>

Ho studiato il processo durante l'estate, a settembre feci pure qualche riunione con i colleghi per chiarirci le idee, poi un giorno di ottobre mi telefonò Carnevale (c'erano state difficoltà ed intoppi per le notifiche) e mi disse << guarda che c'è il dubbio che ormai tu non possa fare il processo, lo farà Arnaldo Valenti >> Ed allora io con sollievo, senza fare troppe storie, ho preso tutto quello che avevo e l'ho consegnato a Valente".



Teste dott. PAIARDI "Verso l'11 o il 13 Luglio ho organizzato una cena in un ristorante per festeggiare la nomina a Presidente della Commissione Tributaria che avevo avuto in data 9 Luglio. Eravamo una trentina di persone, c'erano anche Carnevale e Scopelliti ed è stata



l'ultima volta in cui ho visto quest'ultimo. Scopelliti era tranquillo, sereno ed aveva già avuto l'assegnazione del maxi .

↔

Teste **SGRO' ANNA MARIA** (moglie del magistrato) (cart. 9 vol. 2)
“ *Nel 1991, verso la primavera, maggio-giugno veramente, Nino aveva avuto, aspettava un incarico ad essere nominato per gli esami per gli uditori, questa comunicazione non gli arrivò e lui capì da questa cosa, perché mi disse proprio chiaramente << allora si vede che dovrò fare il processo>>.....da allora cominciò ad essere preoccupato.....mi avrà detto della designazione i primi di luglio o i primi di maggio, metà maggio, non ricordo bene”*

↔

Teste **ANNA RODINO' TOSCANO** “*Ho frequentato assiduamente il dott. Scopelliti nei suoi ultimi due anni di vita.....Nel mese di giugno 1991, a proposito del maxiprocesso di Palermo che avrebbe dovuto istruire dopo l'estate mi disse che correva grossi pericoli perché se avessero ucciso lui sarebbero scaduti i termini di custodia cautelare e non ci sarebbe stato il tempo perché un altro magistrato studiasse le carte processuali.... mi disse che lui avrebbe assunto il ruolo di PM nel maxi e che era contentissimo di questo ruolo che gli era stato affidato per l'importanza del processo”.*

↔

Teste **CANONACO LUCIA** (cartella 9 vol. 7) “*frequentavo il giudice Scopelliti, ebbi modo di notare alcuni cambiamenti nel suo modo*



naturale di essere nel periodo intercorrente tra Marzo, più o meno Febbraio- Marzo, fino a quando poi non è stato ucciso." Ha confermato le dichiarazioni rese alla PG in data 11-9-1991 laddove aveva affermato "Ricordo che negli ultimi tempi, posso dire nel mese di Giugno di quest'anno, il magistrato non aveva quella abituale serenità che lo caratterizzava e gli chiesi se tale stato d'animo diverso fosse attribuibile a ragioni di lavoro o anche private. Gli domandai anche se in conseguenza dell'ultimo incarico, riguardo al maxi processo palermitano, potesse essere normale nutrire qualche preoccupazione in più, considerando anche che si accingeva a trascorrere le ferie in Calabria. Mi rispose che il fatto poteva effettivamente costituire un pericolo, senza aggiungere altro. E, comunque, io per una serie di ragioni che mi rappresentò riuscii a rasserenarmi." Ha aggiunto e specificato al dibattimento che "in quel periodo lo Scopelliti era particolarmente teso ed agitato perché aveva tutta questa mole di lavoro, mi diceva che gli dovevano arrivare diversi fascicoli per il maxi e che, quindi, era impegnato nell'organizzazione, nell'apprestare la sua attività per la requisitoria". Ha riferito, infine, di una cena (in cui si era verificato lo scoppio di un motorino, una compressione a gas, ed il dott. Scopelliti era sobbalzato dimostrandosi molto teso) avvenuta in Aprile ("probabilmente perché non era più inverno ma non era estate, avevamo i soprabiti") .

↔



Dichiarazioni rese dal collaboratore **MARINO PULITO** . Ha dichiarato di aver fatto parte della malavita organizzata di Taranto e di aver, in tale sua veste, avuto contatti con la *'ndrangheta* e di essere stato in buoni rapporti con i Mammoliti. Ha aggiunto che nel 1991 era andato a Gioia Tauro ed aveva parlato con Nino Mammoliti per sapere *"se tramite le sue amicizie poteva intervenire in Cassazione in favore dei fratelli Modeo imputati dell'omicidio Marotta"*, che, in quell'occasione il Mammoliti gli aveva detto che *"stava provvedendo per altri amici del gruppo dei De Stefano che dovevano fare un favore ai siciliani per il maxi e stava in mezzo questo Scopelliti che non voleva a tutti i costi che prendeva il processo in mano Carnevale"*. Ha collocato, poi, temporalmente questo incontro **prima del suo arresto, avvenuto nel giugno 1991, parecchio tempo prima, forse subito dopo le feste natalizie (inizio 1991)** .



Dichiarazioni rese dal collaboratore **COSTA GAETANO**. Si è riferito temporalmente quanto alla richiesta formulatagli da Pullarà al **periodo primaverile del 1991**.



Dichiarazioni rese dal collaboratore **LAURO GIACOMO** secondo cui il messaggio di uccidere il dott. Scopelliti era stato trasmesso nel maggio-giugno 1991.



Dichiarazioni rese dal collaboratore **GASPARE MUTOLO** Ha dichiarato che, mentre, si trovava detenuto nel carcere di Spoleto (si



era nel 1991 ed erano già stati definiti i primi due gradi del maxi) aveva parlato con Leoluca Bagarella, con Salvatore Montalto e Giuseppe Bono del giudice Scopelliti (prima della morte di costui) e del fatto che stava già studiando in segreto gli atti del maxiprocesso.

Ha sostenuto che nell'ambiente carcerario si commentava *"prima di arrivare il processo a Roma c'è già quello che ci vuole consumare"*, che si era *"arrabbiati nel senso che un giudice che non c'entrava niente si stava già prendendo la briga, che il dott. Scopelliti, prima di essere il destinatario ufficiale, già si stava studiando il processo"*; che la presenza dello Scopelliti destava viva preoccupazione perché si sapeva dei suoi contrasti con il Presidente Carnevale e si pensava che avrebbe potuto costituire un ostacolo per quest'ultimo.

La dichiarazione, oltre ad essere smentita oggettivamente dalla circostanza, concordemente emersa dal contenuto delle deposizioni testimoniali, relativa al fatto che quando era entrato in scena il dott. Scopelliti il presidente Carnevale non c'era più, non è stata confermata, quanto alla fonte, neppure dallo stesso collaboratore a seguito della contestazione mossagli in ordine alla **falsità** del riferimento al suo stato di detenzione nelle carceri di Spoleto alla data dell'omicidio.

La sentenza impugnata, per spiegare la **contraddizione ravvisabile tra il dato temporale relativo alla designazione ufficiale del magistrato** (collocata, come si è visto, nell'ultima decade di luglio) e le **affermazioni dei collaboratori secondo cui l'interesse mafioso nei suoi confronti era maturato ben prima di tale data, ha qualificato la**



contraddizione medesima come contrasto meramente apparente, affermando che il riferimento doveva intendersi come relativo non al dato formale rappresentato dalla designazione ufficiale ma alla figura del giudice non già nella sua veste di PG nel maxi ma quale autorevole esponente degli ambienti magistratuali della cassazione.

La conclusione appare, però, estremamente opinabile specie ove venga posto in rilievo che, contraddittoriamente, per escludere la sussistenza della causale alternativa relativa alla c.d. pista locale, ai primi giudici è sembrato sufficiente sostenere che la mancata designazione del dott. Scopelliti alla trattazione di procedimenti coinvolgenti esponenti della criminalità organizzata calabrese costituisse elemento probatorio di carattere totalmente ostativo ad ipotesi accusatorie in tal senso astrattamente formulabili, in nessun conto tenendo, in quel caso, la possibilità che al dott. Scopelliti si fosse potuto fare riferimento anche semplicemente appunto come "autorevole esponente degli ambienti magistratuali della Suprema Corte".

In ogni caso deve evidenziarsi che, anche a voler accedere alla tesi della divulgazione immediata della notizia relativa alla designazione ufficiosa del dott. Scopelliti la divulgazione medesima non sarebbe potuta avvenire (secondo le concordi deposizioni dei testi, qualificatissimi ed insospettabili) prima del mese di luglio e, quindi, al dott. Scopelliti non ci si sarebbe potuti riferire certamente nei periodi antecedenti indicati dai collaboratori.



Proseguendo nell'esame degli elementi che hanno indotto in questa Corte insuperabili perplessità in ordine alla certa conferma dell'ipotesi accusatoria secondo cui la morte del dott. Scopelliti fu decretata da Cosa Nostra, deve, ancora, evidenziarsi che **argomentazione regina in senso dubitativo non può non essere ritenuta quella relativa al fatto che i due soli collaboratori per così dire qualificati "soggettivamente" dall'aver fatto parte, per loro stessa ammissione, della Cupola in qualità di sostituti fino ad epoca successiva all'omicidio, abbiano negato di aver mai sentito parlare del delitto per cui si procede.**

Ed invero, Brusca Giovanni (*il cui giudizio di attendibilità intrinseca non appare compiutamente, allo stato, formulabile, non essendo disponibili dettagliati elementi di valutazione deponenti per il riconoscimento della stessa o che al contrario la precludano, e le cui dichiarazioni saranno, pertanto, valutate da questa Corte con giudizio che verte sul loro contenuto concreto e, quindi, adottando un criterio di valutazione essenzialmente incentrato sulla congruità del contributo offerto, sia considerato autonomamente sia rispetto alle acquisizioni probatorie aliunde raggiunte*) ha affermato, nel corso della disposta riapertura del dibattimento, di aver fatto parte della Commissione Provinciale di Cosa Nostra in qualità di sostituto del padre Brusca Bernardo, ha indicato le modalità di funzionamento della stessa ma **ha sostenuto, nella maniera più categorica, di non sapere nulla in ordine all'omicidio per cui è processo, di non averne mai parlato**



con alcuno e di non averlo neanche commentato dopo la sua esecuzione.

Ha dichiarato, ancora, il Brusca che in relazione ai giudici che si sarebbero occupati in Cassazione del maxiprocesso lui ed il Riina avevano avuto tante ipotesi ma nessuna conferma; che si cercava di trovare una strada per aggiustare il processo come era stato fatto in altri casi con buoni risultati; che in un primo momento tutta l'organizzazione aveva preso un impegno e che in un secondo momento *"non ricordo precisamente quando- agosto, settembre, fine luglio- dissero: ognuno segua i suoi canali..... perché si era saputo che stavano dando l'incarico al Presidente Viola- Violante- non mi ricordo come si chiamava, quello che poi lo ha svolto e non lo davano più al dott. Carnevale"*; **(ed i riferimenti temporali del collaboratore vanno, quindi, collocati logicamente ad epoca successiva all'omicidio, avendo il dott. Valenti preso possesso del posto di Presidente di sezione in data 30 luglio 1991 ed essendo stato lo stesso interpellato in relazione alla Presidenza del maxi solo in settembre- ottobre- cfr. testimonianza dott. Antonio Brancaccio)**; che, avendo perso le speranze degli agganci in Cassazione per l'esito del maxiprocesso, *"ognuno si diede da fare per quello che poteva"* e che la sua famiglia aveva chiesto al prete di San Giuseppe lato *"una mano d'aiuto"*; che il prete (padre Giglio) li aveva messi in contatto con Don Stilo (da loro stessi conosciuto come persona influente in campo politico); che c'era stato un incontro a Roma al quale avevano partecipato lui, il fratello Emanuele, padre Giglio e don Stilo, il quale



ultimo aveva loro presentato un avvocato calabrese (avv. Lupis) ; che costui aveva, però, solo provveduto, poi, a redigere, in loro difesa, una memoria che era stata, quindi, depositata in Cassazione.



Sentito da questa Corte (udienza 27-11-1997) **don Giovanni Stilo** ha confermato di conoscere il parroco di San Giuseppe lato da oltre trent'anni; ha ammesso, altresì, che costui potrebbe avergli aveva chiesto il nominativo di un avvocato, sostenendo di avergli, probabilmente, indicato l'avvocato Giuseppe Lupis in quanto quest'ultimo era il suo legale. Non ha escluso, poi, di aver potuto conoscere Brusca per essergli stato presentato da padre Giglio ma ha negato di essersi incontrato con costui e con padre Giglio medesimo a Roma e di averli accompagnati presso lo studio dell'avv. Lupis.



L'avv. **Giuseppe Lupis** (udienza 2-1-1998), a sua volta, ha affermato che Brusca Emanuele era andato a trovarlo a Roma per proporgli di assumere la difesa del padre Brusca Bernardo in occasione del ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Palermo nel maxiprocesso; che costui era da solo e gli si era presentato dicendo di aver avuto il suo nome dal parroco di San Giuseppe lato (che egli conosceva, avendolo citato come teste in un procedimento a carico di don Giovanni Stilo); **che l'episodio in questione si era verificato dopo l'omicidio del giudice Scopelliti**; che si era già in ottobre allorquando si sapeva già che il dott. Carnevale non avrebbe trattato il processo.



Due sono, dunque, a prescindere dall'assoluta mancanza di notizie in ordine all'omicidio, i dati emersi in positivo dal narrato del Brusca:

- 1) **L'interesse di Cosa Nostra all'"aggiustamento" del maxiprocesso;**
- 2) **il protrarsi di tale interesse e speranza in epoca successiva all'omicidio Scopelliti.**

Dichiarazione di tenore analogo e, quindi, convergenti, con quelle del Brusca aveva reso, al dibattimento di primo grado, **Cangemi Salvatore.**

Più precisamente costui, **pur affermando di non essere a conoscenza di alcunché circa l'omicidio Scopelliti**, aveva, tuttavia riferito che l'interesse di Cosa Nostra e dei suoi esponenti di vertice, tra i quali in primo luogo Salvatore Riina, verso il maxiprocesso era spasmodico e di aver più volte sentito dire a quest'ultimo di essere disposto a tutto pur di ottenere un risultato favorevole in quel giudizio e pur di assicurarsi che il collegio della Cassazione fosse presieduto dal dott. Carnevale (riferendosi, così, il collaboratore, temporalmente ad epoca anteriore al Maggio 1991, data in cui, come già evidenziato il dott. Carnevale si era spogliato del processo ed a un interesse indirizzato nei confronti dell'organo giudicante, sulla cui designazione e composizione, ovviamente, il dott. Scopelliti non aveva influenza alcuna).

Ha, inoltre, affermato il Cangemi che, in un'occasione, il Riina, avendo, ormai acquisito la consapevolezza che il Presidente Carnevale non



avrebbe fatto parte del collegio giudicante e che il suo posto sarebbe stato probabilmente preso dal presidente Armando Valente, aveva mandato a chiamare, in sua presenza, tale "mastro Ciccio" e, cioè, un certo Francesco Messina (capomandamento della zona di Marsala e suo uomo di fiducia) incaricandolo di recarsi a Roma per parlare con un avvocato allo scopo di ottenere che il processo fosse celebrato dalle Sezioni Unite della Cassazione.

L'occasione di cui parla il collaboratore, questa volta, non può, invece, che essere stata successiva all'omicidio, giacché il presidente Valenti fu designato, in sostituzione del Presidente Molinari, al rientro delle ferie. Peraltro, anche se l'episodio dovesse ritenersi riferito al Presidente Molinari, si dovrebbe comunque dedurre che il Messina avrebbe contattato, o dovuto contattare, a Roma altro soggetto e che quindi, fino a quella data (luglio 91) non era stato deliberato alcunché in danno del dott. Scopelliti.

La circostanza riferita, inoltre, fa sorgere l'interrogativo relativo al motivo per cui il Riina avrebbe reso partecipe il Cangemi dei tentativi di condizionamento del processo (mandando a chiamare in sua presenza il Messina) e non, invece, del delitto per cui si procede e della sua causale, ponendo, d'altro canto, ulteriormente in rilievo, peraltro, il fatto che l'interessamento posto in essere dopo l'omicidio, sarebbe stato indirizzato nei confronti del collegio giudicante e non già di coloro che erano succeduti al dott. Scopelliti nella veste di rappresentanti della Pubblica Accusazione, peraltro, evidenziando la notorietà nel mondo della criminalità



organizzata del dato relativo all' incidenza del ruolo del PG ai fini del giudizio) .

L'attendibilità del Cangemi è stata dai primi Giudici qualificata come **parziale**, affermandosi che il collaboratore aveva taciuto quanto di sua conoscenza in ordine al *delitto "per non appesantire la sua posizione personale"*, sostenendosi che le stesse certezze derivanti dalla riscontrata credibilità del collaboratore (riferendosi alla sua sicura, e tale perché giudizialmente accertata, partecipazione alla Commissione Palermitana di Cosa Nostra quale reggente del mandamento di Palermo Porta Nuova) conducevano a ritenere che l'entità del contributo offerto non fosse stata congrua rispetto alle sue reali conoscenze giacché appariva difficile credere che il Cangemi, il quale aveva avuto preventivo avviso dell'omicidio Lima ed aveva, anzi, concorso sostanzialmente a deliberarlo, non fosse stato in grado di riferire alcunché di utile riguardo alla morte del dott. Scopelliti e qualificandosi, pertanto, **ingiustificata, perché non conforme a logica, l'assoluta assenza di notizie che il Cangemi medesimo aveva tentato di accreditare in riferimento all'omicidio del magistrato.**

L' argomento già debole ove si consideri che, godendo già il Cangemi della legislazione premiale ed essendosi già accusato di gravi delitti, danno in relazione ai benefici della stessa egli avrebbe potuto maggiormente riportare a seguito della negazione anziché dell'ammissione dei fatti per cui è processo, perde ulteriormente pregio e valenza in considerazione del confronto e dell'*incrocio tra le sue*



*dichiarazioni e quelle del Brusca non solo relativamente all'affermazione relativa alla mancanza di notizia alcuna in ordine all'omicidio ma anche, come si è già posto in rilievo, in riferimento al protrarsi delle speranze di aggiustamento del maxiprocesso in epoca successiva al delitto (essendosi al proposito creata una **CONVERGENZA DEL MOLTEPLICE in senso liberatorio**) .*

A prescindere da ciò, la circostanza che sia il **Cangemi** che il **Brusca** - sostituti - abbiano negato di aver mai sentito parlare dell'omicidio Scopelliti induce a riflettere e la riflessione conduce inevitabilmente non già alla tranquillante certezza raggiunta dalla Corte di prima istanza ma ad una ridda di ipotesi parimenti logiche, possibili e non escludentesi vicendevolmente.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore considerazione relativa al fatto che neppure da parte del collaboratore **Di Maggio** si è verificato alcun **apporto utile in tale direzione** (alle rivelazioni di Di Maggio, invero, come è noto, è dovuto l'arresto di Salvatore Riina. Il di Maggio era, cioè, persona tanto vicina e legata da **rapporti di fiducia** al Riina da conoscerne i nascondigli ed i movimenti e, pertanto, avrebbe dovuto logicamente sapere anche dell'omicidio) .

Le dichiarazioni "agnostiche" di Cangemi e di Brusca non possono, invero, non qualificarsi come incidenti gravemente sul tema della convergenza degli indizi (costituendo indice di conflittualità degli stessi) e la posizione assunta dai collaboratori anzidetti, lungi dal poter essere ritenuta ininfluyente sul presupposto che la dichiarazione di non sapere non può



equivalere a prova a discarico (così come ha affermato il Procuratore Generale nella sua requisitoria), **appare, invece, riconducibile razionalmente ad un variegato ordine di ragioni:**

1) Potrebbe, cioè, ritenersi, così come ha ritenuto la sentenza di primo grado, che Cangemi e Brusca **abbiano mentito** allorquando hanno sostenuto di non saper nulla dell'omicidio Scopelliti .

Ciò potrebbe, poi, essere avvenuto perché i collaboratori hanno voluto attenuare le proprie responsabilità *(anche se la spiegazione si appalesa troppo semplicistica e riduttiva in relazione al complessivo contesto di riferimento)* oppure anche, forse, per **addossarle** unicamente sul Riina per motivi interni alla dinamica criminale.

Possibile appare, infatti, anche l'eventualità che il Brusca si sia allineato alle dichiarazioni di Cangemi contro Riina che gli erano favorevoli, anche se, con le sue dichiarazioni, ha coinvolto sostanzialmente la posizione del padre.

2) Oppure Brusca e Cangemi hanno detto **la verità e ciò semplicemente perché l'omicidio non sarebbe maturato nell'ambito di Cosa Nostra.**

3) Ancora, infine, Brusca e Cangemi hanno detto la verità dicendo di non aver saputo nulla dell'omicidio in quanto c'era stata **una preventiva delega in bianco dei titolari detenuti** (nel caso di specie Brusca Bernardo e Calò) **sulla strategia del terrore nell'interesse comune dell'organizzazione in relazione al maxiprocesso** e non vi era stata, peraltro, necessità di rendere i sostituti partecipi della



decisione relativa all'omicidio Scopelliti, non essendo necessaria la loro presenza all'**esecuzione materiale** del delitto consumato in Calabria.

Cangemi ha, infatti, dichiarato che il Riina *diceva "per i carcerati ci penso io"*; che negli ultimi tempi il Riina non teneva delle riunioni allargate ma faceva riunioni spezzettate di quattro o cinque persone dicendo che *"c'era movimento di sbirri e che bisognava stare attenti"*.

Brusca ha sostenuto che quando si doveva fare un omicidio eccellente la riunione era ristretta ai capimandamento più direttamente interessati all'azione da svolgere e che a volte la Commissione Provinciale si riuniva solo dopo che il fatto era stato commesso allo scopo di informarne i componenti e che questa era una strategia di Riina quando non sapeva di chi fidarsi, ribadendo che il padre gli diceva sempre *"quello che fa Riina a me mi sta sempre bene"*.

Secondo tale prospettazione (fatta, peraltro, propria dal PG in sede di requisitoria) i sostituti (in quel periodo) avrebbero provveduto soltanto agli **affari di ordinaria amministrazione (non supplenti ma semplici delegati)** e ciò, evidentemente, per ragioni di cautela, essendosi già aperto nel muro dell'omertà la breccia delle collaborazioni e temendosi della Cupola fughe incontrollate di notizie.

Potrebbe, inoltre, opinarsi che fosse volontà della Cupola mantenere il più possibile segreta la deliberazione di uccidere Scopelliti anche perché la stessa avrebbe potuto non essere condivisa dalla **base** di Cosa Nostra.

Tale decisione, infatti, per l'efficacia dirompente e le possibili influenze negative che avrebbe potuto avere sull'esito del maxi, sarebbe potuta



apparire agli occhi degli uomini d'onore coinvolti nello stesso (in quanto contraria alle tattiche silenti di aggiustamento dei processi fino ad allora seguite ed in cui gli affiliati coinvolti nei maxi confidavano) estremamente controproducente, con conseguente rischio di reazioni a catena che avrebbero potuto mettere in pericolo la stabilità dell'organizzazione e l'investitura di coloro che nel senso suindicato avevano agito.

Ciò spiegherebbe perché i sostituti siano stati resi edotti dei tentativi di condizionamento sull'andamento del processo e non, invece, della decisione di uccidere il dottor Scopelliti.

Le ultime suindicate ipotesi contrastano, però, logicamente con l'esigenza di riportare fedelmente in Commissione la volontà dei singoli capimandamento detenuti che in tal senso sarebbe, di certo, meglio stata garantita attraverso i sostituti, dei quali uno ne era addirittura figlio.

Alle dichiarazioni di Brusca e di Cangemi, parafrasando un linguaggio matematico, non può che attribuirsi, quindi, il significato di "*variabile indipendente*", nel senso che, potendo le stesse assumere valore diverso (menzogna, verità oggettiva, verità conosciuta), l'attribuzione di uno dei valori suindicati alle medesime conduce, di volta in volta, ad una sola diversa conseguenza (ad ogni valore di x corrisponde un solo valore per y), pur non essendo consentito, d'altra parte, affermare che il contrario sia vero proprio in considerazione dell'evidenziata



plurima relazione esistente tra il narrato (o meglio tra il non enunciato) ed il suo perché.

Sotto il profilo logico, infatti, è evidente che le dichiarazioni anzidette appaiono gravitare intorno al rapporto tra il dire ed il sapere dove:

- 1) sapere e non dire significa essere reticenti
- 2) non dire e sapere significa mentire
- 3) non sapere e non dire significa ignorare.

A propria volta, inoltre, la reticenza, la menzogna e l'ignoranza possono, come si è visto, essere ancorate a contrapposte motivazioni che conducono a conclusioni diametralmente diverse tutte teoricamente configurabili.

Il vero ed il falso, pertanto, non appaiono qui essere due categorie fenomenologiche che abitano regioni distinte e riconoscibili ma si collocano, pericolosamente, al contrario, su piani contigui dai confini imprecisi e fluttuanti.

Non vi è chi non veda, dunque, come l'equivocità dei dati probatori offerti dal processo non consenta di optare indiscutibilmente per alcuna delle ipotesi formulabili ed innanzi rassegnate con atto di cieca accettazione fideistica, atteso che le stesse, pur parimenti percorribili in astratto, restano, comunque, mere congetture, non verificate ma affidate ad un calcolo di pura possibilità, come tali inidonee a fondarvi un meditato certo convincimento.



Irrilevante si è appalesato, poi, il contributo offerto alla ricostruzione dei fatti (con particolare riferimento all'ipotizzato mandato di morte) dagli altri collaboratori cui fino ad adesso non è stato fatto riferimento.

Ed invero, passandoli in rassegna, non può che essere qualificato come estremamente generico quello offerto da **Leonardo Messina**, da **Giuseppe Marchese** (le cui dichiarazioni sono relative al periodo successivo alla morte del dott. Scopelliti) e da **Giovanni Drago**.

Si sostanziano, poi, in mere deduzioni inconferenti sul piano probatorio le dichiarazioni rese da **Cesare Polifroni** e da **Bruno Carbonaro**.

Residua, infine, dalle dichiarazioni rese da tutti i collaboratori, il riferimento relativo all'interesse nutrito da Cosa Nostra alle sorti del maxiprocesso.



CAUSALE

Nell'iter argomentativo seguito da questa Corte si innesta, dunque, a questo punto, il problema della **causale** del delitto.

Il concetto di causa è, invero, come è noto, posto dal pensiero stesso nella sua attività organizzativa del mondo fenomenico e, pertanto,



nell'ambito fissato dalle acquisizioni processuali e con il rigore dell'accertamento giudiziale, non essendo, di certo, consentito al giudice ricorrere ad elementi di valutazione al di fuori della materia processualmente offerta alla sua cognizione, non può rinunciarsi alla ricerca ed alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto storico-sociale del fatto in contestazione, le quali sono direttamente utili alla comprensione della sua causale giacché dall'individuazione di questa possono discendere preziosi apporti per l'accertamento definitivo del fatto medesimo e delle responsabilità individuali.

L'indagine deve, dunque, orientarsi nella ricerca di una causale certa ed univoca del delitto per cui si procede (seppure di connotazione essenzialmente indiziaria) ascrivibile ad una spinta volitiva facente capo ad un interesse strategico dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" e, quindi, a verificare se, in ragione di ciò, il delitto medesimo possa essere riferito all'organo deliberativo dell'organizzazione stessa.

Occorre chiedersi, cioè, se gli atti consentano, quanto alla causale dell'omicidio per cui si procede, di convenire con i primi giudici nell'affermare che il processo offre un contesto probatorio di sicura affidabilità che permette di configurare l'omicidio in questione come rispondente agli interessi strategici generali di Cosa Nostra e se possa mantenersi come causale quella individuata dalla sentenza di primo grado (il dott. Scopelliti è stato ucciso perché essendo stato avvicinato da emissari mafiosi in relazione al maxi rifiutò qualunque forma di



collaborazione) oppure se l'esame delle causali alternative (con particolare riferimento alla causale riconducibile alla criminalità reggina) avrebbe richiesto ulteriore approfondimento sotto il profilo e dell'esclusività e dell'eventuale concorrenza con la pista palermitana, oppure, ancora, se possa giungersi a configurare l'omicidio Scopelliti come omicidio-simbolo (che avrebbe potuto, cioè, essere consumato nei confronti di chiunque avesse ricoperto un ruolo istituzionale nell'ambito del giudizio relativo al maxi in Cassazione) spiegando la scelta della vittima, nonostante il suo ruolo requirente e non giudicante, in virtù dei contatti esistenti tra *Cosa Nostra* e la *'ndrangheta* e della conseguente facilità di esecuzione del delitto in Calabria, presso il paese natale del giudice che qui trascorreva le vacanze senza scorta..

Nel processo indiziario, infatti, l'esistenza di una valida e certa causale, pur se da sola non può ritenersi sufficiente a fini probatori, può, tuttavia essa stessa costituire un indizio, valido come filo logico che conferisce convergenza ed univocità agli altri elementi indizianti (Cass. 1-7-1990) e la ricerca della causale diventa, poi, assolutamente necessaria quanto minore è il grado di probanza degli altri elementi di accusa e quando proprio sul movente si fonda la tesi accusatoria, essendo in tale ipotesi insufficiente la sua ricostruzione in termini probabilistici (Cass. 24-2-1982- Ced. Cass. n° 190766)

In un processo indiziario, cioè, la causale, attribuendo agli indizi il carattere dell'univocità, costituisce un **fattore di coesione** degli stessi, diventa un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi acquisiti (Cass. 22-1-



1996 n°685.), non costituendo il movente prova bensì solo il collante che lega i vari elementi attraverso cui la prova si è costituita.

Nel contesto di valutazione complessiva dell'insieme degli indizi chiari e convergenti, la causale individuata esprime, quindi, come già affermato, la sua funzione di **elemento catalizzatore** delle altre circostanze indizianti e chiave di lettura di esse.

Fuori da tale contesto, la causale costituisce, invece, solo un valido elemento orientativo nella ricerca della prova, che conserva, tuttavia, di per sé, un connotato di ambiguità, perché da solo non può esaurire con certezza la gamma delle possibili ragioni di un fatto (Cass. 18-5-1992 CED Cass n°190598) .

La sentenza impugnata ha valutato sei causali (**controversia Medici-Versace; Falange Armata; vicenda giudiziaria riguardante Giorgio Mendella; vita privata del dott. Scopelliti; c.d. pista locale e c.d. pista palermitana**) escludendo le prime cinque e su tale operata esclusione deve pienamente convenirsi in considerazione delle convincenti argomentazioni svolte al proposito dai primi Giudici da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte con la sola eccezione, già posta in rilievo, relativa al mancato approfondimento, **nella fase delle indagini**, in ordine alla sussistenza di interessi esclusivamente riconducibili alla criminalità organizzata reggina, da cui è scaturita necessariamente *la mera presa d'atto della circostanza relativa al mancato coinvolgimento personale del dott. Scopelliti, nella*



sua veste di PG, in processi celebrati in Cassazione a carico di esponenti della "ndrangheta.

Tale dato formale, peraltro, pur non apparendo sufficiente in astratto ad escludere **in radice** che al dott. Scopelliti si sia in Calabria anche potuto fare riferimento non in quanto avente veste processuale in questo o in quel processo ma quale *"autorevole esponente degli ambienti magistratuali della Cassazione"*, non essendo resistito da elementi concreti connotati da specificità alcuna (**in conseguenza, forse, di una non avvenuta completa e penetrante esplorazione delle ipotesi formulabili**) non può che condurre alla conferma della non provata esistenza di una pur configurabile causale locale e ciò avuto pure riguardo alla conclamata calunniosità del collaboratore Nasone (alla cui valutazione di inattendibilità espressa dai primi giudici questa Corte presta totale adesione) .

La certa esclusione di causali alternative (e, quindi, la mancanza di ragioni antagoniste a quelle sostenute dall'accusa) non può, però, condurre ad enfatizzare oltre ogni misura ragionevole, al di là degli elementi di prova offerti dal processo, **l'ultima causale esaminata, e cioè, proprio la c. d. pista palermitana, sussistendo sulla stessa dubbi e perplessità tali da indurre a non asseverare l'assunto dell'impugnata sentenza relativo alla certa sua individuazione.**

La causale *"palermitana"* non appare, invero, così granitica e forte come hanno ritenuto i Giudici di primo grado ma presenta lati oscuri che vanno meglio posti in rilievo evidenziando, innanzitutto, che nell'individuazione del perché Cosa Nostra avrebbe voluto la morte del



dott. Scopelliti la stessa **Pubblica Accusa** ha escluso l'ipotesi dell'**omicidio simbolo** in considerazione della ristrettezza dell'arco temporale intercorrente tra l'epoca della designazione ufficiale della vittima a PG e quella del delitto; ha, anche, escluso che il fine dell'omicidio sia stato quello di fare **decorrere i termini di custodia cautelare** degli imputati del maxi, non potendosi ritenere compatibile con lo scopo anzidetto il momento scelto, nel senso che più produttivo sarebbe stato far slittare l'epoca di esecuzione del delitto a tempo più vicino e prossimo alla scadenza anzidetta e ciò per rendere più difficile la riorganizzazione del processo (che avrebbe dovuto essere studiato ex novo con la conseguente maggiore probabilità, discendente dalla mole degli atti, dell'impossibilità di celebrazione in tempo utile a scongiurare la decorrenza anzidetta).

Ha affermato, infine, ed a tale ipotesi ha aderito la decisione appellata, l'esistenza di un mandato preventivo e coevo alla richiesta di avvicinamento.

Si è ritenuto, cioè, con l'unica argomentazione in grado di **rendere conciliabile la causale con le risultanze processuali relative alle modalità decisive del mandato ed al tempo del conferimento**, che contemporaneamente fosse stato stabilito di avvicinare il dott. Scopelliti e di ucciderlo nell'ipotesi di rifiuto e non già che si fosse dapprima deciso di contattare il magistrato e successivamente, una volta constatata la sua indisponibilità, deliberato di ucciderlo.

L'indicata ricostruzione, però, come si è già rilevato in sede di esame incrociato delle dichiarazioni dei collaboratori, **non appare confortata**



da alcuna prova certa e si appalesa anche, logicamente non del tutto razionale ove si consideri che l'**ipotesi del netto immediato rifiuto ad un' eventuale illecita pressione pur astrattamente ipotizzabile si configurerebbe quale assolutamente incauto comportamento del magistrato**, il quale ben avrebbe potuto, avuto riguardo alla recente designazione, quantomeno tentare, senza per questo venire meno ai suoi doveri, di *temporeggiare* al solo fine di predisporre, in vista del minacciato pericolo, ogni opportuna precauzione ed ogni più idonea misura di protezione a garanzia della sua incolumità personale.

Incauto comportamento che oltre a non addirsi alle doti di notevole esperienza del dott. Scopelliti si sarebbe, poi, trasformato, quasi in inspiegabile follia suicida, laddove si consideri che il magistrato non solamente non denunciò pericoli o minacce, non solo non richiese particolari misure di protezione, ma addirittura mantenne abitudini di vita invariate, costanti, da tutti conosciute ed a tutti note, anche in considerazione del piccolo ambiente in cui aveva deciso di trascorrere il periodo feriale (argomento sul quale ci si diffonderà meglio in seguito).

La causale individuata, inoltre non può essere definita **univoca** in considerazione della riflessione relativa al fatto che, indiscusso essendo l'interesse di Cosa Nostra al buon esito del maxiprocesso, **l'omicidio non si configura come funzionale all'interesse in questione** ove si abbia riguardo al fatto che lo stesso non avrebbe sortito altro effetto che quello di provocare una reazione negativa, quanto meno a livello psicologico, in chi, in quel processo, avrebbe dovuto successivamente giudicare.



Nel senso suindicato c'è da segnalare, invero, un'altra **CONVERGENZA DEL MOLTEPLICE** emergente dagli atti costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori *Brusca, la Barbera, Mutolo, Marchese, Di Matteo, Cangemi e Ferrante ed Onorato*.

Brusca Giovanni - (verbale udienza 6-5-1997 proc. 11/94 a carico di Greco Michele Corte di Assise di Appello di Caltanissetta acquisito agli atti) ha, invero, sostenuto *che "il Riina, quando il maxiprocesso volgeva alla fine disse: è meglio che aspettiamo la sentenza, dopodiché portiamo avanti quello che avevamo cominciato nel 1983 (data in cui era stata deliberata l'uccisione di Falcone) e che il motivo per cui bisognava aspettare era relativo "al fatto che il processo era in Cassazione e che era opportuno che finisse per non creare scuse all'interno degli uomini d'onore che erano in carcere, cioè per non dire che il processo era andato male per causa dell'uccisione del dott. Falcone"*

Il Brusca ha affermato, inoltre, all'udienza del 6-10-1997 innanzi a questa Corte che anche **Ignazio Salvo** *"in questa strategia di chiusura dei conti, ha pagato con la vita perché non si è interessato per l'organizzazione"*.

Gioacchino La Barbera- ha attribuito al delitto Lima il significato di **evento iniziale** di un'ampia strategia di Cosa nostra volta a manifestare alle Istituzioni la delusione per la rottura del rapporto di scambio (constatata attraverso la negativa conclusione del maxi) ed il



conseguente avvio di una nuova fase caratterizzata dalla logica del terrore e degli attentati.

Gaspare Mutolo - ha sostenuto che con l'omicidio Lima era scattata la rappresaglia di Cosa Nostra-

Giuseppe Marchese Ha sostenuto che le speranze per l'esito del maxi erano riposte in gran parte su Salvo Lima e che allorché si constatò il suo fallimento ne venne decretata la morte.

Di Matteo- Ha reso dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di Mutolo, aggiungendo che, dopo la "mazzata" che Cosa Nostra aveva ricevuto in Cassazione, il programma di rappresaglia ricomprese, oltre l'on. Lima, anche Salvo cui si addebitava la stessa colpa.

Cangemi Salvatore. Ha affermato che la decisione di uccidere Lima fu motivata dal mancato mantenimento della promessa che il politico aveva fatto di far annullare in Cassazione le condanne già inflitte dai giudici che si erano occupati nelle fasi di merito del maxiprocesso.

Ferrante Giovambattista (procedimento n°9/94 RG II sezione Tribunale Palermo udienza 26-4-1997) ha dichiarato di aver saputo in relazione all'omicidio Lima *"che era un affare che si doveva fare perché così la smettono, così gli facciamo capire il discorso come deve andare, perché ci hanno preso in giro"*.



Onorato Francesco (procedimento suindicato-udienza 18-2-1997)

si è riferito all'omicidio Lima sostenendo che lo stesso era stato commesso **per vendicare** tutti quelli che nel maxiprocesso erano stati condannati all'ergastolo.

Incidentalmente, deve qui ricordarsi che le dichiarazioni dei collaboratori anzidetti (ad eccezione di quelle di Brusca) sono state tutte rese nel procedimento relativo all'omicidio Lima e che in relazione a quest'ultimo era stata emessa dal Gip di Palermo la sentenza nei confronti di Cangemi Salvatore cui i Giudici di primo grado avevano attribuito importante funzione di verifica della ipotesi accusatoria e valore di riscontro logico alle dichiarazioni dei collaboratori su cui la medesima era stata fondata (trattasi, però, di pronuncia successivamente annullata dalla Suprema Corte- per essersi proceduto con rito abbreviato in relazione a delitto punito con l'ergastolo- e, quindi, non più utilizzabile nel suo iter valutativo ma solo ai sensi dell'art. 238 e 238 bis CPP).



Dal concorde tenore delle dichiarazioni suindicate (cfr. anche dichiarazioni Brusca Giovanni "prima della strage di Capaci si cercava sempre di aggiustare tutti i processi"), pienamente valutabili indipendentemente dalla pronuncia suindicata perché ritualmente acquisite al procedimento in esame, risulta, comunque, ai fini che qui interessano, che è stata la sentenza emessa dalla Suprema Corte nel maxiprocesso a fungere da spartiacque tra i pregressi



abituamente usati moduli comportamentali di infiltrazione mafiosa e la strategia del terrore (Il torrente, fino a quel momento, era ancora in piena ed il giunco, seguendo ataviche leggi di saggezza, non opponeva inutile ed improduttiva resistenza ma pazientemente si piegava, flettendosi ed arcuandosi, per non rischiare di essere completamente divelto dalle sue acque prorompenti, confidando nella speranza che, comunque, dopo qualche tempo, l'impeto dell'acqua sarebbe scemato prosciugando l'alveo) .

I delitti Lima, Salvo, Falcone e Borsellino sono, infatti, tutti successivi alla data dell'avvenuta definizione in Cassazione del maxiprocesso mentre l'omicidio Scopelliti si è verificato prima della definizione medesima e tale collocazione temporale lo rende atipico ed incoerente rispetto a tutti gli altri.

Se, cioè, secondo quanto affermato dai collaboratori, la stagione del terrore si è aperta con l'omicidio Lima per rappresaglia e dimostrazione di forza a causa del fallimento (constatato attraverso l'esito finale del maxi) della stagione degli accordi e se l'uccisione del dott. Falcone è stata rimandata proprio in attesa della sentenza della Suprema Corte, non si riesce a comprendere chiaramente come l'omicidio Scopelliti si inserisca ragionevolmente in tale descritta dinamica, apparendo, prima facie, lo stesso in contraddizione con la tattica di attesa posta in essere da Cosa Nostra fino alla sentenza e, pertanto, controproducente rispetto ai fini perseguiti in quel momento dall'organizzazione criminale.



Rendendosi certamente conto di ciò la parte civile, nel corso della discussione, ha sostenuto che l'omicidio Scopelliti può essere spiegato come una "**decisione irrazionale adottata in un contesto di rarefazione del clima di alleanze**". Ma l'irrazionalità non è il canone normale di valutazione dei comportamenti umani né tanto meno può costituire canone di valutazione del modus operandi di Cosa Nostra che è, al contrario, sempre stato teleologicamente indirizzato e mai intempestivo. Si è, ancora, da altro punto di vista, sostenuto che l'argomentazione secondo cui l'uccisione del dott. Scopelliti sarebbe stata **inutile** in considerazione del ruolo di PG e non già di giudice che lo stesso rivestiva nell'ambito del maxiprocesso, doveva ritenersi trovare logica confutazione nella considerazione relativa al fatto che il magistrato, in quel contesto temporale, era l'unico referente individuato per chiunque avesse avuto interesse al processo suindicato, l'unico soggetto noto che avesse avuto un incarico ufficiale giacché il processo medesimo era in posizione generica ed indeterminata quanto al Presidente (sussistendo per il dott. Molinari il problema relativo al prossimo raggiungimento dei limiti di età e non essendo, ancora, stato designato il Presidente Valenti) e che, pertanto, il dott. Scopelliti aveva assunto la posizione di elemento **emblematico** a sostenere il c. d. "**teorema Buscetta**" il cui principio giurisprudenziale non avrebbe potuto non essere produttivo di effetti devastanti nei confronti di Cosa Nostra. Orbene, però, l'assunto che precede **non ha trovato conferma nelle risultanze processuali.**



Ed infatti, la circostanza che il dott. Molinari fosse stato designato ufficiosamente alla presidenza del maxiprocesso ed avesse portato parte degli atti del medesimo per studiarli, essendo stato incaricato di ciò, in Calabria, sua regione d'origine, dove trascorse, così come il dott. Scopelliti, le ferie del 1991, avrebbe potuto essere nota a Cosa Nostra così come, secondo l'Accusa, le era stata nota la notizia della designazione ufficioso a PG del magistrato ucciso e dell'arrivo presso la sua abitazione di Campo Calabro degli atti inerenti al maxi.

Nota non era, invece, e non avrebbe potuto esserlo perché fino a quel momento scartata (cfr. deposizioni testi dott. Antonio Brancaccio, dott. Molinari e dott. Decato), l'ipotesi che la designazione ufficioso del dott. Molinari non sarebbe stata confermata (tant'è che il dott. Valenti fu interpellato alla ripresa delle ferie).

Da ciò consegue che la causale palermitana, pur apparendo la più imponente e corposa rispetto a tutte quelle individuate, non è immune da dubbi e perplessità e, pertanto, non può essere qualificata come esclusiva, potendo *l'esclusività di una causale, pur rilevante ed adeguata che possa apparire, essere affermata solo allorquando, nel quadro di una valutazione globale dell'insieme, sia possibile sostenere che il complesso indiziario, per la certezza dei dati e per la loro univoca significazione, ha raggiunto la soglia della prova certa.*

Ancora, la causale di cui si discute appare scarsamente conciliabile con l'atteggiamento mantenuto dal magistrato negli ultimi giorni della sua vita.



Il dott. Scopelliti non aveva adottato, infatti, alcuna cautela, si muoveva senza scorta percorrendo quotidianamente ed agli stessi orari la strada che dal lido "Costa Viola" conduce a Campo Calabro, frequentava spiagge affollate, aveva mantenuto, cioè, invariate le proprie abitudini, non manifestando, così, timore di nessun genere per la propria incolumità personale.

Nessuno può escludere che tale atteggiamento sia dipeso dalla coerenza d'animo del magistrato e dalla consapevolezza dell'inutilità dell'adozione di mezzi di cautela (così come ha affermato l'impugnata sentenza) ma, d'altro canto, nessuno può, neppure, affermare che siano stati effettivamente questi i motivi determinanti l'indicato modo di comportarsi, e, che, invece, il dott. Scopelliti non stesse semplicemente trascorrendo tranquillamente le sue vacanze perché non allertato specificamente da alcunché (lo stesso PG ha affermato- cfr. pag. 46 della requisitoria- "*ognuno di noi sa che ci sono rischi in questa attività, lo sa e lo accetta, non si tira indietro, non chiede di vivere blindato, cioè non rinuncia alla sua libertà se non è costretto*", così riconoscendo, a contrario, che quando la costrizione sussiste è naturale, invece, adottare comportamenti conseguenti).

Irrazionale sembra, invero, pretendere che chi sia stato gravemente minacciato di morte continui a mantenere le abitudini consuete, pur conscio della pericolosità delle stesse, giacché è umano, invece, tentare di allontanare nella misura maggiore possibile il rischio che si teme incombente anche solo per



esorcizzarlo (basti, al proposito ricordare come, addirittura, proprio per tale ragione, nella dogmatica religiosa il più evidente sintomo dell'umanità del Cristo sia sempre stato ricondotto all'invocazione in tal senso formulata nell'orto del Getsémani) .

A ciò deve aggiungersi che dalle deposizioni testimoniali di S.E. dott. Sgroi e del dott. Lombardi è emerso che il dott. Scopelliti aveva **spontaneamente offerto**, all'incirca nella seconda metà di luglio e forse, addirittura, nell'ultima decade di quel mese, la propria disponibilità ad essere designato sostituto d'udienza nel maxiprocesso (come riconosciuto, peraltro, anche dal dal PG presso questa Corte, il quale ha affermato: *"il dott. Scopelliti non si trovò costretto ad accettare il processo ma manifestò la sua piena disponibilità ad assumere l'incarico... si è trattato di una vera e propria offerta di disponibilità ad occuparsi con entusiasmo del processo e non di una chiamata tra le tante"*) .

La circostanza suddetta è stata sottovalutata nella struttura argomentativa dell'impugnata sentenza.

Ed invero, i primi Giudici, i quali, pure, hanno affermato (cfr. pag. 167 della decisione appellata) che il contrasto tra le notizie fornite dal Procuratore e dall'Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione e la complessiva ricostruzione dei fatti riferita dai collaboratori in ordine ai tempi in cui furono posti in essere i tentativi di avvicinamento del dott. Scopelliti ad opera di Cosa Nostra *"non ammetterebbe risposte plausibili se si facesse esclusivo riferimento al dato formale rappresentato dalla designazione ufficiosa, sicuramente risalente a*



luglio", hanno, del tutto omesso di considerare, però, quale risposta in grado di risolvere il contrasto suindicato possa ricevere non il dato relativo alla designazione in sé e per sé considerata ma quello propedeutico della immediata disponibilità alla designazione medesima, siccome in precedenza manifestata.

Il dato di fatto relativo non può, invero, che deporre nel senso della più assoluta tranquillità del magistrato almeno fino a quel momento, essendo logico pensare che se egli non fosse stato sereno (perché già contattato e minacciato) certamente non si sarebbe sua sponte offerto ad assumere così gravoso incarico.

Essendo il dott. Scopelliti partito da Roma (*dove, peraltro, godeva di obiettiva tutela*) il 25 Luglio alla volta di Campo Calabro a bordo della sua autovettura BMW, senza scorta alcuna, (e, così, ancora non palesando timore di alcun genere) l'illecita pressione non avrebbe potuto essere stata posta in essere prima che egli fosse giunto in Calabria, e, quindi, **nel ristretto arco di tempo intercorrente tra il 26 luglio ed la data della morte** (e, secondo le dichiarazioni del collaboratore Lombardo, per il quale, come si è visto, l'esecuzione dell'omicidio, dapprima decisa, sarebbe stata, poi, *rinvziata* ad altra occasione, il contatto del magistrato ad opera di non individuati referenti locali ed il rifiuto espresso dal magistrato dovrebbero essersi verificati nell' ancor più breve spazio temporale compreso tra il 26 Luglio ed una data imprecisata *ma, certamente, anteriore al 9 Agosto*).

Alla luce delle considerazioni che precedono non può, quindi, non dubitarsi in ordine alla circostanza che il dott. Scopelliti avesse



ricevuto, nei tempi e nei modi ipotizzati, delle minacce serie e gravi e non rilevarsi, anche, come l'arco temporale tra la manifestata disponibilità alla designazione e l'omicidio, per la sua brevità, appaia disarticolare logicamente i due accadimenti.

Nell'impugnata sentenza si è affermato che il magistrato non aveva chiesto alcuna forma di tutela per non rendere palese di non essere riuscito ad impedire ad ambienti mafiosi di contattarlo ma l'argomentazione si presta all'evidente obiezione relativa al fatto che il **dott. Scopelliti avrebbe potuto, comunque, richiedere di essere protetto anche senza specificare la ragione dei suoi timori.**

Il PG ha sostenuto, invece, cambiando angolazione -e così confermando ancora una volta- la molteplicità delle ipotesi formulabili, che la vittima non chiese scorta e non denunciò di essere stato contattata perché era stato avvicinata con sistema subdolo, *da persona che non si era sentita di denunciare, forse per rapporti di amicizia*, e che, pur essendo legittimamente preoccupata, purtroppo non si aspettava alcuna reazione tragica.

Anche questa, però, è una semplice illazione a fronte della quale può parimenti obiettarsi che **a nessuno -e neppure ai parenti più intimi- il magistrato ha confidato alcunché** in ordine a minacce ricevute o a quant'altro verificatosi (al contrario di quanto aveva fatto allorquando aveva riferito alla sua assistente Chiara Licia Spoletini delle minacce ricevute in relazione al processo Mendella); **che non ha lasciato traccia del travaglio vissuto e tutto ciò inspiegabilmente alla luce dei comuni parametri di svolgimento dei comportamenti umani.**



Vero è che vi sono in processo alcune deposizioni testimoniali secondo cui il dott. Scopelliti avrebbe manifestato uno *stato di tensione* (teste Calveri, teste Canonaco, teste Scopelliti Antonietta, teste Sgrò Anna Maria) ma a ben guardare le stesse potrebbero anche essere ricondotte a fenomeni di emozione indotta nei dichiaranti da un così feroce assassinio (la teste Canonaco riferisce di un *trasalimento* del magistrato ad un rumore improvviso collocando l'episodio addirittura nel mese di Aprile; di un *ulteriore trasalimento*, questa volta a mare nel mese di Agosto, ha parlato la teste Alessandra Simone; il teste Calveri ha sostenuto che il magistrato, il giorno prima della morte, aveva tenuto un comportamento di guida palesemente rivolto ad accertare se qualcuno lo seguisse) e, ad ogni buon conto, peraltro, le deposizioni anzidette hanno solo posto in rilievo quella che appare essere stata una normale cautela adottata dal giudice connaturata alla funzione rivestita e non già comportamenti da cui sia dato desumere alcuna minaccia concreta e vicina subita dallo stesso. In tal senso depone il rilievo che, pur dopo l'atteggiamento riferito dal teste Calveri il dott. Scopelliti, il giorno dopo ha rifatto la stessa strada, nonchè i riferimenti dei testi Santoro Giovanni (il quale ha dichiarato di essere rimasto in compagnia del magistrato, del quale era stato compagno di scuola, fino alle ore 15 del giorno della sua uccisione, affermando che il giudice non aveva espresso o manifestato alcun timore) e . Paiardi (il quale ha riferito che il dott. Scopelliti, pur dopo l'avvenuta designazione, era sereno e tranquillo).



Meno decifrabili appaiono, invece, obiettivamente i riferimenti testimoniali delle testi Sgrò e Scopelliti.

La prima, ex moglie del magistrato, i cui ulteriori riferimenti alle vicende per cui è processo sono stati, peraltro imprecisi (avendo sostenuto di non ricordare con esattezza il momento in cui aveva appreso della designazione- i primi di luglio o di maggio-) e non concordanti con quelle dei testi S.E. Sgroi e dott. Lombardi *in ordine all'atteggiamento di disponibilità manifestato dal magistrato all'incarico*, avendo sostenuto che allorquando il dott. Scopelliti aveva appreso di non aver ricevuto la nomina a componente della commissione giudicatrice del concorso per uditori giudiziari, le aveva comunicato di aver capito da ciò che sarebbe stato designato a sostenere la Pubblica Accusa nel maxiprocesso (*evidentemente per decisione altrui, cui aveva dovuto aderito per dovere*), ha sostenuto che due giorni prima della morte in una conversazione telefonica l'ex marito le aveva detto "*ci sono cose grosse, grossissime, non c'entra la famiglia*".

La seconda ha affermato che la sera dell'8-8-1991, e, quindi, la sera prima del delitto, il dott. Scopelliti, sempre telefonicamente, le aveva detto "*è un'apocalisse*").

Si tratta, infatti, di espressioni criptiche denotanti lessicalmente uno stato d'animo non sereno, conciliabili logicamente con l'ipotesi accusatoria di una minaccia pressante ed incombente e con l'idea di una catastrofe imminente, che contrastano però, per come si è visto, con l'atteggiamento effettivamente mantenuto dal magistrato ed inducono elementi di riflessione contrari a quelli sin qui svolti, pur non



riuscendo ad eliderli completamente, così impedendo anche al proposito la formazione di un convincimento fermo ed incrollabile.

Quanto alle caratteristiche psicologiche di tutte le testimonianze surricordate non può farsi a meno, infine, di porre in rilievo, ai fini di un'attenta lettura delle stesse, che, stranamente, quelle che hanno riferito dello stato di preoccupazione e di crescente angoscia del magistrato sono state prevalentemente testimonianze femminili.

Tale suindicata circostanza non appare, invero, influente ai fini della valutazione delle deposizioni in questione ove si consideri che, come è noto, lo sfondo psichico della testimonianza è costituito da un meccanismo complesso attraverso cui la mente, partendo da dati sensori, classifica, attraverso griglie selettive e mediante un lavoro mnemonico, le percezioni.

I ricordi deperiscono, poi, fisiologicamente, per riaffiorare- automaticamente- quando uno stimolo li richiama.

Nella suindicata operazione ricostruttiva, l'elaborazione del ricordo può, poi, anche, indubbiamente, subire delle deformazioni per effetto di suggestioni accumulate e di pseudomemorie collegate ad impressioni, via via successivamente stratificatesi nella memoria, prodotte dalla ricettività del singolo soggetto alle emozioni, che è, ovviamente, modulata su parametri diversi commisurati al tipo di coinvolgimento di ognuno rispetto ai fatti ed ai rapporti pregressi con i loro protagonisti.

Si vuole evidenziare, cioè, che il dato soggettivo che accomuna le deposizioni anzidette induce a ritenere che quanto riferito dalle testi, *in discordanza con il dato oggettivo del comportamento effettivamente*



mantenuto dal magistrato e con altre risultanze testimoniali, possa essere stato frutto dell'inconscio legame relazionale intercorrente tra le medesime ed il dott. Scopelliti, costituito dalla particolarmente accentuata sensibilità delle prime al fascino esercitato dalla personalità autorevole, dalla cultura e dall'importanza del ruolo rivestito dalla vittima, accompagnata dall'orrore istintivo provato per l'atroce ingiustizia della sua fine, che ha fatto maturare emotivamente nelle testimonianze medesime, in assoluta buona fede, il convincimento di aver percepito i segni premonitori della tragedia e di avere, quindi, in qualche modo, anche se solo marginale, fatto parte della "storia".

Conclusivamente e riepilogativamente, poiché lo scopo del processo penale è solo quello di accertare la verità e non già di crearla, la Corte non può esimersi dal porre in rilievo che, per le argomentazioni evidenziate, a tacer d'altro, per seguire l'impostazione accusatoria occorrerebbe -a prescindere da ogni considerazione in ordine alla genericità, all'inconducenza, all'incoerenza delle dichiarazioni di alcuni collaboratori (già prima evidenziate) ed al contrasto rinvenibile tra le stesse- incrociare le dichiarazioni del Lauro con quelle del collaboratore Lombardo (da valutarsi come parzialmente inattendibile laddove ha riferito che il dott. Scopelliti sarebbe stato illecitamente retribuito per l'aggiustamento del maxi) nonché con la parziale inattendibilità dei collaboratori Cangemi e Brusca nella parte in cui hanno omesso di riferire quanto a loro conoscenza in ordine all'omicidio



(disapplicando, quindi, in relazione a costoro, il principio della convergenza del molteplice).

Occorrerebbe altresì disattendere, contemporaneamente, le dichiarazioni dei collaboratori Scopelliti e Riggio (*i quali, pure, dovrebbero essere ritenuti intrinsecamente attendibili*) ed anche le argomentazioni logiche relative all'inconciliabilità della causale rispetto all'atteggiamento mantenuto dal magistrato negli ultimi giorni di vita ed alla sua dichiarata disponibilità ad essere designato sostituto PG d'udienza nel maxiprocesso, quale emersa dalle deposizioni dei testi dott. Sgroi e dott. Lombardi, privilegiando, sul contenuto sostanziale di queste ultime, le testimonianze di chi ha riferito dello stato di panico manifestato dal magistrato.

Bisognerebbe, poi, non tener conto, neppure, della collocazione temporale dell'omicidio in epoca antecedente all'emissione della sentenza della Suprema Corte che ha definito il maxiprocesso, la quale ultima, come si è visto, è stata indicata da più collaboratori (con ulteriore convergenza del molteplice) come momento iniziale della strategia del terrore intrapresa da Cosa Nostra ed adagiarsi, senza discutere, sulla affermata (ad opera della stessa parte civile) irrazionalità della decisione di uccidere il dott. Scopelliti, attesa la mancata funzionalità dell'omicidio rispetto agli interessi di "aggiustamento" del maxi fino ad allora, per voce unanime di tutti i collaboratori, perseguiti.



Sarebbe necessario, infine, ritenere del tutto assolutamente ininfluyente la ristrettezza del riferimento temporale configurabile in relazione al momento in cui il magistrato sarebbe stato contattato rispetto a quelli della deliberazione di morte, dell'affidamento del mandato e della conseguente esecuzione del delitto e, soprattutto, non dar peso alcuno alla circostanza relativa al fatto che le complessive indagini seguite al delitto non hanno consentito di desumere *come, attraverso quali canali ed in quali circostanze il mandato medesimo sia stato conferito.*

Ciò comporterebbe, però, inevitabilmente, l'arbitraria composizione di un *collage* da operarsi limitandosi a mettere da parte e ad obliterare le tessere del puzzle non utili a delineare il disegno abbozzato.

Tale metodologia che, ai fini della ricostruzione della verità, si appaga di una parziale visione prospettica, lasciando in ombra parte della realtà, non può, evidentemente, però, essere seguita poiché l'accertamento dei fatti presuppone, invece, necessariamente, il portare alla luce e l'esaminare in maniera completa la poliedricità degli elementi da cui gli stessi sono costituiti.

Ritenere di non poter aderire, con certezza, agli assunti accusatori per la conclamata equivocità degli elementi di prova non vuol dire, peraltro, assumere un atteggiamento di indifferenza a tutte le alternative che il processo pone, affermando l'inesistenza di un criterio valido di distinzione tra il vero ed il falso e rinunciando ad esprimere opinioni e



giudizi. Significa, invece, assumere il dubbio non come abbandono e rinuncia a penetrare il significato degli indizi bensì come mezzo che implica positivamente l'esigenza della verifica costante dei dati processuali e del senso della realtà.

Per trovare la verità, infatti, è bene ribadirlo, è necessario rinvenire una connotazione vincolante ed uniformemente valida dell'accaduto e non *ignorare le argomentazioni che con tal tipo di connotazione confliggono e si oppongono* e che dai dati processuali, così come offerti dalle parti alla cognizione di questa Corte, non riescono ad essere superati.



- ◆ **ATTRIBUIBILITA' DEL DELITTO ALLA CUPOLA**
- ◆ **COMPOSIZIONE DELLA STESSA**
- ◆ **RESPONSABILITA' PERSONALI**

Così esplicitate le argomentazioni poste a fondamento del percorso valutativo seguito da questa Corte, appare chiaro che il soffermarsi ad esaminare le questioni relative alla attribuibilità del delitto all'organismo di vertice di Cosa Nostra, alla composizione della stessa al momento del fatto ed alle singole responsabilità personali con particolare



riferimento alla posizione dei capimandamento detenuti sia ormai un fuor d'opera.

Le problematiche poste dal processo appaiono, invero, configurabili, visivamente, come una serie di **cerchi concentrici** da valutarsi in via progressiva, potendo solo il superamento positivo della prima delle circonferenze inscritte, e, cioè, di quella di minor diametro, consentire logicamente di addentrarsi nella successiva.

Il dubbio espresso in relazione alla stessa sussistenza del mandato, alle modalità di conferimento del medesimo, alla causale, alla configurabilità dell'omicidio come delitto strategico di Cosa Nostra, crea, cioè, una frattura insanabile che non consente e rende inutile i successivi passaggi logici attraverso cui avrebbe potuto, ove le premesse fossero state diverse, articolarsi l'iter argomentativo.

Superfluo sarebbe, pertanto, procedere all'individuazione di elementi di fatto storicamente e materialmente apprezzabili dai quali poter desumere il sicuro coinvolgimento degli imputati al momento deliberativo, si' da ricavarne la riferibilità dell'omicidio ai singoli soggetti che dell'organo di vertice in questione facevano parte nel periodo per cui è procedimento ed interrogarsi sull'**alternativa di fondo**, di ritenere, cioè, che la semplice appartenenza alla commissione quale organismo di vertice di Cosa Nostra contenga già in se l'elemento di "*collegamento materiale, strumentale o anche logico sul piano del rapporto causale o concausale*" tra la funzione di capo ed i delitti rientranti in un interesse strategico dell'intera organizzazione (poiché allora la stessa



costituirebbe già per se sola circostanza sufficiente a fondare il concorso morale rispetto a tutti gli omicidi aventi tali caratteristiche), ovvero ritenere indispensabile anche la prova del collegamento causale della condotta del singolo componente la struttura verticistica con il fatto, e del suo contributo, sia pure solamente morale al reato specifico (giacché, allora, il nesso di causalità potrebbe ritenersi acquisito soltanto con la prova positiva dello specifico mandato emesso dal capo -o dai capi- nei confronti di ogni singolo delitto).

Ultroneo e non pertinente sarebbe, anche, l'esame del problema relativo alla possibilità di ritenere che la prova di appartenenza ad organizzazione collegiale di vertice in seno all'organizzazione criminale Cosa Nostra possa, cioè, legittimamente essere qualificata come prova della commissione di altri delitti di cui sia accertata la riferibilità all'associazione in cui il ruolo verticistico viene esercitato, specie quando il delitto commesso sia di particolare importanza (sì da rendere del tutto ragionevole il convincimento che esso non possa essere stato attuato se non con la preventiva deliberazione dei vertici della stessa organizzazione) e della conseguente possibilità di affermare che, in virtù delle regole ferree del consesso criminale, il singolo, che nella partecipazione con carattere permanente al sodalizio e nell'accettazione preventiva del programma e della strategia operativa comune della strategia medesima continua a perseguire e a condividere, non possa non concorrere a realizzare il perfezionamento dei delitti rientranti nella stessa, se non altro nella forma del concorso morale.



Ulteriormente superfluo apparirebbe, ancora, chiedersi se la sola partecipazione all'organismo di vertice, anche soltanto per approvare in condizioni di dipendenza psicologica quanto proposto dagli esponenti di maggior carisma, possa essere ricondotta nel paradigma dell'istigazione, del rafforzamento o del sostegno psicologico comprovanti un concorso morale effettivo od anche essere valutata nel suo sotteso aspetto dinamico (fatto di poteri volti all'affermazione incondizionata dell'associazione mafiosa) o se, al contrario, l'esistenza della regola (la Commissione aveva la competenza a deliberare gli omicidi eccellenti) non esima, comunque, dall'indagine tendente a verificare se la stessa sia stata realmente osservata anche nel caso di specie giacché l'esistenza di una regola astratta, anche se qualificata come indefettibile, postula, sul piano probatorio, che sia dimostrato l'effettivo adeguamento ad essa della condotta tenuta dagli associati .

Solo per scrupolo e completezza argomentativa, dunque, è, a questo punto, il caso di rilevare che ulteriori discrasie il processo non ha mancato di evidenziare anche in relazione a talune circostanze che potrebbero risultare non connotate da un grado d'inferenza così forte da giustificare un giudizio prognostico circa quell'elevata probabilità di verificazione dell'accadimento in cui si sostanzia la gravità degli indizi *(e ciò, soprattutto, sul piano dell'attribuzione delle singole responsabilità personali, con riferimento alle modalità utilizzate per l'adozione della delibera di morte, in considerazione dello stato di detenzione di alcuni degli appellanti e dei rapporti tra costoro ed i loro sostituti o reggenti ed ai tempi necessari per l'adozione anzidetta,*



specie se posti in rapporto con i dati temporali relativi all'ipotizzato conferimento del mandato ed all'esecuzione del delitto cui si è fatto ampio riferimento nella precedente parte motiva).



• CONCLUSIONI

"Il dott. Scopelliti presso tutti gli uffici cui è stato destinato nei suoi 27 anni della sua vita giudiziaria ha lasciato tracce sicure di un proficuo e costante lavoro per il perfetto raggiungimento dei fini di giustizia, suscitando sempre generale ed incondizionata ammirazione, per l'alto livello della preparazione giuridica, per l'ingegno vivissimo, per l'intuito immediato e sicuro, per la carica di simpatia ed il garbo inimitabili".

Queste le parole che il PG presso la Corte di Cassazione, dott. Carlo Maria Pratis, adoperò allorché, nel gennaio 1987, predispose il parere valutativo richiesto per l'assegnazione del magistrato all'ufficio di sostituto PG.

Il letterale richiamo alle eloquenti espressioni anzidette appare doveroso prima di avviarsi alla fase conclusiva di questo lavoro, laddove non può che ribadirsi come tutte le argomentazioni in precedenza svolte abbiano man mano evidenziato lo sgretolamento del quadro indiziario a carico degli appellanti.

Per usare un'immagine visiva potrebbe ricordarsi il reticolo delle incrinature che a volte dilaga su un vetro dopo un urto violento. All'inizio sembra che, nonostante il colpo, il vetro possa comunque mantenere la coesione e non rompersi ma, immediatamente dopo, la rete si infittisce ed inevitabilmente, nonostante le cautele, il vetro si frantuma in mille schegge alcune delle quali talmente polverizzate da non consentirne la ricostituzione perfetta.



Poichè dunque le incertezze e le equivocità sul fatto sono tante e tali da non consentire di pervenire a conclusioni diverse, non resta che, in riforma dell'impugnata sentenza, mandare assolti gli appellanti Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Montalto Salvatore, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino ed Aglieri Pietro dai reati contestati per non aver commesso il fatto.

Analoga statuizione deve essere adottata, poi, in considerazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 587 CPP, anche in relazione all'imputato non appellante Madonia Francesco, mentre, nei confronti dell'appellante Gambino Giacomo Giuseppe, non ricorrendo i presupposti e le condizioni di applicazione dell'art. 129 CPP, deve dichiararsi NDP in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 CPP, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Reggio Calabria in data 11-5-1996 ed appellata da Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Gambino Giacomo Giuseppe, Calò Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Montalto Salvatore, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino ed Aglieri Pietro, dichiara N.D.P. nei confronti di Gambino Giacomo Giuseppe in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per morte dell'imputato ed assolve gli altri appellanti per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 587 CPP assolve Madonia Francesco, non appellante, dai reati contestatigli per non aver commesso il fatto.



Dispone l'immediata remissione in libertà di Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Madonia Francesco, Calò Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Montalto Salvatore, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino ed Aglieri Pietro se non detenuti per altra causa.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Reggio Calabria, 28 aprile 1998

Il Consigliere estensore

dott.ssa Mariagrazia Arena

Il Presidente

dott. Armando Lanza Volpe

CORTE ASSISE D'APPELLO
REGGIO CALABRIA

DEPOSITATI IL 21 LUG. 1998

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Gaetano Picone)

INDICE

| | |
|--|----------------------|
| I - FATTO | pagg. 1 - 9 |
| II - ECCEZIONI DI RITO | pagg. 10-22 |
| III - CAUSALI ALTERNATIVE | pagg. 23-32 |
| IV - CONFIGURAZIONE DEL DELITTO COME DELITTO STRATEGICO DI COSA NOSTRA ATTRIBUIBILITA' DELLO STESSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PALERMITANA MOTIVI DI APPELLO | pagg. 33-89 |
| V - DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO | pagg. 90-119 |
| VI - DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI IN ORDINE ALLA C.D. COMMISSIONE REGIONALE ED ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COSA NOSTRA AL TEMPO DEL DELITTO | pagg. 119-125 |
| VII - DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI IN ORDINE ALLA QUESTIONE DEI SOSTITUTI O REGGENTI | pagg. 126-130 |
| VIII - DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'OMICIDIO LIMA | pagg. 131-135 |
| IX - DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI RESE OD ACQUISITE A SEGUITO DELLA DISPOSTA RIAPERTURA DEL DIBATTIMENTO | pagg. 135-171 |
| X - ITER LOGICO - ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CORTE | pagg. 172-175 |

| | |
|--|-----------------------|
| XI - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA GENERICA | pagg. 176- 178 |
| XII - VALUTAZIONE DELL'APPORTO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA | pagg. 178- 235 |
| XIII - CAUSALE | pagg. 235-258 |
| XIV - ATTRIBUIBILITA' DEL DELITTO ALLA CUPOLA - COMPOSIZIONE DELLA STESSA - RESPONSABILITA' PERSONALI | pagg. 258-262 |
| XV - CONCLUSIONI | pagg. 263-265 |